

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE
2001/42/CE E 85/337/CEE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Struttura competente
- Art. 4 – Disposizioni procedurali generali
- Art. 5 – Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 12 du 26 mai 2009,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, application des directives 2001/42/CE, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et 85/337/CEE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dispositions pour l'application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, et modification des lois régionales en fonction d'autres obligations communautaires. Loi communautaire 2009.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I^{ER}

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE (ÉES)
ET D'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT (ÉIE) AU SENS DES
DIRECTIVES 2001/42/CE ET 85/337/CEE

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Art. 1^{er} – Objet et finalités
- Art. 2 – Définitions
- Art. 3 – Structure compétente
- Art. 4 – Dispositions générales en matière de procédure
- Art. 5 – Dispositions pour la coordination et la simplification des procédures

CAPO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA

- Art. 6 – Ambito di applicazione della VAS
Art. 7 – Modalità di svolgimento
Art. 8 – Verifica di assoggettabilità
- Art. 9 – Concertazione di avvio del processo di VAS
- Art. 10 – Redazione del rapporto ambientale
Art. 11 – Partecipazione
Art. 12 – Procedimento di valutazione ambientale strategica
Art. 13 – Informazione sull'approvazione del piano o del programma
Art. 14 – Monitoraggio

CAPO III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- Art. 15 – Ambito di applicazione della VIA
Art. 16 – Modalità di svolgimento
Art. 17 – Verifica di assoggettabilità
- Art. 18 – Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Art. 19 – Studio di impatto ambientale
Art. 20 – Presentazione dell'istanza
Art. 21 – Consultazione con il pubblico
Art. 22 – Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Art. 23 – Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Art. 24 – Decisione
Art. 25 – Informazione sulla decisione
Art. 26 – Monitoraggio

CAPO IV
CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 27 – Vigilanza e controllo
Art. 28 – Sanzioni

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 30 – Abrogazioni e modificazioni di leggi

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN
ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

CAPO I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

- Art. 31 – Principi
Art. 32 – Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi

CHAPITRE II
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATÉGIQUE

- Art. 6 – Champ d'application de l'ÉES
Art. 7 – Modalités de déroulement de la procédure
Art. 8 – Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉES
Art. 9 – Concertation de démarrage de la procédure d'ÉES
Art. 10 – Rédaction du rapport environnemental
Art. 11 – Participation
Art. 12 – Procédure d'évaluation environnementale stratégique
Art. 13 – Information quant à l'approbation du plan ou du programme
Art. 14 – Suivi

CHAPITRE III
ÉVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

- Art. 15 – Champ d'application de l'ÉIE
Art. 16 – Modalités de déroulement de la procédure
Art. 17 – Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE
Art. 18 – Définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement
Art. 19 – Étude d'impact sur l'environnement
Art. 20 – Présentation de la demande
Art. 21 – Consultation du public
Art. 22 – Concertation avec les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement
Art. 23 – Évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et des résultats de la consultation
Art. 24 – Décision
Art. 25 – Information quant à la décision
Art. 26 – Suivi

CHAPITRE IV
CONTRÔLES ET SANCTIONS

- Art. 27 – Vigilance et contrôle
Art. 28 – Sanctions

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

- Art. 29 – Dispositions transitoires et finales
Art. 30 – Abrogation et modification de lois

TITRE II
MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES DU FAIT
D'OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

- Art. 31 – Principes
Art. 32 – Modification de lois régionales en application de la directive Services

CAPO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
IN ADEGUAMENTO AD ALTRI
OBBLIGHI COMUNITARI

- Art. 33 – Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Art. 34 – Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Art. 35 – Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Art. 36 – Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Art. 37 – Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Art. 38 – Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES
DU FAIT D'AUTRES OBLIGATIONS
COMMUNAUTAIRES

- Art. 33 – Modification de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993
Art. 34 – Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
Art. 35 – Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001
Art. 36 – Modification de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001
Art. 37 – Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003
Art. 38 – Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Abrogation de dispositions

ALLEGATI TITOLO I

- Allegato A Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17)
Allegato C Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 8)
Allegato D Contenuti della relazione metodologica preliminare (articolo 9)
Allegato E Contenuti del rapporto ambientale (articolo 10)
Allegato F Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17)
Allegato G Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 2)
Allegato H Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) DI CUI ALLE DIRETTIVE
2001/42/CE E 85/337/CEE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.

TITRE I^{ER}
DISPOSITIONS EN MATIERE D'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE (ÉES)
ET D'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT (ÉIE) AU SENS DES
DIRECTIVES 2001/42/CE ET 85/337/CEE

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Objet et finalités)

1. La Région – conformément aux dispositions communautaires et aux principes des dispositions étatiques en vigueur en la matière, eu égard notamment aux directives 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ainsi qu'au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) – réglemente la procédure d'évaluation environnementale stratégique (ÉES) applicable aux plans et programmes et la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) applicable aux projets sur le territoire régional.

2. Il presente titolo, in ossequio ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile, è rivolto a:
- contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;
 - contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali e nell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e di programmi;
 - contribuire al rispetto degli obiettivi dei piani e dei programmi ambientali, statali ed europei;
 - assicurare che sia effettuata la valutazione ambientale dei piani, dei programmi e dei progetti di interventi o di opere che possono avere effetti o impatti significativi sull'ambiente;
 - garantire la coerenza dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera d), al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - assicurare la tempestiva e completa informazione ai cittadini.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
- valutazione ambientale strategica (VAS): il processo di valutazione ambientale di piani e programmi che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;
 - valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;
 - effetti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione e gestione;
 - impatti ambientali: l'alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimi-

2. Conformément aux principes de l'action environnementale et du développement durable, le présent titre vise à :
- Contribuer au développement ordonné des activités humaines par l'intégration des biens environnementaux dans la planification territoriale et urbanistique, à la compatibilité paysagère et à la définition correcte des travaux et des ouvrages, aux fins d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé ;
 - Contribuer à la prise en compte des aspects environnementaux dans les politiques sectorielles et dans les phases de conception, d'adoption et d'approbation des plans et des programmes ;
 - Contribuer au respect des objectifs des plans et des programmes environnementaux étatiques et européens ;
 - Garantir l'évaluation environnementale des plans, des programmes et des projets de travaux et d'ouvrages susceptibles d'avoir des effets ou des impacts notables sur l'environnement ;
 - Garantir la cohérence des plans, des programmes et des projets visés à la lettre d ci-dessus, aux fins de la promotion du développement durable ;
 - Assurer l'information immédiate et complète des citoyens.

Art. 2
(Définitions)

1. Aux fins du présent titre, on entend par :
- Évaluation environnementale stratégique (ÉES) : la procédure d'évaluation environnementale des plans et des programmes qui comprend l'éventuelle vérification de l'applicabilité de la procédure en cause, l'élaboration du rapport environnemental, la réalisation de consultations, la prise en compte du plan ou du programme, du rapport et des résultats des consultations, l'émission d'un avis, l'information sur la décision et le suivi ;
 - Évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) : la procédure d'évaluation environnementale des projets qui comprend l'éventuelle vérification de l'applicabilité de la procédure en cause, la définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement, la réalisation de consultations, la prise en compte du projet, de l'étude et des résultats des consultations, la communication d'informations sur la décision et le suivi ;
 - Effets sur l'environnement : l'altération qualitative ou quantitative, directe ou indirecte, à court ou à long terme, permanente ou temporaire, isolée ou cumulative, positive ou négative, de l'environnement en tant que système de relations entre les facteurs humains, naturels, chimiques, physiques, climatiques, paysagers, architecturaux, culturels, agricoles, économiques et sanitaires, du fait de l'application sur le territoire des différentes phases de réalisation et de gestion des plans ou des programmes ;
 - Impacts sur l'environnement : l'altération qualitative ou quantitative, directe ou indirecte, à court ou à long terme, permanente ou temporaire, isolée ou cu-

- co-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli, economici e sanitari, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- e) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici;
- f) piani e programmi: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché le loro modificazioni, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborati o approvati da enti, organismi o soggetti privati a livello regionale o locale oppure predisposti per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
- g) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità all'articolo 10 e all'allegato E;
- h) progetto preliminare: gli elaborati progettuali preliminari predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
- i) progetto definitivo: gli elaborati progettuali definitivi predisposti in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici;
- j) studio preliminare ambientale: l'elaborato, che integra il progetto preliminare, redatto ai sensi dell'allegato G;
- k) studio di impatto ambientale: l'elaborato, che integra il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato H;
- l) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti o impatti negativi significativi sull'ambiente;
- m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto dagli articoli 8 e 17, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto negativo significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente titolo;
- n) provvedimento di valutazione di impatto ambientale: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- o) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5, 7, 9 e 10 del d.lgs. 59/2005;
- p) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto;
- q) autorità competente: la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, di seguito denominata struttura competente;
- mulative, positive ou négative, de l'environnement en tant que système de relations entre les facteurs humains, naturels, chimiques, physiques, climatiques, paysagers, architecturaux, culturels, agricoles, économiques et sanitaires, du fait de l'application sur le territoire des différentes phases de réalisation, d'exploitation ou de désaffectation des ouvrages, ainsi que des éventuels problèmes de fonctionnement ;
- e) Patrimoine culturel : l'ensemble constitué des biens culturels et des biens paysagers ;
- f) Plans et programmes : les actes et les mesures de planification et de programmation, quelle qu'en soit la dénomination et y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que toute modification y afférente, exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, conçus ou approuvés par les établissements, organismes ou acteurs privés à l'échelon régional ou local ou élaborés en vue de leur approbation par voie législative, administrative ou conventionnelle ;
- g) Rapport environnemental : la pièce du plan ou du programme établie conformément à l'art. 10 et à l'annexe E de la présente loi ;
- h) Avant-projet : les pièces de projet préliminaires établies conformément aux dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de travaux publics ;
- i) Projet définitif : les pièces de projet définitives établies conformément aux dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de travaux publics ;
- j) Étude environnementale préliminaire : le complément de l'avant-projet rédigé au sens de l'annexe G de la présente loi ;
- k) Étude d'impact sur l'environnement : le complément du projet définitif rédigé au sens de l'art. 19 et de l'annexe H de la présente loi ;
- l) Modification substantielle : le changement d'un plan, d'un programme ou d'un projet approuvé – y compris, pour ce qui est du projet, le changement des caractéristiques ou du fonctionnement de celui-ci, de même que son renforcement – susceptible de produire des effets ou des impacts négatifs notables sur l'environnement ;
- m) Vérification de l'applicabilité des procédures : le contrôle effectué sur les plans, les programmes ou les projets en vue de l'évaluation, au sens des articles 8 et 17 de la présente loi, de l'éventuel impact négatif notable sur l'environnement de ceux-ci et, partant, de la nécessité de les soumettre à la phase d'évaluation suivant les dispositions du présent titre ;
- n) Acte d'évaluation de l'impact sur l'environnement : l'acte obligatoire et contraignant qui achève la procédure d'ÉIE et qui tient lieu de tout avis, autorisation, visa et accord, quelle qu'en soit la dénomination, en matière d'environnement et de patrimoine culturel – y compris l'autorisation environnementale intégrée pour les installations tombant sous le coup du décret législatif n° 59 du 18 février 2005 (Application intégrale de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) – ou qui coordonne lesdits actes ;

- r) autorità procedente: l'ente che elabora il piano o programma, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia il proponente, l'ente che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- s) soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale: gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale o territoriale, possono essere interessati agli effetti e impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
- t) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- u) parere di valutazione ambientale strategica: il parere obbligatorio della struttura competente sulla proposta di piano e di programma e sul relativo rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
- v) dichiarazione di sintesi: l'informazione fornita dall'autorità procedente, in fase di approvazione del piano o programma, che illustra gli esiti del processo di VAS e, in particolare, il modo in cui sono state integrate nel piano o programma le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili.

Art. 3
(Struttura competente)

1. Alla struttura competente sono assicurate terzietà e autonomia rispetto ai compiti che le sono attribuiti dal presente titolo.
2. La struttura competente:
 - a) cura le attività tecnico-istruttorie nei procedimenti di VIA e di VAS;
 - b) fornisce il supporto all'autorità procedente e al proponente per l'applicazione delle valutazioni ambientali;
 - c) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano, programma o progetto alle verifiche di cui agli articoli 8 e 17;
 - d) coordina i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai fini dell'espressione del parere di competenza;
 - e) collabora, nell'ambito della VAS, con l'autorità procedente e con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché

- o) Autorisation environnementale intégrée : l'acte visé aux articles 5, 7, 9 et 10 du décret législatif n° 59/2005 ;
- p) Porteur de plan, de programme ou de projet : l'acteur public ou privé qui élabore lesdits actes ;
- q) Autorité compétente : la structure régionale compétente en matière d'évaluation environnementale, ci-après dénommée « structure compétente » ;
- r) Maître d'ouvrage : l'établissement qui élabore le plan ou le programme ou bien, lorsque l'organisme qui élabore le plan ou le programme est le porteur de plan ou de programme, l'établissement qui transpose, adopte ou approuve le plan ou programme en cause ;
- s) Organismes compétents en matière de territoire et d'environnement : les établissements publics qui, de par leurs attributions ou responsabilités spécifiques dans le domaine territorial ou environnemental peuvent être concernés par les effets et les impacts sur l'environnement découlant de l'application des plans, des programmes ou des projets ;
- t) Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que, selon la législation en vigueur, les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes ;
- u) Avis d'évaluation environnementale stratégique : l'avis obligatoire de la structure compétente sur la proposition de plan ou de programme, sur le rapport environnemental y afférent et sur le plan de suivi ;
- v) Déclaration de synthèse : l'information fournie par le maître d'ouvrage lors de l'approbation du plan ou du programme pour illustrer l'issue de la procédure d'ÉES et, notamment, la manière dont les aspects environnementaux ont été insérés dans le plan ou programme et dont le rapport environnemental et les résultats des consultations ont été pris en compte, ainsi que les raisons du choix du plan ou programme adopté face aux options possibles.

Art. 3
(Structure compétente)

1. La structure compétente exerce les tâches qui lui sont confiées au sens du présent titre de manière impartiale et autonome.
2. La structure compétente :
 - a) Assure l'activité technique et l'instruction dans le cadre des procédures d'ÉES et d'ÉIE ;
 - b) Assure son soutien au maître d'ouvrage et au porteur de plan, de programme ou de projet en vue de l'évaluation environnementale ;
 - c) Exprime son avis quant à l'applicabilité des vérifications visées aux articles 8 et 17 de la présente loi aux propositions de plan, de programme ou de projet ;
 - d) Coordonne les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement en vue de l'émission de l'avis du ressort de ceux-ci ;
 - e) Collabore, dans le cadre de la procédure d'ÉES, avec le maître d'ouvrage et le porteur de plan, de programme ou de projet afin de définir les formes et

- l'impostazione e i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 14;
- f) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e delle osservazioni dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, il parere di VAS;
 - g) verifica l'attuazione dei piani di monitoraggio, valutandone periodicamente i risultati ai fini del rispetto dei principi ambientali di cui all'articolo 1, comma 2, e comunicando all'autorità procedente e al proponente un proprio parere;
 - h) informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di VIA e di VAS in corso;
 - i) esprime il parere di VIA;
 - j) esprime, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, parere in merito ai procedimenti di VIA e di VAS interregionali, nazionali e transfrontalieri.

Art. 4

(Disposizioni procedurali generali)

1. I pareri, le autorizzazioni, gli assensi o gli elementi informativi la cui acquisizione è preventivamente dovuta per il rilascio del parere di VAS o del provvedimento di VIA possono essere acquisiti da parte della struttura competente, ove ritenuto opportuno, anche mediante conferenze di servizi indette in conformità a quanto disposto nel capo IV della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, la struttura competente può concludere con l'autorità procedente, con le altre autorità ambientali interessate o con il proponente, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare alla struttura competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. La struttura competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, temperando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. La struttura competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

les acteurs de la consultation publique, de même que la structure et les contenus du rapport environnemental et les modalités du suivi visé à l'art. 14 de la présente loi ;

- f) Exprime, compte tenu des résultats de la consultation publique et des observations des organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, l'avis d'ÉES ;
- g) Contrôle l'application des plans de suivi, en évalue périodiquement les résultats en vue du respect des principes environnementaux visés au deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi et transmet son avis au maître d'ouvrage et au porteur de plan, de programme ou de projet ;
- h) Informe le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer des actes pris et des procédures d'ÉIE et d'ÉES en cours, et ce, tous les douze mois ;
- i) Exprime l'avis d'ÉIE ;
- j) Exprime son avis quant aux procédures d'ÉIE et d'ÉES interrégionales, étatiques et transfrontalières, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur en la matière.

Art. 4

(Dispositions générales en matière de procédure)

1. Les avis, autorisations, accords et éléments d'information nécessaires en vue de l'émission de l'avis d'ÉES ou de la prise de l'acte d'ÉIE peuvent être demandés par la structure compétente, s'il y a lieu, dans le cadre de conférences de services convoquées conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).
2. Dans le respect des délais minima prévus pour la consultation du public, la structure compétente peut, dans le cadre des procédures régies par les dispositions ci-dessous, conclure avec le maître d'ouvrage, les autres autorités compétentes en matière d'environnement ou le porteur de plan, de programme ou de projet des accords pour régler le déroulement des activités d'intérêt commun, aux fins de la simplification et de l'accroissement de l'efficacité des procédures.
3. Pour des raisons tenant au secret industriel ou commercial, le porteur de projet a la faculté de présenter à la structure compétente une demande motivée afin qu'une partie de la documentation relative au projet, à l'étude environnementale préliminaire ou à l'étude d'impact sur l'environnement ne soit pas rendue publique. Après avoir contrôlé les raisons évoquées par le porteur de projet, la structure compétente accueille ou rejette la demande susmentionnée par une décision motivée, compte tenu à la fois des exigences de protection des données et de l'intérêt public à la consultation de celles-ci. En tout état de cause, la structure compétente dispose de la documentation réservée suivant la législation en vigueur en la matière.

Art. 5

*(Disposizioni per il coordinamento e
la semplificazione dei procedimenti)*

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del d.lgs. 59/2005. È comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.
2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
3. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 14.

CAPO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA

Art. 6

(Ambito di applicazione della VAS)

1. Sono soggetti a VAS i seguenti piani e programmi che

Art. 5

*(Dispositions pour la coordination et
la simplification des procédures)*

1. La procédure de délivrance de l'autorisation environnementale intégrée et la procédure d'ÉIE sont coordonnées ; l'acte d'ÉIE tient lieu d'autorisation environnementale intégrée pour les projets dont l'évaluation relève de la Région et qui tombent sous le coup des dispositions de l'annexe I du décret législatif n° 59/2005. En tout état de cause, le public n'est consulté qu'une seule fois pour l'ensemble des deux procédures susmentionnées. En l'occurrence, l'étude d'impact sur l'environnement et les pièces de projet portent également les données visées au premier et au deuxième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 59/2005 et l'acte final précise les conditions et les mesures supplémentaires prévues par les articles 7 et 8 dudit décret. La phase d'instruction technique en vue de la délivrance de l'autorisation environnementale intégrée est toujours du ressort de la structure régionale compétente en matière de gestion des autorisations environnementales qui exerce, par ailleurs, les fonctions de contrôle, d'actualisation et de renouvellement des autorisations environnementales intégrées.
2. L'ÉES et l'ÉIE comprennent l'évaluation d'incidence visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007 (Loi communautaire 2007). Les contenus du rapport environnemental et de l'étude d'impact sur l'environnement doivent être complétés au sens du quatrième alinéa dudit art. 7. À cet effet, l'évaluation de la structure compétente porte également sur les fins de conservation prévues par l'évaluation d'incidence ou fait état de l'issue de ladite évaluation. Le public doit être explicitement informé de l'intégration des deux procédures en cause.
3. La vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 de la présente loi peut être menée, conformément aux dispositions du présent titre, dans le cadre de l'ÉES. En l'occurrence, le public doit être explicitement informé de l'intégration des deux procédures en cause.
4. L'étude d'impact sur l'environnement relative aux projets prévus par les plans ou les programmes ayant déjà fait l'objet d'une ÉES peut inclure les données et les analyses visées au rapport environnemental. Lors de la rédaction et de l'évaluation des projets, il y a lieu de tenir compte de la documentation et des conclusions de l'ÉES, ainsi que de l'issue du suivi visé à l'art. 14 de la présente loi.

CHAPITRE II
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATÉGIQUE

Art. 6

(Champ d'application de l'ÉES)

1. Sont soumis à l'ÉES les plans et les programmes sus-

possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- a) elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della caccia e della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 8/2007.
2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale nonché per le modifiche minori dei piani e programmi di cui al medesimo comma, la VAS è necessaria qualora la struttura competente valuti che possano comunque avere effetti negativi significativi sull'ambiente.
 3. La struttura competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente.
 4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente titolo:
 - a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - c) i piani di intervento conseguenti a dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di protezione civile;
 - d) le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali e intercomunali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
 5. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità di cui

ceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement et sur le patrimoine culturel, à savoir :

- a) Les plans et programmes d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant, pour les secteurs de l'agriculture, de la forêt, de la chasse et de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets et des eaux, des télécommunications, du tourisme, de la planification territoriale et urbanistique – y compris les variantes substantielles d'ordre général du plan régulateur général communal en matière urbanistique et paysagère (PRG) – et de la destination des sols et qui définissent le cadre de référence pour l'approbation, l'autorisation, la localisation ou, en tout état de cause, la réalisation des projets énumérés dans les annexes A et B de la présente loi ;
 - b) Les plans et programmes pour lesquels l'évaluation d'incidence au sens de l'art. 7 de la LR n° 8/2007 est estimée nécessaire, compte tenu des effets possibles sur les fins de conservation des sites classés zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des oiseaux sauvages et les sites d'importance communautaire (SIC) pour la protection des habitats naturels, de la flore et de la faune.
2. Les plans et les programmes visés au premier alinéa du présent article qui comportent l'utilisation d'aires restreintes à l'échelon local et les menues modifications des plans et des programmes visés audit alinéa sont soumis à l'ÉES lorsque la structure compétente estime qu'ils pourraient produire des effets négatifs notables sur l'environnement.
 3. La structure compétente évalue si les plans et les programmes autres que ceux visés au premier alinéa du présent article et définissant le cadre de référence pour l'autorisation des projets peuvent produire des effets négatifs notables sur l'environnement.
 4. Sont exclus du champ d'application du présent titre :
 - a) Les plans et les programmes exclusivement destinés à des fins de défense nationale, très urgents ou couverts par le secret d'État ;
 - b) Les plans et les programmes financiers ou budgétaires ;
 - c) Les plans d'action dérivant de la déclaration de l'état d'urgence ou de catastrophe au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de protection civile ;
 - d) Les variantes non substantielles des plans régulateurs généraux communaux et intercommunaux au sens de l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) qui apportent des variations visant à réduire les éventuels effets négatifs notables sur l'environnement.
 5. Lorsqu'elles ne comportent aucune variante, les pièces portant application des plans d'urbanisme ayant déjà fait l'objet d'une ÉES ne sont pas soumises à l'ÉES, ni à la

all'articolo 8. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di strumenti attuativi di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Art. 7
(Modalità di svolgimento)

1. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;
 - b) la concertazione di avvio del processo di VAS;
 - c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
 - d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
 - e) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
 - f) la decisione;
 - g) l'informazione sulla decisione;
 - h) il monitoraggio.
2. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Art. 8
(Verifica di assoggettabilità)

1. L'autorità procedente o il proponente trasmette alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un rapporto preliminare, redatto sulla base dei criteri di cui all'allegato C, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, con riferimento ai suddetti criteri.
2. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dal piano o programma, con riferimento agli effetti del piano o programma medesimo.
3. La struttura competente trasmette ai soggetti di cui al comma 2 il documento preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni.
4. La struttura competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato C e tenuto conto delle eventuali osservazioni

vérification d'applicabilité visée à l'art. 8 de la présente loi. Dans tous les autres cas, l'ÉES ou la vérification de l'applicabilité de celle-ci relativement aux pièces portant application des plans d'urbanisme concernent uniquement les aspects qui n'ont pas encore fait l'objet desdites procédures dans le cadre des plans d'urbanisme.

Art. 7
(Modalités de déroulement de la procédure)

1. L'ÉES est entamée par le maître d'ouvrage ou par le porteur de plan ou de programme en même temps que la procédure de formation dudit plan ou programme et comprend :
 - a) Une vérification d'applicabilité de l'ÉES, s'il y a lieu ;
 - b) La concertation de démarrage de la procédure d'ÉES ;
 - c) La rédaction du rapport environnemental ;
 - d) Les consultations et les concertations ;
 - e) L'évaluation du rapport environnemental et de l'issue des consultations ;
 - f) La décision ;
 - g) L'information sur la décision ;
 - h) Le suivi.
2. L'évaluation est effectuée pendant la phase préparatoire du plan ou du programme et avant l'approbation de celui-ci. Elle vise à garantir que les effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application dudit plan ou programme soient pris en compte pendant l'élaboration et avant l'approbation de celui-ci.

Art. 8
(Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉES)

1. Le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme transmet à la structure compétente, sur support papier et informatique, un rapport préliminaire rédigé sur la base des critères visés à l'annexe C et comprenant une description du plan ou du programme, ainsi que les informations et les données nécessaires à l'évaluation des effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application de la pièce en cause, compte tenu des critères susmentionnés.
2. La structure compétente indique, en collaboration avec le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme, les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement à consulter – sur la base des attributions et des responsabilités environnementales liées au sujet traité par le plan ou programme en cause – relativement aux effets de la pièce en question.
3. La structure compétente transmet aux organismes visés au deuxième alinéa ci-dessus la pièce préliminaire pour la collecte des éventuelles observations.
4. La structure compétente vérifie, sur la base des critères visés à l'annexe C et compte tenu des éventuelles obser-

ni di cui al comma 3, verifica se il piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.

5. La struttura competente, sentita l'autorità procedente, entro sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, esprime il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Regione.
7. Al fine di contemperare gli interessi pubblici perseguiti con la VAS con quelli in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, il risultato della verifica di assoggettabilità per i piani o programmi aventi ad oggetto le varianti sostanziali al PRG di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/1998, è reso pubblico:
 - a) unitamente alla pubblicazione di cui all'articolo 11, comma 2, in caso di assoggettabilità;
 - b) con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, in caso di non assoggettabilità.

Art. 9

(Concertazione di avvio del processo di VAS)

1. Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia, su supporto cartaceo e informatico, alla struttura competente una relazione metodologica preliminare sui possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, redatta ai sensi dell'allegato D.
2. L'autorità procedente o il proponente avvia una consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani o programmi, con la struttura competente e gli altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, sulla base della relazione di cui al comma 1.
3. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, ove non già individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e sulla base dei criteri ivi stabiliti, individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale ai quali trasmettere la relazione di cui al comma 1, onde acquisirne le eventuali osservazioni, da rendersi nei termini concordati e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima relazione.

vations collectées au sens du troisième alinéa ci-dessus, si le plan ou programme en cause peut produire des effets notables sur l'environnement.

5. Le maître d'ouvrage entendu dans les soixante jours qui suivent la transmission au sens du premier alinéa du présent article, la structure compétente exprime son avis et décide si le plan ou programme est soumis ou non à la procédure d'ÉES et, s'il y a lieu, fixe les prescriptions y afférentes.
6. Les résultats de la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉES, y compris les motivations y afférentes, sont publiés sur le site web de la Région.
7. Afin de concilier les intérêts publics poursuivis par l'ÉES avec les intérêts liés à la planification urbanistique et territoriale, le résultat de la vérification d'applicabilité aux plans et programmes portant sur les variantes substantielles des PRG au sens du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est publié :
 - a) Parallèlement à l'avis visé au deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi, en cas d'applicabilité de l'ÉES ;
 - b) Suivant les modalités visées à l'art. 15 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi, en cas de non-applicabilité de l'ÉES.

Art. 9

(Concertation de démarrage de la procédure d'ÉES)

1. Aux fins de la définition de la portée et du niveau de détail des informations à insérer dans le rapport environnemental, le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme envoie, sur support papier et informatique, à la structure compétente un rapport méthodologique préliminaire sur les effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application du plan ou du programme en cause, rédigé au sens de l'annexe D de la présente loi.
2. Le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme entame une procédure de consultation dès les phases préliminaires de l'élaboration du plan ou du programme en cause, avec la structure compétente et les autres organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, sur la base du rapport visé au premier alinéa du présent article.
3. En collaboration avec le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme, la structure compétente indique, lorsqu'ils n'auraient pas encore été établis au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi et sur la base des critères visés audit alinéa, les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement auxquels elle transmet le rapport évoqué au premier alinéa ci-dessus afin qu'ils puissent lui communiquer leurs éventuelles observations dans les délais établis d'un commun accord et, en tout état de cause, au plus tard le trentième jour qui suit la réception dudit rapport.

4. La consultazione, salvo ove diversamente concordato, anche in relazione alle osservazioni eventualmente sollevate dai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, si conclude entro novanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma 1, con la definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale di cui all'articolo 10.

Art. 10
(Redazione del rapporto ambientale)

1. La redazione del rapporto ambientale spetta all'autorità procedente o al proponente.
2. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale, con particolare riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile, stabiliti dall'Unione europea, dai trattati e dai protocolli internazionali, nonché dalle disposizioni normative o programmatiche statali o regionali.
3. Il rapporto ambientale concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma e indica i criteri di compatibilità ambientale, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio. Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta, ai sensi dell'allegato E, gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
4. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Art. 11
(Partecipazione)

1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell'avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal Comune proponente.

4. Sauf accord contraire en fonction, entre autres, des observations éventuellement formulées par les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, la procédure de consultation s'achève dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission du rapport visé au premier alinéa du présent article, par la définition des éléments devant être inclus dans le rapport environnemental visé à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 10
(Rédaction du rapport environnemental)

1. Le rapport environnemental est rédigé par le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme.
2. Le rapport environnemental fait partie intégrante du plan ou du programme et accompagne toute la procédure d'élaboration et d'approbation de ceux-ci pour prouver que les facteurs environnementaux ont été pris en compte dans le processus décisionnel, eu égard notamment aux programmes de développement durable en vigueur, dérivant des décisions de l'Union européenne, des traités et des protocoles internationaux, ainsi que des dispositions ou des programmes étatiques et régionaux.
3. Le rapport environnemental concourt à la définition des objectifs et des stratégies du plan ou du programme et indique les critères de compatibilité environnementale, ainsi que les indicateurs environnementaux de référence et les modalités de suivi. Le rapport environnemental indique, décrit et évalue, aux termes de l'annexe E de la présente loi, les effets notables que l'application du plan ou du programme proposé pourrait avoir sur l'environnement, de même que les alternatives raisonnables susceptibles d'être adoptées compte tenu des objectifs visés et du domaine territorial en cause.
4. Le rapport environnemental tient compte du niveau des connaissances et des méthodes d'évaluation actuelles, des contenus et du niveau de détail du plan ou du programme. Afin que toute duplication de l'évaluation soit évitée, il y a lieu d'utiliser, lorsqu'ils sont pertinents, les approfondissements déjà effectués et les informations obtenues soit dans le cadre des procédures de prise de décision d'un autre niveau, soit en application d'autres dispositions.

Art. 11
(Participation)

1. La proposition de plan ou de programme, assortie du rapport environnemental et d'une synthèse non technique de celui-ci, est transmise sur support papier et informatique à la structure compétente qui informe de la réception du dossier les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, afin que ces derniers puissent exprimer leurs observations dans les délais visés au sixième alinéa du présent article. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, la proposition de plan ou de programme coïncide avec le texte préliminaire adopté par la Commune qui agit en qualité de porteur du plan ou du programme.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:
 - a) il titolo della proposta di piano o di programma;
 - b) il proponente;
 - c) l'autorità procedente;
 - d) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il Comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del Comune stesso; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.
4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell'autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell'autorità procedente o del proponente.
6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all'autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 12

(Procedimento di valutazione ambientale strategica)

1. La struttura competente, in collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente, cura l'istruttoria, valuta la documentazione presentata e le osservazioni pervenu-

2. Parallèlement à la transmission au sens du premier alinéa ci-dessus, le maître d'ouvrage ou le porteur du plan ou du programme veille à la publication dans le Bulletin officiel de la Région d'un avis portant :
 - a) Le titre de la proposition de plan ou de programme ;
 - b) Le porteur du plan ou du programme ;
 - c) Le maître d'ouvrage ;
 - d) L'adresse des bureaux où le plan ou le programme en cause, le rapport environnemental et la synthèse non technique peuvent être consultés.
3. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, la Commune qui agit en qualité de porteur du plan ou du programme assure, parallèlement à la transmission au sens du premier alinéa et à la publication au sens du deuxième alinéa du présent article, la publicité des actes de la variante adoptée et de la délibération y afférente en les mettant à la disposition du public qui peut les consulter au secrétariat communal. L'adoption fait immédiatement l'objet d'un communiqué qui est envoyé aux organes d'information à l'échelle locale ou régionale. Quiconque a la faculté de présenter des observations, dans l'intérêt public, jusqu'à expiration des délais visés au sixième alinéa du présent article.
4. Le plan ou programme, le rapport environnemental et le rapport de synthèse sont mis à la disposition des organismes compétents en matière de territoire et d'environnement ainsi que du public, qui peuvent les consulter aux bureaux de la structure compétente, du maître d'ouvrage et du porteur du plan ou du programme et formuler leurs observations.
5. La structure compétente publie les actes relatifs à la proposition de plan ou de programme sur le site web de la Région et un lien avec le site web du maître d'ouvrage ou du porteur du plan ou du programme.
6. Dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis visé au deuxième alinéa du présent article ou bien, en cas de variante substantielle d'un PRG, la publication au sens du troisième alinéa ci-dessus, quiconque peut consulter la proposition de plan ou de programme, ainsi que le rapport environnemental y afférent, et présenter à la structure compétente et au maître d'ouvrage ou au porteur du plan ou du programme ses observations ou de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation.
7. Les procédures de mise à la disposition, de publicité et de participation au sens de la législation en vigueur en matière de plans et de programmes spécifiques sont coordonnées avec les dispositions du présent titre, afin que toute duplication soit évitée.

Art. 12

(Procédure d'évaluation environnementale stratégique)

1. En collaboration avec le maître d'ouvrage ou le porteur du plan ou du programme, la structure compétente veille à l'instruction du dossier, évalue la documentation dé-

te ed esprime il parere entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Ove necessario, l'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con la struttura competente, provvedono, sulla base del parere di cui al comma 1, alla revisione del piano o del programma, al fine di presentarli per l'approvazione. Nella revisione possono essere coinvolti altri soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il Comune proponente, a seguito del parere di cui al comma 1, nonché degli eventuali adeguamenti apportati alla variante, adotta il testo definitivo della medesima.
4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo competente per l'approvazione del piano o del programma.

Art. 13
*(Informazione sull'approvazione
del piano o del programma)*

1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene:
 - a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
 - b) la dichiarazione di sintesi;
 - c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14.
2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.

Art. 14
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.
2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente o dal proponente e i relativi risultati devono essere tra-

posée et les observations présentées et exprime son avis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration des délais visés au sixième alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

2. Si besoin est, le maître d'ouvrage et le porteur du plan ou du programme veillent, en collaboration avec la structure compétente, à la révision de la pièce en cause au vu de l'avis visé au premier alinéa du présent article aux fins de la présentation de celle-ci pour son approbation. D'autres organismes compétents en matière de territoire et d'environnement peuvent prendre part à ladite révision.
3. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, la Commune qui agit en qualité de porteur de plan ou de programme procède, au vu de l'avis visé au premier alinéa du présent article et des éventuelles modifications apportées à ladite variante, à l'adoption du texte définitif de celle-ci.
4. Le plan ou le programme, le rapport environnemental, l'avis visé au premier alinéa du présent article et la documentation collectée dans le cadre de la procédure de consultation sont transmis à l'organe compétent à l'effet d'approuver ledit plan ou programme.

Art. 13
*(Information quant à l'approbation
du plan ou du programme)*

1. L'acte d'approbation du plan ou du programme porte :
 - a) L'avis exprimé par la structure compétente au sens du premier alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;
 - b) La déclaration de synthèse ;
 - c) Les mesures adoptées en vue du suivi au sens de l'art. 14 ci-dessous.
2. Le maître d'ouvrage veille à la publication dans le Bulletin officiel de la Région de l'avis informant le public du fait que le plan ou le programme a été approuvé ainsi que du lieu où celui-ci et la documentation ayant fait l'objet de l'instruction peuvent être consultés. Ledit avis est également publié sur les sites web de la Région, du maître d'ouvrage et du porteur du plan ou du programme.

Art. 14
(Suivi)

1. Le suivi permet le contrôle des effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application du plan ou du programme approuvé ainsi que la vérification de la réalisation des objectifs de durabilité poursuivis, aux fins, entre autres, de la détection rapide des effets négatifs imprévus et de l'établissement, par la structure compétente, des mesures de correction nécessaires.
2. Le suivi est assuré par le maître d'ouvrage ou par le porteur du plan ou du programme et les résultats y afférents

- smessi periodicamente alla struttura competente per consentirne la valutazione.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, il monitoraggio di cui al comma 1 è effettuato dal Comune proponente.
 4. Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.
 5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente.
 6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono messe a disposizione anche nell'ambito del sistema informativo territoriale e tenute in conto nel caso di eventuali modificazioni al piano o programma e, comunque, sono sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

CAPO III VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15 (Ambito di applicazione della VIA)

1. Sono soggetti a VIA i seguenti progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente:
 - a) i progetti di cui all'allegato A e le loro modifiche sostanziali;
 - b) i progetti che risultano assoggettabili a VIA ai sensi dell'articolo 17.
2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
 - a) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

- doivent être transmis périodiquement à la structure compétente, en vue de leur évaluation.
3. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, le suivi visé au premier alinéa du présent article est assuré par la Commune qui agit en qualité de porteur de plan ou de programme.
 4. Le plan ou le programme indique les responsabilités et les ressources financières nécessaires à la réalisation et à la gestion du suivi.
 5. Les modalités de déroulement et les résultats du suivi, ainsi que les éventuelles mesures de correction adoptées au sens du premier alinéa du présent article sont publiés sur les sites web de la Région, du maître d'ouvrage et du porteur de plan ou de programme.
 6. Les informations collectées dans le cadre du suivi sont insérées dans le système d'information territoriale, sont prises en compte dans les éventuelles modifications du plan ou du programme et, en tout état de cause, sont toujours indiquées dans la documentation pour les actes de planification ou de programmation ultérieurs.

CHAPITRE III ÉVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Art. 15 (Champ d'application de l'ÉIE)

1. Sont soumis à l'ÉIE les projets susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, à savoir :
 - a) Les projets visés à l'annexe A de la présente loi et leurs modifications substantielles ;
 - b) Les projets susceptibles d'être soumis à l'ÉIE au sens de l'art. 17 ci-dessous.
2. Pour ce qui est des projets visés aux annexes A et B de la présente loi et relatifs à des travaux à réaliser dans les espaces naturels protégés au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre sur les espaces protégés) et de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions en matière de création d'espaces protégés), les limites dimensionnelles prévues sont réduites de 50 p. 100.
3. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les travaux décidés par voie d'urgence au sens du deuxième et du cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi n° 225 du 24 février 1992 (Institution du service national de la protection civile), uniquement aux fins de la protection de la sécurité des personnes et de la sécurisation des immeubles face à un danger imminent ou à la suite d'une calamité. En l'occurrence, la structure compétente, sur la base de la documentation transmise par les autorités qui prennent les mesures en cause :
 - a) Met à la disposition du public concerné les informations relatives à la décision de non-application de la procédure et les raisons y afférentes ;

- b) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

Art. 16
(Modalità di svolgimento)

1. La VIA è avviata dal proponente e comprende:
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ove previsto;
 - b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
 - c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
 - d) lo svolgimento di consultazioni e concertazioni;
 - e) la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
 - f) la decisione;
 - g) l'informazione sulla decisione;
 - h) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Art. 17
(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:
 - a) i progetti di cui all'allegato B;
 - b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;
 - c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.
2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.
3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.
4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.
5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure,

- b) Informe la Commission européenne, par l'intermédiaire du Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, des raisons de la non-application de la procédure et joint au dossier les informations mises à la disposition du public.

Art. 16
(Modalités de déroulement de la procédure)

1. La procédure d'ÉIE est entamée par le porteur de projet et comprend :
 - a) Une vérification d'applicabilité de l'ÉIE, s'il y a lieu ;
 - b) La définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement ;
 - c) La présentation et la publication du projet ;
 - d) Les consultations et les concertations ;
 - e) L'évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et de l'issue des consultations ;
 - f) La décision ;
 - g) L'information sur la décision ;
 - h) Le suivi.
2. En ce qui concerne les projets insérés dans des plans ou des programmes pour lesquels la procédure d'ÉES s'est achevée positivement, l'ÉIE négative et tout écart dans l'évaluation d'élément ayant déjà fait l'objet de l'ÉES sont dûment motivés.

Art. 17
(Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE)

1. Sont soumis à la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE :
 - a) Les projets visés à l'annexe B de la présente loi ;
 - b) Les modifications substantielles des projets visés aux annexes A et B de la présente loi ;
 - c) Les projets ne relevant pas des lettres a et b ci-dessus, pour lesquels la vérification est demandée par le porteur de projet ou par la Commune territorialement concernée.
2. Le porteur du projet transmet à la structure compétente, sur support papier, l'avant-projet assorti d'une copie papier et d'une copie informatique de l'étude environnementale préliminaire rédigée au sens de l'annexe G de la présente loi.
3. Dans les dix jours qui suivent la réception des pièces visées au deuxième alinéa du présent article, la structure compétente vérifie la complétude de celles-ci et demande les compléments éventuellement nécessaires, en précisant les délais de présentation y afférents.
4. La structure compétente indique les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement à consulter pour la collecte des éventuelles observations.
5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article ou,

qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.

6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. Il proponente, al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, può richiedere, mediante apposita istanza, una fase di consultazione con la struttura competente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il proponente deve presentare alla struttura competente, su supporto cartaceo e informatico, un piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, corredato:
 - a) del progetto preliminare;
 - b) dello studio preliminare ambientale, comprensivo dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.
3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, nella quale:
 - a) verifica, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali incompatibilità con la normativa vigente;
 - b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
 - c) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.

lorsque des compléments ont été demandés, la présentation de ceux-ci, la structure compétente vérifie, sur la base des éléments énumérés à l'annexe F de la présente loi et des observations parvenues, les impacts notables sur l'environnement que le projet peut produire et décide si celui-ci est soumis ou non à la procédure d'ÉIE.

6. Si le projet n'a pas d'impact négatif notable sur l'environnement, la structure compétente exclut la procédure d'ÉIE et, s'il y a lieu, fixe les prescriptions y afférentes. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions visées aux articles de 18 à 26 de la présente loi.
7. L'acte attestant les résultats de la vérification d'applicabilité et les motivations y afférentes est intégralement publié sur le site web de la Région et fait l'objet d'un avis synthétique publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 18
(Définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement)

1. Aux fins de la définition de la portée et du niveau de détail des informations à insérer dans l'étude d'impact sur l'environnement, ainsi que des méthodologies à adopter, le porteur du projet peut présenter une demande ad hoc pour l'ouverture d'une phase de consultation avec la structure compétente et les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement.
2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, le porteur du projet doit présenter à la structure compétente, sur support papier et informatique, un plan de travail pour la rédaction de l'étude d'impact sur l'environnement, assorti :
 - a) De l'avant-projet ;
 - b) De l'étude environnementale préliminaire, comprenant la liste de tous les avis, autorisations, visas et accords, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages et travaux en cause.
3. La structure compétente entame une phase de consultation avec le porteur du projet et les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, dans le cadre de laquelle :
 - a) Elle vérifie, sur la base de la documentation disponible et compte tenu, entre autres, de la localisation des travaux prévus par le projet, s'il existe des incompatibilités avec les dispositions en vigueur ;
 - b) Elle examine les options possibles, y compris l'option zéro ;
 - c) Elle se prononce sur les conditions d'élaboration du projet, ainsi que sur le niveau de détail et sur les méthodologies à adopter dans l'étude d'impact sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation disponibles et de la possibilité pour le porteur du projet de collecter les données requises.

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Art. 19
(Studio di impatto ambientale)

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, sono a carico del proponente.
2. Lo studio di impatto ambientale è predisposto secondo le indicazioni di cui all'allegato H e nel rispetto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, qualora attivata.
3. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentire un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.

Art. 20
(Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza di VIA è presentata alla struttura competente dal proponente ed è corredata:
 - a) del progetto definitivo;
 - b) dello studio di impatto ambientale;
 - c) della sintesi non tecnica;
 - d) dell'elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o dell'intervento.
2. Dei documenti di cui al comma 1 deve, altresì, essere presentata copia conforme all'originale su supporto informatico.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la struttura competente verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni, determinando, in accordo con il proponente, il termine entro cui presentarle. Decorso tale termine senza che siano state presentate integrazioni, il progetto si intende non presentato. Nel medesimo termine, la struttura competente individua i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da coinvolgere ai sensi dell'articolo 22.
4. La documentazione di cui al comma 1, eventualmente integrata ai sensi del comma 3, è depositata dal proponente presso gli uffici della struttura competente nel numero di copie dalla medesima richiesto e presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento.

4. La phase de consultation s'achève dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande visée au premier alinéa du présent article.

Art. 19
(Étude d'impact sur l'environnement)

1. La rédaction de l'étude d'impact sur l'environnement et de toutes les autres pièces à élaborer pendant les différentes phases de la procédure relève du porteur de projet.
2. L'étude d'impact sur l'environnement est rédigée suivant les indications visées à l'annexe H de la présente loi et dans le respect des résultats de la consultation éventuellement ouverte au sens de l'art. 18 ci-dessus.
3. L'étude d'impact sur l'environnement est assortie d'une synthèse non technique des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles du projet, ainsi que des données et des informations contenues dans celle-ci. La documentation doit être établie de manière à ce qu'elle soit aisément compréhensible et reproductible par le public.

Art. 20
(Présentation de la demande)

1. La demande d'ÉIE est présentée à la structure compétente par le porteur du projet, assortie :
 - a) Du projet définitif ;
 - b) De l'étude d'impact sur l'environnement ;
 - c) De la synthèse non technique ;
 - d) De la liste de tous les avis, autorisations, visas et accords, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages et travaux en cause.
2. Une copie conforme à l'original des pièces visées au premier alinéa ci-dessus doit également être présentée sur support informatique.
3. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande visée au premier alinéa ci-dessus, la structure compétente vérifie la complétude de la documentation et demande les compléments éventuellement nécessaires, en précisant le délai de présentation y afférents, établi de concert avec le porteur du projet. À défaut de présentation desdits compléments à l'issue du délai imparti, le projet est considéré comme non présenté. Dans ce même délai, la structure compétente indique les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement à consulter au sens de l'art. 22 de la présente loi.
4. Le porteur du projet dépose la documentation visée au premier alinéa du présent article, éventuellement complétée au sens du troisième alinéa ci-dessus, aux bureaux de la structure compétente, en un nombre d'exemplaires correspondant à celui demandé par ladite structure, et des Communes sur le territoire desquels les ouvrages ou travaux doivent être réalisés.

5. La struttura competente, contestualmente al deposito di cui al comma 4, provvede a:
 - a) dare notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nonché mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Tali pubblicazioni devono contenere le informazioni essenziali relative al progetto, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
 - b) trasmettere l'istanza, completa degli allegati, ai soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale o relativi al patrimonio culturale.
6. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione e per la valutazione e la decisione.
7. A cura del proponente, su di un quotidiano a diffusione regionale, deve essere data comunicazione dell'avvenuto deposito ed essere fornita una breve descrizione del progetto, con l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza.
8. Sul sito web della Regione è pubblicato e aggiornato l'iter del procedimento ed è data notizia dell'eventuale presentazione di modifiche sostanziali e integrazioni del progetto.

Art. 21
(Consultazione con il pubblico)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
2. La struttura competente può disporre che la consultazione per l'esame dello studio di impatto ambientale avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini procedurali.
3. L'inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini del provvedimento di VIA.

Art. 22
(Concertazione con i soggetti competenti
in materia territoriale ed ambientale)

1. I soggetti competenti in materia territoriale ed ambienta-

5. La structure compétente veille au dépôt au sens du quatrième alinéa ci-dessus, ainsi qu'à :
 - a) La publication d'un avis relatif audit dépôt sur le site web de la Région, au Bulletin officiel de la Région et au tableau d'affichage des Communes concernées. Ledit avis doit porter les informations essentielles relatives au projet et indiquer les bureaux où les actes peuvent être intégralement consultés et les délais de présentation des éventuelles observations ;
 - b) La transmission de la demande susmentionnée, assortie de ses annexes, aux organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, lorsque la réalisation du projet prévoit l'obtention d'avis, d'autorisations, de visas et d'accords, quelle qu'en soit la dénomination, relativement à l'environnement ou au patrimoine culturel.
6. Les délais pour l'information et la participation ainsi que pour l'évaluation et la décision courent à compter de la date de publication de l'avis susmentionné au Bulletin officiel de la Région.
7. Le porteur du projet fait publier dans un quotidien à diffusion régionale une communication relative au dépôt au sens des dispositions susmentionnées et fournit une description succincte du projet indiquant l'adresse des bureaux où les actes peuvent être intégralement consultés.
8. L'état d'avancement de la procédure est publié et actualisé sur le site web de la Région, qui fait également état de toute modification substantielle et de tout complément du projet.

Art. 21
(Consultation du public)

1. Dans les soixante jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région au sens de la lettre a du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus, quiconque peut consulter le projet et l'étude d'impact y afférente et présenter ses observations ou de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation.
2. La structure compétente peut décider que la consultation de l'étude d'impact sur l'environnement ait lieu dans le cadre d'une enquête publique, sans pour autant interrompre ou suspendre les délais de la procédure.
3. L'enquête au sens du deuxième alinéa ci-dessus s'achève par un rapport sur les travaux effectués et un avis sur les résultats obtenus, qui sont pris en compte et évalués aux fins de l'acte d'ÉIE.

Art. 22
(Concertation avec les organismes compétents
en matière de territoire et d'environnement)

1. Les organismes compétents en matière de territoire et

le rendono le proprie determinazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi eventualmente indetta dalla struttura competente.

Art. 23
*(Valutazione dello studio di impatto ambientale
e degli esiti della consultazione)*

1. La fase di valutazione deve essere svolta entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.
2. La struttura competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, nonché le risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e della concertazione di cui all'articolo 22, tenendone conto nel parere di VIA.
3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione e della concertazione, può richiedere alla struttura competente:
 - a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;
 - b) di modificare o integrare i documenti presentati.
4. Nel termine di cui al comma 3, la struttura competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.
5. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della struttura medesima.
6. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 3 e 4, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.
7. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

d'environnement prennent leurs décisions dans les quarante-cinq jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région au sens de la lettre a du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus ou dans le cadre de la conférence de services éventuellement convoquée par la structure compétente.

Art. 23
*(Évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement
et des résultats de la consultation)*

1. La phase d'évaluation doit s'achever dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi.
2. La structure compétente prend en considération et évalue la documentation déposée, ainsi que les résultats de la consultation au sens de l'art. 21 de la présente loi et de la concertation au sens de l'art. 22 ci-dessus, compte tenu de l'avis de compatibilité.
3. Dans les trente premiers jours de la phase d'évaluation, le porteur du projet, sur la base des résultats de la consultation et de la concertation, peut demander à la structure compétente :
 - a) Une brève rencontre avec les sujets ayant déposé des avis ou des observations ; le procès-verbal de ladite rencontre est versé au dossier et évalué en vue de l'adoption de l'acte d'ÉIE ;
 - b) Des modifications ou des compléments de la documentation présentée.
4. Dans le délai visé au troisième alinéa ci-dessus, la structure compétente peut demander au porteur du projet de compléter, en une seule fois, la documentation présentée.
5. Aux fins des modifications et des compléments visés au troisième et au quatrième alinéa ci-dessus, la structure compétente impartit un délai qui ne saurait dépasser les soixante jours, sauf prolongation accordée sur demande motivée du porteur du projet et sur évaluation de ladite structure.
6. Lorsqu'elle juge important que le public connaisse les contenus des modifications et des compléments visés au troisième et au quatrième alinéa ci-dessus, la structure compétente l'informe de la présentation de ceux-ci suivant les modalités évoquées à la lettre a du cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi et veille à ce que le porteur du projet en dépose une copie aux bureaux des Communes sur le territoire desquelles les ouvrages ou travaux seront réalisés. En l'occurrence, quiconque peut présenter ses observations dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis y afférent.
7. La présentation des modifications ou des compléments entraîne la suspension des délais d'adoption de l'acte d'ÉIE, qui reprennent à courir à compter de la date de ladite présentation ou de la date d'expiration du délai visé au sixième alinéa ci-dessus.

8. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.

Art. 24
(Decisione)

1. La struttura competente conclude la fase di VIA con parere, da trasmettere alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23, comma 1, per l'adozione del provvedimento di VIA, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedurali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.
2. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.
3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla Giunta regionale su istanza del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

Art. 25
(Informazione sulla decisione)

1. Il provvedimento di VIA è pubblicato per estratto, a cura della struttura competente, nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
2. Il provvedimento di VIA deve, inoltre, essere pubblicato integralmente sul sito web della Regione, con l'indicazione della sede ove prendere visione della documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Art. 26
(Monitoraggio)

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Il proponente deve comunicare alla struttura competente i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive proposte.
3. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti si-

8. Au cas où il s'avérerait nécessaire de procéder à des contrôles ou à des enquêtes particulièrement complexes, la structure compétente prolonge le délai de la procédure d'évaluation jusqu'à un maximum de soixante jours supplémentaires par rapport au délai visé au premier alinéa du présent article et en informe le porteur du projet.

Art. 24
(Décision)

1. La structure compétente achève la procédure d'ÉIE par un avis qui est transmis au Gouvernement régional au moins trente jours avant l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi en vue de l'adoption de l'acte d'ÉIE, sans préjudice des éventuelles suspensions ou prolongations des délais décidées au sens dudit art. 23.
2. L'acte d'ÉIE porte les conditions de réalisation, d'exploitation et de désaffectation des ouvrages.
3. Sans préjudice des cas visés au troisième alinéa de l'art. 15 de la présente loi, les travaux ne peuvent démarrer avant l'adoption de l'acte d'ÉIE. Les travaux de réalisation des projets soumis à évaluation doivent démarrer dans les cinq ans qui suivent la publication de l'acte d'ÉIE. Compte tenu des caractéristiques du projet, ledit acte peut prévoir une période plus longue. À l'issue de ladite période, la procédure d'ÉIE doit être répétée, sauf prolongation accordée par le Gouvernement régional à la demande du porteur du projet.

Art. 25
(Information quant à la décision)

1. La structure compétente veille à la publication au Bulletin officiel de la Région d'un extrait de l'acte d'ÉIE. Les délais de recours juridictionnel dont peuvent bénéficier les intéressés courent à compter de la date de ladite publication.
2. L'acte d'ÉIE doit, par ailleurs, être intégralement publié sur le site web de la Région, qui doit également indiquer le lieu où la documentation ayant fait l'objet de l'instruction et des différentes évaluations peut être consultée.

Art. 26
(Suivi)

1. L'acte d'ÉIE inclut toutes les indications nécessaires pour la conception et le déroulement des activités de contrôle et de suivi des impacts.
2. Le suivi des impacts est assuré par le porteur du projet, sur la base des indications de l'acte d'ÉIE. Le porteur du projet doit communiquer à la structure compétente les résultats du suivi et les éventuelles mesures de correction qu'il propose.
3. Le suivi assure le contrôle des impacts notables provo-

gnificativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.

CAPO IV CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 (Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura competente spetta la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'ARPA.

Art. 28 (Sanzioni)

1. Chiunque realizzi un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del presente titolo in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 ovvero del provvedimento di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 60.000.
2. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, violi le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 17 o dal provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 30.000.
3. Qualora siano state accertate le violazioni di cui ai commi 1 e 2, la struttura competente dispone la sospensione dei lavori e, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello eventualmente conseguente all'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, può disporre a cura e spese del proponente, definendone i termini e le modalità:
 - a) nel caso di cui al comma 1, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale;
 - b) nel caso di cui al comma 2, l'adeguamento dell'opera o dell'intervento alle prescrizioni impartite.

qués sur l'environnement par les ouvrages ou les travaux approuvés, ainsi que le respect des prescriptions relatives à la compatibilité de ceux-ci avec l'environnement, afin notamment que les impacts négatifs imprévus soient immédiatement détectés et que la structure compétente puisse prescrire les mesures de correction nécessaires.

4. Les modalités de déroulement du suivi, les résultats de celui-ci et les éventuelles mesures de correction doivent faire l'objet d'une communication sur le site web de la Région.

CHAPITRE IV CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 27 (Vigilance et contrôle)

1. Sans préjudice des attributions que l'État reconnaît aux officiers et aux agents de police judiciaire, la structure compétente assure la vigilance et le contrôle sur le respect des dispositions visées au présent titre, s'il y a lieu, avec la collaboration des Communes, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de l'ARPE, conformément aux attributions respectives.

Art. 28 (Sanctions)

1. Quiconque réalise un ouvrage ou des travaux tombant sous le coup des dispositions du présent titre à défaut de vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 ci-dessus ou d'acte d'ÉIE est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 10 000 à 60 000 euros.
2. Quiconque viole, lors de la réalisation d'un ouvrage ou de travaux, soit les prescriptions établies dans le cadre de la vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 de la présente loi ou de l'acte d'ÉIE, soit les prescriptions établies dans le cadre des mesures de correction adoptées pendant le suivi est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 5 000 à 30 000 euros.
3. Lorsque des violations au sens du premier et du deuxième alinéa du présent article sont constatées, la structure compétente ordonne la suspension des travaux et, après avoir évalué l'envergure du dommage environnemental provoqué ainsi que de celui qui pourrait être provoqué par l'application des sanctions visées au présent alinéa, peut ordonner – en définissant les délais et les modalités de réalisation y afférents – les mesures indiquées ci-dessous, qui sont appliquées par les soins et aux frais du porteur du projet :
 - a) Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, démolition des ouvrages et remise en état des lieux et de l'environnement ;
 - b) Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent ar-

4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 3, la struttura competente ne dà notizia al Presidente della Regione per l'attivazione delle procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'articolo 27.
6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. In ogni caso, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di VAS e di VIA, avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
2. La VAS e la VIA costituiscono, per i piani, i programmi e i progetti di opere e interventi cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione.
3. Ogni riferimento alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente titolo.

Art. 30 (Abrogazioni e modificazioni di leggi)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la l.r. 14/1999;
 - b) l'articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle fun-

ticle, mise en conformité des ouvrages et des travaux avec les prescriptions imparties.

4. En cas d'inaction face aux dispositions du troisième alinéa ci-dessus, la structure compétente informe le président de la Région en vue du démarrage des procédures nécessaires pour l'exécution, aux frais du défaillant, desdites dispositions soit par les moyens de l'Administration régionale, soit par l'intermédiaire d'une entreprise, lorsque les travaux ne sauraient être réalisés en régie directe.
5. Les sanctions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont infligées par le président de la Région, sur la base des enquêtes effectuées par les organismes chargés de la vigilance et du contrôle au sens de l'art. 27 ci-dessus.
6. Les sanctions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont appliquées suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).
7. En tout état de cause, les sanctions prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur demeurent applicables.

CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29 (Dispositions transitoires et finales)

1. Les procédures d'ÉES et d'ÉIE entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur démarrage.
2. L'ÉES et l'ÉIE précèdent la procédure d'autorisation ou d'approbation des plans, des programmes et des projets d'ouvrages et de travaux tombant sous le coup des dispositions de la présente loi ou en font partie intégrante.
3. Toutes les références à la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement) contenues dans les lois ou les règlements régionaux doivent s'entendre comme se rapportant aux dispositions correspondantes du présent titre.

Art. 30 (Abrogation et modification de lois)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :
 - a) La LR n° 14/1999 ;
 - b) L'art. 17 de la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 portant dispositions en matière d'exercice des fonc-

- zioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive);
- c) l'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
2. Alla l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5 dell'articolo 5, le parole: «dell'impatto» sono soppresse;
- b) il comma 7 dell'articolo 14 è abrogato;
- c) al comma 7 dell'articolo 29, le parole: «di impatto» sono soppresse.
3. L'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Procedura per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale,

tions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices ;

- c) L'art. 28 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales.
2. La LR n° 11/1998 subit les modifications suivantes :
- a) Au cinquième alinéa de l'art. 5, les mots : « de l'impact » sont supprimés ;
- b) Le septième alinéa de l'art. 14 est abrogé ;
- c) Au septième alinéa de l'art. 29, les mots : « de l'impact » sont supprimés.
3. L'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles de PRG)

1. Les variantes substantielles du PRG sont soumises à la vérification de l'applicabilité de l'ÉES au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière.
2. Les variantes substantielles qui, à la suite de la vérification au sens du 1^{er} alinéa du présent article, doivent être soumises à l'ÉES et, en tout état de cause, les variantes substantielles ayant un caractère général sont rédigées et adoptées suivant les procédures prévues par les dispositions régionales en vigueur en matière d'ÉES.
3. Pour ce qui est des variantes substantielles qui, à la suite de la vérification au sens du 1^{er} alinéa du présent article, ne sont pas soumises à l'ÉES, la Commune concernée dresse une ébauche de variante substantielle du PRG et définit les critères et les contenus fondamentaux de celle-ci. L'ébauche susmentionnée inclut un rapport attestant la conformité de la variante aux principes, fins et dispositions de la présente loi et des documents de planification territoriale et paysagère de la Région.
4. L'ébauche de variante visée au 3^e alinéa ci-dessus est soumise à une évaluation préliminaire, selon les modalités et les délais visés au 5^e et au 6^e alinéa du présent article, et, parallèlement et d'une manière coordonnée, à la procédure de concertation avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage.
5. Aux fins d'une consultation préalable complète, la structure régionale compétente en matière d'urbanisme assure l'instruction du dossier et recueille les avis et les observations de l'ensemble des structures régionales concernées par le contenu de la variante substantielle. Le résultat de l'instruction est évalué par une conférence de planification, dont les modalités de fonctionnement sont établies par délibéra-

convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.

6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.
7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.
9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attingono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.
10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante so-

tion du Gouvernement régional, qui est convoquée par le responsable de procédure et à laquelle participent les responsables des structures régionales compétentes en matière d'environnement, d'urbanisme, de protection du paysage, de biens culturels, de programmation régionale, de servitudes hydrogéologiques et de sauvegarde de l'environnement, ainsi que tout autre expert dont la présence serait jugée utile par le responsable de procédure, sur la base des contenus de la variante substantielle en cause. La conférence susmentionnée s'adjoint le syndic de la commune ayant adopté la variante en question, ou son délégué.

6. Les opérations visées au 5^e alinéa ci-dessus s'achèvent dans les cent cinquante jours qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, du dossier complet relatif à l'ébauche de variante visée au 3^e alinéa du présent article. À défaut de conclusion, par la structure compétente, des opérations visées au 5^e alinéa ci-dessus à l'expiration dudit délai, la commune est autorisée à poursuivre la procédure en cause. La conférence de planification marque la clôture de la procédure de concertation visée au 4^e alinéa du présent article.
7. Compte tenu de l'issue des opérations visées aux 3^e, 4^e, 5^e et 6^e alinéas du présent article, la commune adopte le texte préliminaire de la variante substantielle.
8. Aux fins de la publication de la variante substantielle adoptée, les actes y afférents sont mis à la disposition du public auprès de la commune intéressée pendant quarante-cinq jours consécutifs. Les citoyens sont immédiatement informés de l'adoption de la variante par un communiqué envoyé aux médias locaux et régionaux. Quiconque a la faculté de présenter des observations dans l'intérêt public, jusqu'à expiration du délai susvisé.
9. La commune statue sur les observations déposées au sens du 8^e alinéa ci-dessus et procède aux adaptations de la variante qui pourraient s'ensuivre. Lorsque lesdites adaptations ne concernent pas les modifications qui ont trait à l'organisation générale du PRG visées au 2^e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, elles ne comportent pas de nouvelle publication. La commune adopte ensuite le texte définitif de la variante substantielle.
10. L'acte par lequel la commune adopte le texte définitif de la variante substantielle et les pièces afférentes à celle-ci sont transmis à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui les examine en vue d'en apprécier la conformité aux principes, fins et dispositions de la présente loi et des documents de planification territoriale et paysagère de la Région. À cette fin, ladite structure procède à l'instruction du dossier et recueille les avis et les observations de l'ensemble des structures régionales et, éventuellement, des établissements publics concernés par le

stanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.

11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.

12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

- a) approva la variante sostanziale;
- b) non approva la variante sostanziale;
- c) propone al Comune delle modificazioni.

13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporre l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.».

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN
ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

CAPO I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Art. 31
(Principi)

1. L'attuazione della direttiva 2006/123/CE del

contenu de la variante substantielle. Le résultat de l'instruction est évalué par la conférence de planification visée au 5^e alinéa du présent article.

11. Les opérations visées au 10^e et au 12^e alinéa du présent article doivent s'achever dans les cent vingt jours qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, du dossier complet relatif à la variante substantielle adoptée. À l'issue dudit délai, le PRG produit les mêmes effets que la variante approuvée et est appliqué aux fins des décisions relatives aux demandes de permis de construire, de l'établissement des plans d'urbanisme de détail, du respect des zones de protection des routes, de la détermination des exceptions aux interdictions de construire, de la définition des accords de programme et des ententes, de l'adoption des procédures simplifiées et, en tout état de cause, de l'application de toute autre disposition subordonnée à l'effectivité du PRG.

12. Le Gouvernement régional délibère, compte tenu des considérations conclusives de la conférence de planification et de l'avis du syndic de la commune concernée :

- a) L'approbation de la variante substantielle en cause ;
- b) Le rejet de la variante substantielle en cause ;
- c) Les modifications à proposer à la commune.

13. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications, la commune peut délibérer de les accueillir, ce qui comporte l'approbation définitive de la variante substantielle, ou bien présenter des observations sur lesquelles le Gouvernement régional est appelé à statuer à titre définitif dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent leur réception, la conférence de planification entendue.

14. L'effectivité de la variante substantielle est subordonnée à la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la déclaration de la commune concernée attestant que les modifications proposées par le Gouvernement régional ont été accueillies. »

TITRE II
MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES DU
FAIT D'OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS D'APPLICATION
DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

Art. 31
(Principes)

1. L'application de la directive 2006/123/CE du Parlement

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, di seguito denominata direttiva servizi, è finalizzata, nell'ambito dell'ordinamento regionale, a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
 - b) semplificare, anche mediante l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi e la divulgazione delle informazioni, i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle medesime attività, intendendosi per autorizzazione qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente, allo scopo di ottenere una decisione formale o implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, le autorizzazioni relative alle attività di servizi, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva servizi devono, in particolare:
- a) avere durata illimitata, salvi i casi individuati dall'articolo 11 della direttiva servizi;
 - b) rispettare i seguenti principi:
 - 1) non discriminazione: i requisiti per poter accedere o esercitare un'attività di servizi non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
 - 2) necessità: i requisiti sono giustificati da motivi imperativi d'interesse generale, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva servizi, con particolare riferimento, tra gli altri, alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori e alla tutela dell'ambiente;
 - 3) proporzionalità: l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare nel caso in cui un controllo a posteriori non sia sufficiente.

Art. 32

(Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

«1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci in forma individuale o nell'ambito di una scuola di sci autorizzata.

européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ci-après dénommée « directive Services », vise à rendre effective, dans le cadre de l'ordre juridique régional, la liberté d'établissement et la liberté de prestation des services garanties par les articles 43 et 49 du Traité UE, et notamment :

- a) À garantir la non-discrimination dans l'accès à l'activité de service et dans l'exercice de celle-ci suivant les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement ;
 - b) À simplifier, éventuellement par l'adoption de procédures électroniques pour l'accès à l'activité de service et pour l'exercice de celle-ci, ainsi que pour la diffusion de l'information, les procédures administratives d'autorisation desdites activités, sachant que l'on entend par « autorisation » toute procédure obligeant un prestataire ou un destinataire à demander à l'autorité compétente une décision formelle ou implicite relativement à l'accès à une activité de service ou à l'exercice de celle-ci.
2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, les autorisations relatives aux services, tels qu'ils sont définis au point 1 du paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive Services, doivent notamment :
- a) Avoir une durée illimitée, sans préjudice des cas indiqués à l'art. 11 de la directive Services ;
 - b) Respecter les principes suivants :
 - 1) Non-discrimination : les exigences pour l'accès à une activité de service ou pour l'exercice de celle-ci ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l'emplacement du siège statutaire;
 - 2) Nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général au sens du point 8 du paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive Services, eu égard notamment à la santé publique et à la protection des consommateurs et de l'environnement ;
 - 3) Proportionnalité : l'objectif poursuivi ne peut être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment lorsqu'un contrôle ex-post ne suffirait pas.

Art. 32

(Modification de lois régionales en application de la directive Services)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1^{er} décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992) est remplacé comme suit :

« 1. L'on entend par exercice de la profession à titre permanent l'activité exercée par tout moniteur de ski à titre individuel ou dans le cadre d'une école

L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo.».

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;».

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è abrogata.

4. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999, le parole: «residenti e/o» sono soppresse.

5. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituita dalla seguente:

«b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;».

6. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2003 è abrogata.

7. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituita dalla seguente:

«b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;».

CAPO II MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AD ALTRI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 33

(Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), le parole: «aventi sede in Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «con sede operativa nel territorio regionale».

de ski agréé. L'exercice de la profession à titre permanent est subordonné à l'inscription au tableau. »

2. La lettre a du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« a) Être citoyen italien ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ; »

3. La lettre b du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est abrogée.

4. Au troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 44/1999, les mots : « résidant et/ou » sont supprimés.

5. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacée comme suit :

« b) être citoyens italiens ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyens d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ; »

6. La lettre a du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2003 est abrogée.

7. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) est remplacée comme suit :

« b) Être citoyen italien ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ; »

CHAPITRE II MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES DU FAIT D'AUTRES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 33

(Modification de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993, portant dispositions en matière de tourisme équestre, les mots : « ayant leur siège en Vallée d'Aoste » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège opérationnel sur le territoire régional ».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 33/1993, dopo le parole: «Gli incentivi di cui al presente articolo» sono inserite le seguenti: «sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e».

Art. 34

(Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

«1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi, operanti nel territorio regionale, che:

- a) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'articolo 2;
- b) sono in possesso della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione in appositi albi o registri;
- c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.».

2. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 27/1998, le parole: «in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi alla data di iscrizione negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)».

3. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 27/1998, le parole: «nel registro regionale degli enti cooperativi» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)».

4. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 27/1998, le parole: «al registro regionale degli enti cooperativi» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b)».

Art. 35

(Modificazioni alla legge regionale
4 settembre 2001, n. 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento

2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 33/1993, après les mots : « Les aides visées au présent article » sont insérés les mots : « sont versées en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur, et ».

Art. 34

(Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. Le premier alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, portant texte unique en matière de coopération, est remplacé comme suit :

« 1. Les aides visées au présent chapitre sont uniquement destinées aux sociétés coopératives et aux consortiums de sociétés coopératives œuvrant sur le territoire régional et :

- a) Poursuivant effectivement les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi ;
- b) Immatriculés à des tableaux ou registres en tant que sociétés coopératives éminemment mutuelles ;
- c) Réunissant toutes les autres conditions requises par la présente loi et par la législation nationale en matière de coopération. »

2. Au premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 27/1998, les mots : « après la date de leur immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et dans les deux ans qui suivent ladite date » sont remplacés par les mots : « dans les deux ans suivant la date d'immatriculation aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ».

3. Au premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 27/1998, les mots : « au registre régional des entreprises coopératives » sont remplacés par les mots : « aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 27/1998, les mots : « au registre régional des entreprises coopératives » sont remplacés par les mots : « aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ».

Art. 35

(Modification de la loi régionale
n° 19 du 4 septembre 2001)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001, portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, est remplacé comme suit :

« 1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions visées au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement géné-

generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

- a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;
- b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;
- c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.».

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitano altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1;».

Art. 36

*(Modificazioni alla legge regionale
12 novembre 2001, n. 31)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.».

ral d'exemption par catégorie), publié au Journal officiel de l'Union européenne du 9 août 2009, série L 214. »

2. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2001 est remplacé comme suit :

« 1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 5 de la présente loi :

- a) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'hôtellerie et des structures d'accueil touristique en plein air ;
- b) Les propriétaires d'établissements hôteliers et de structures d'accueil touristique en plein air qui entendent en maintenir la destination, exception faite des grandes entreprises ;
- c) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'accueil touristique non hôtelier, limitativement aux chambres d'hôtes et aux maisons et appartements pour les vacances. »

3. La lettre a du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« a) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs du commerce, des établissements publics ou des services, définies par une délibération du Gouvernement régional au sens du premier alinéa de l'article 20 de la présente loi ; »

Art. 36

*(Modification de la loi régionale
n° 31 du 12 novembre 2001)*

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 – portant mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement et de la sécurité et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000 – est remplacé comme suit :

« 1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions visées au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au Journal officiel de l'Union européenne du 9 août 2008, série L 214. »

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2001, le parole: «dai regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento».
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande ed effettua l'istruttoria all'uopo necessaria.».
4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 31/2001, le parole: «, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese» sono soppresse.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 31/2001:
 - a) il comma 3 dell'articolo 5;
 - b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9;
 - c) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 9;
 - d) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12;
 - e) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 12;
 - f) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15;
 - g) la lettera g) del comma 3 dell'articolo 15;
 - h) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17bis;
 - i) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 17bis.

Art. 37

(Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.».

Art. 38

(Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni)

1. La legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è abrogata.
2. È, inoltre, abrogato il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31/2001, les mots : « par les règlements mentionnés » sont remplacés par les mots : « par le règlement mentionné ».
3. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 31/2001 est remplacé comme suit :

« 2. La structure compétente vérifie si les demandes présentées sont complètes et formellement régulières et procède à leur instruction. ».
4. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 31/2001, les mots : « , en collaboration avec des sociétés dont la Région détient la majorité des parts et dont le but social est l'essor économique des entreprises » sont supprimés.
5. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 31/2001 indiquées ci-après :
 - a) Le troisième alinéa de l'art. 5 ;
 - b) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 9 ;
 - c) La lettre g du troisième alinéa de l'art. 9 ;
 - d) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 12 ;
 - e) La lettre h du troisième alinéa de l'art. 12 ;
 - f) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 15 ;
 - g) La lettre g du troisième alinéa de l'art. 15 ;
 - h) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 17 bis ;
 - i) La lettre e du troisième alinéa de l'art. 17 bis.

Art. 37

(Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003, portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales, est remplacé comme suit :

« 4. Sans préjudice des dispositions visées au 3^e alinéa de l'article 8 de la présente loi, les aides sont octroyées uniquement au titre des actions engagées suite à la présentation de la demande y afférente. »

Art. 38

(Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 7 du 8 juin 2004, portant aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles, est abrogée.
2. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007, portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale et modification de lois régionales et d'autres dispositions, est abrogé.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 26 mai 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATI TITOLO I

ALLEGATO A

Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17)

1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata superiore a 15 Mw.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw.
4. Impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 1 Mw.
5. Impianti industriali destinati:
 - a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale));
 - b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - c) per la fabbricazione di fertilizzanti semplici o composti a base di fosforo, azoto, potassio (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - f) per la fabbricazione di esplosivi.
7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi.
10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame.
12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; è fatta eccezione per le operazioni di

- smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17.
13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; è fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.
14. Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi.
16. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore.
17. Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
18. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri.
19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri.
20. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi.
21. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, di suini o di bovini con più di:
- 2000 posti per polli da ingrasso, 2000 per galline;
 - 1000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 500 posti per scrofe;
 - 200 unità bovine adulte (UBA).
22. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
23. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
24. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi intese a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. Sono comunque esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
25. Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati.
26. Ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modificazione o l'estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

ALLEGATO B

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17)

1. Agricoltura:

- cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari;
- iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:

- 1) 1000 avicoli;
- 2) 800 cunicoli;
- 3) 500 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 250 posti per scrofe;
- 4) 200 ovicapri;
- 5) 150 unità bovine adulte (UBA).

Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento;

- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari;
- e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari;
- g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.

2. Industria energetica ed estrattiva:

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri;
- b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri;
- e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 Kw, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri;
- f) impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw;
- g) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri;
- h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
- i) estrazione di sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, mediante dragaggio fluviale;
- j) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- k) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
- l) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;
- m) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:

- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 10.000 metri cubi di volume;
- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;
- c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo;
 - 2) forgiatura con magli;
 - 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
- d) fonderie di metalli ferrosi;
- e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);
- f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi;
- g) impianti di costruzione e montaggio di auto, motoveicoli e costruzioni dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile, che superino 10.000 metri cubi di volume;
- h) imbutitura di fondo con esplosivi;
- i) cockerie (distillazione a secco di carbone);
- j) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con esclusione di piccoli impianti non destinati alla produzione industriale di serie;
- k) impianti per la fusione di sostanze minerali;
- l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;

- m) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi o in altri tipi di forni;
 - n) trattamento e trasformazione dell'amianto;
 - o) stabilimenti metalmeccanici oltre i 5.000 metri cubi di volume.
4. Industria dei prodotti alimentari:
- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
 - b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
 - c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 20 tonnellate al giorno su base annua;
 - d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 200.000 ettolitri annui;
 - e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali annui di prodotto lavorato;
 - f) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.000 metri quadri di superficie impegnata o 10.000 metri cubi di volume;
 - g) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti;
 - h) impianti per la produzione di prodotti enologici con capacità di lavorazione superiore a 5.000 ettolitri annui.
5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta:
- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate annue di materie lavorate;
 - b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni;
 - c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili o lana;
 - d) impianti per la concia del cuoio e del pellame.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche:
- a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri;
 - b) industria delle materie plastiche;
 - c) costruzione e trattamento di pneumatici.
7. Progetti di infrastrutture:
- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti di riassetto o sviluppo all'interno di aree urbane esistenti, con una superficie interessata superiore ai 3 ettari;
 - b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 150 posti auto;
 - c) piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 chilometri;
 - d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
 - e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
 - f) dighe e bacini di accumulo, di cui alle leggi di settore, destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di capacità compresa fra 10.000 metri cubi e 100.000 metri cubi;
 - g) strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri;
 - h) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
 - i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
 - j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri;
 - k) edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;
 - l) nuove opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, nuove canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, che comportano un importo dei lavori superiore a 700.000 euro;
 - m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri

cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali;

- n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13;
- o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi;
- p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006);
- q) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri.

8. Altri progetti:

- a) villaggi turistici e campeggi di superficie superiore a 25.000 metri quadri e aree di sosta per autocaravan con capacità superiore a 100 posti;
- b) alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità ricettiva oltre 50 posti letto o volume edificato superiore a 10.000 metri cubi;
- c) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- e) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadri;
- f) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- g) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi;
- h) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;
- i) cave e torbiere;
- j) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 152/2006, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
- k) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- l) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 30 tonnellate al giorno;
- m) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- n) rifugi alpini con capacità ricettiva superiore a 30 posti letto;
- o) tipografie oltre 5.000 metri cubi;
- p) impianti di verniciatura oltre 5.000 metri cubi;
- q) servizi industriali di lavanderia oltre 5.000 metri cubi;
- r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione oltre 5.000 metri cubi;
- s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici oltre 5.000 metri cubi;
- t) fabbricazione di carta e cartoni;
- u) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- v) modificazioni o estensioni di progetti di cui all'allegato A o di cui al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

ALLEGATO C

Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi (articolo 8)

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o, per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- c) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

- e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - b) carattere cumulativo degli effetti;
 - c) natura transfrontaliera degli effetti;
 - d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti);
 - e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - 1) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - 2) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello statale, comunitario o internazionale.

ALLEGATO D
Contenuti della relazione metodologica preliminare (articolo 9)

1. Contesto di riferimento per la procedura di VAS:
- a) valori di riferimento, finalità e obiettivi generali del piano o programma;
 - b) tipologie di intervento previste dal piano o programma;
 - c) componenti ambientali interessate e individuazione della rilevanza dei possibili effetti ambientali, ivi compresi quelli sovraregionali e transfrontalieri.
2. Per il processo di VAS:
- a) definizione dei soggetti da coinvolgere nel processo di consultazione ai fini della redazione sia del piano sia del rapporto ambientale: soggetti competenti in materia ambientale, altri soggetti;
 - b) fasi di predisposizione, adozione e approvazione del piano/programma e della valutazione ambientale.
3. Definizione dei contenuti e del livello di approfondimento delle informazioni da includere nel rapporto ambientale:
- a) criteri per l'integrazione delle tematiche ambientali nel processo di costruzione del piano/programma;
 - b) variabili che definiscono lo scenario di riferimento;
 - c) criteri per la definizione e valutazione di alternative;
 - d) fonti, dati disponibili e sistema di indicatori per il processo di VAS (indicatori di contesto, indicatori per la valutazione delle alternative, indicatori per il monitoraggio);
 - e) modalità per la valutazione complessiva del piano o programma: coerenza esterna e coerenza interna al piano, valutazione della sostenibilità del piano o programma;
 - f) indicazioni per la progettazione del sistema di monitoraggio del piano o programma.
4. Proposta di indice del rapporto ambientale.
5. Questionario per la fase di consultazione preliminare finalizzata a definire i soggetti coinvolti nelle consultazioni e la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

ALLEGATO E
Contenuti del rapporto ambientale (articolo 10)

1. Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e delle eventuali relazioni con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) nel caso siano interessati siti individuati come ZPS o SIC, verifica della compatibilità del piano o programma con le finalità conservative dei siti stessi;
- g) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la popolazione, la salute umana, la biodiversità, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- h) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- i) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma proponendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli effetti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli effetti e le misure correttive da adottare;
- k) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

ALLEGATO F

Criteria per la verifica di assoggettabilità (articolo 17)

1. Caratteristiche dei progetti.

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- a) delle dimensioni del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti;
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione attuale del territorio;
- b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone montuose o forestali;
 - 3) riserve e parchi naturali;
 - 4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone designate dagli Stati membri in base alle di-

rettive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- 5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
- 6) zone a forte densità demografica;
- 7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
- 8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale.

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

ALLEGATO G

Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 2)

1. Descrizione dell'opera (con inquadramento del territorio e dell'ambiente nella quale si inserisce), delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi.
2. Illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito oggetto di intervento.
3. Stima degli impatti e descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi.

ALLEGATO H

Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)

1. Una descrizione del progetto, comprese in particolare:
 - a) descrizione dell'ambiente nel quale il progetto si inserisce;
 - b) illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito oggetto di intervento e verifica della compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale ed ambientale;
 - c) descrizione delle caratteristiche del progetto e delle esigenze di utilizzazione del territorio durante le fasi di costruzione (con particolare riferimento alla gestione del cantiere) e di funzionamento;
 - d) modalità di realizzazione dell'intervento e tempi di attuazione;
 - e) descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con particolare riferimento a:
 - 1) natura e quantità dei materiali impiegati;
 - 2) valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
 - 3) descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante da parte del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, agli habitat, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori, nel caso siano interessati siti individuati come ZPS o SIC, una descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche per la cui tutela i siti sono stati designati, dei possibili impatti a loro carico alla luce degli obiettivi di conservazione e delle eventuali mitigazioni o compensazioni proposte.
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente, causati:
 - a) dall'esistenza del progetto;
 - b) dall'utilizzazione delle risorse naturali;
 - c) dall'emissione di inquinanti, dalla creazione di sostanze nocive e dallo smaltimento dei rifiuti, nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Analisi costi/benefici del progetto.
7. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
8. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.
9. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 32
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 989 del 10.04.2009);
 - presentato al Consiglio regionale in data 16.04.2009;
 - assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 16.04.2009;
 - assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 16.04.2009;
 - esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 24.04.2009 e relazione del Consigliere PROLA;
 - esaminato dalla IV^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 11.05.2009 e relazione del Consigliere ROSSET;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21.05.2009, con deliberazione n. 578/XIII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 26 maggio 2009.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 32
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 989 du 10.04.2009) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 16.04.2009 ;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 16.04.2009 ;
 - soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 16.04.2009 ;
 - examiné par la III^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 24.04.2009 et rapport du Conseiller PROLA ;
 - examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 11.05.2009 et rapport du Conseiller ROSSET ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21.05.2009, délibération n° 578/XIII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 26 mai 2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ L'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 prevede quanto segue:

«5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale.

1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica

- sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
 - b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
 - c) le fonti di emissione dell'impianto;
 - d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
 - e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
 - f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
 - g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
 - h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
 - i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
 - j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.
 3. Per le attività industriali di cui all'allegato I l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto il calendario di cui al presente comma è stabilito sentiti i Ministeri delle attività produttive e della salute (6).
 4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda è effettuata all'autorità competente con le procedure telematiche, il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 13, comma 3.
 5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.
 6. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
 7. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
 - 9.
 10. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive.
 11. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
 12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione

della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

13. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
16. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
17. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazio-

ne integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.

19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni.»

⁽²⁾ L'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 prevede quanto segue:

«7. Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere

valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV (13).
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le mi-

sure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.».

⁽³⁾ L'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 prevede quanto segue:

«9. Rinnovo e riesame.

1. L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da

rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.».

⁽⁴⁾ L'articolo 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 prevede quanto segue:

«10. Modifica degli impianti o variazione del gestore.

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 5, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.».

Note all'articolo 5:

⁽⁵⁾ Vedasi note 1 e 2.

⁽⁶⁾ L'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 prevede quanto segue:

«8. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale.

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in

una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.».

⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 prevede quanto segue:

«Art. 7
(Valutazione di incidenza)

1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del d.P.R. 357/1997.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)), che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, il proponente deve predisporre uno studio di impatto ambientale contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative di cui al presente titolo, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c).
5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di cui al comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA.
6. La Giunta regionale, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione di incidenza di piani, di in-

terventi e di progetti, definendo:

- a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze, delle relazioni di incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali integrazioni;
 - c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni generali sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi;
 - d) i termini per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della valutazione di incidenza;
 - e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di valutazione di incidenza, in relazione all'accertata assenza di effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;
 - f) le modalità di espressione del parere di valutazione di incidenza se ricompreso nelle procedure di VIA;
 - g) le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6, lettera d), la valutazione di incidenza è resa dalla struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area protetta è effettuata sentito l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore, contestualmente alla presentazione alla struttura competente dei piani, degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.
9. L'autorità competente all'approvazione definitiva del piano, dell'intervento o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, anche mediante conferenze di servizi, eventualmente individuando modalità di consultazione dei soggetti interessati.
10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta regionale adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul SIC può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.».

Nota all'articolo 6:

⁽⁸⁾ L'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 14
(Modifiche e varianti al PRG)

1. Salva restando la disciplina di cui all'art. 13 sull'adeguamento dei PRG alla presente legge e al PTP, i PRG vigenti possono essere modificati, oltre che con le procedure eccezionali di cui al Titolo IV, attraverso tre ordini di atti:

a) varianti sostanziali, eventualmente generali;

b) varianti non sostanziali;

c) modifiche non costituenti variante.

2. Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG e che in particolare:

a) adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP;

b) comportano una riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A;

c) introducono una normativa che consente, all'interno delle zone territoriali di tipo A, interventi di nuova costruzione;

d) comportano, all'interno della zona territoriale di tipo E, una modificazione alle parti di territorio qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agrosilvo-pastorale;

e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 5, lett. d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al dieci per cento;

g) individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

3. Le varianti sostanziali sono denominate generali quando considerano il PRG nella sua interezza e lo sostituiscono o lo modificano organicamente nel suo complesso.

4. Sono varianti non sostanziali le modificazioni del PRG che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, né in quelle di cui al comma 5.

5. Le modifiche non costituenti varianti sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ri-

strutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

- g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;
 - h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.
6. Le modifiche non costituenti variante e le varianti al PRG devono risultare coerenti con il PTP; le valutazioni della conferenza di pianificazione, di cui all'art. 15, comma 3, sono in primo luogo indirizzate ad assicurare la coerenza delle varianti al PTP.
7. Sono soggette alla valutazione di impatto ambientale esclusivamente le varianti sostanziali al PRG; il PTP costituisce l'insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare le varianti sostanziali al PRG al fine della valutazione di impatto ambientale; la valutazione di impatto ambientale delle varianti medesime comporta pertanto in primo luogo il confronto della variante con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP, ove del caso operando approfondimenti delle analisi stesse e della ricognizione dello stato di fatto, per motivare eventuali scelte che si discostassero da indirizzi del PTP medesimo.
8. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, specifica la disciplina relativa ai procedimenti di cui agli art. 15 e 16 nonché agli ulteriori procedimenti che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.»

Nota all'articolo 15:

⁽⁹⁾ L'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 prevede quanto segue:

«2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

...

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.»

Note all'articolo 30:

⁽¹⁰⁾ La legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 28 del 22 giugno 1999.

⁽¹¹⁾ L'articolo 17 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 17

(Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12 della l.r. 14/1999, la richiesta di VIA, relativa ad opere il cui procedimento di autorizzazione è disciplinato dalla presente legge, deve essere presentata allo sportello unico territorialmente competente, il quale provvede, tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta, a:
- a) trasmettere alla struttura regionale competente in materia di VIA una copia del progetto preliminare ed il

relativo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 14/1999;

- b) trasmettere al Comune territorialmente interessato al progetto copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), della l.r. 14/1999;

- c) richiedere alle strutture regionali e alle altre amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi.

2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è quello stabilito dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della legge medesima, il termine è ridotto a centocinquanta giorni.»

⁽¹²⁾ L'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedeva quanto segue:

«Art. 28

(Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), e sostituito dal seguente:

2. Scaduto il termine, iniziale o prorogato, senza che i lavori per la realizzazione del progetto siano stati avviati, la decisione sulla VIA cessa di avere efficacia.»

⁽¹³⁾ Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«5. La valutazione dell'impatto ambientale della variante avviene con le procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia.»

⁽¹⁴⁾ Il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«7. Sono soggette alla valutazione di impatto ambientale esclusivamente le varianti sostanziali al PRG; il PTP costituisce l'insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare le varianti sostanziali al PRG al fine della valutazione di impatto ambientale; la valutazione di impatto ambientale delle varianti medesime comporta pertanto in primo luogo il confronto della variante con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP, ove del caso operando approfondimenti delle analisi stesse e della ricognizione dello stato di fatto, per motivare eventuali scelte che si discostassero da indirizzi del PTP medesimo.»

⁽¹⁵⁾ Il comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.»

⁽¹⁶⁾ L'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 15

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene uno studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale in materia, idoneo ad accertare la compatibilità ambientale della proposta stessa ed evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.
2. La bozza di variante, con lo studio di impatto ambientale che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale in materia, nei tempi e nei modi di cui al comma 3 ed è contestualmente, e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983.
3. Al fine di un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica individua il responsabile del procedimento il quale cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione convocata dal responsabile del procedimento alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante. La valutazione della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, il parere del Comitato scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale); l'attività di cui al presente comma è compiuta nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza; decorso tale termine, senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al presente comma, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione di cui al presente comma conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 2 (10).
4. Tenuto conto dell'esito dell'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 il Consiglio comunale, con apposita motivata deliberazione, adotta il testo preliminare della variante sostanziale.
5. La variante adottata ed il relativo studio di impatto ambientale sono pubblicati mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti e delle deliberazioni che li riguardano presso la segreteria del Comune interessato, per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.
6. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino tematiche di cui all'art. 14, comma 2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio comunale adotta,

quindi, il testo definitivo della variante.

7. La deliberazione di cui al comma 6, con gli atti della variante adottata ai sensi del comma medesimo, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che la esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, il responsabile del procedimento, individuato dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 3, convocata dal responsabile del procedimento; l'attività di cui al presente comma e quelle di cui al comma 8 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate, e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedono la vigenza.
8. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco, approva, con propria deliberazione, la variante oppure non la approva oppure propone al Comune delle modificazioni.
9. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può deliberarne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.
10. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il segretario del Comune interessato attesta l'accoglimento, da parte del Consiglio comunale, delle proposte di modificazioni della Giunta stessa.
11. Le modalità di funzionamento della conferenza di pianificazione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

Note all'articolo 32:

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«1. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o domicilio in un comune della regione, ovvero che eserciti la propria attività nell'ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 19. L'esercizio stabile della professione è subordinato all'iscrizione all'albo.».

⁽¹⁸⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«a) essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all'UE; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;».

⁽¹⁹⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«b) essere residente o domiciliato in un comune della regione;».

⁽²⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 prevedeva quanto segue:

«3. Hanno diritto di far parte dell'AVMS, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci, residenti e/o esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, iscritti nell'albo, nonché i maestri a riposo, anche se cancellati o non iscritti all'albo stesso.».

⁽²¹⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;».

⁽²²⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;».

⁽²³⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 prevedeva quanto segue:

«b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;».

Note all'articolo 33:

⁽²⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 prevedeva quanto segue:

«1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, aventi sede in Valle d'Aosta, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati:

- a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;
- b) all'adeguamento tecnico - funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;
- c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.».

⁽²⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 prevedeva quanto segue:

«2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 per cento della dotazione i cavalli del medesimo centro.».

Note all'articolo 34:

⁽²⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi che:

- a) svolgono la propria attività in misura prevalente nel territorio della regione;
- b) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'articolo 2;
- c) risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del registro regionale degli enti cooperativi;
- d) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.».

⁽²⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«1. Sono considerate operazioni di investimento di avvio attività le spese sostenute o assunte, in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro, relative:

- a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;
- b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);
- c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;
- d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;
- e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.».

⁽²⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«1. Sono considerati nuovi investimenti le spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi, relative:

- a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;
- b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);
- c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia

di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti;

- d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;
- e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.».

⁽²⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«3. Le spese di cui al comma 1, lett. a), sono ammesse a finanziamento se la domanda è presentata entro due anni dalla data di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi.».

Note all'articolo 35:

⁽³⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.

⁽³¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

- a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;
- b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;
- c) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.».

⁽³²⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«a) le piccole e medie imprese, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1;».

Note all'articolo 36:

⁽³³⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui:

- a) al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla

formazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001;

- b) al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.».

⁽³⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13, 16 e 17ter.».

⁽³⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, effettua l'istruttoria tecnica preliminare e le sottopone alla valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33.».

⁽³⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.».

⁽³⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«3. In sede di valutazione delle domande presentate ai sensi della presente legge, la composizione del Comitato di cui al comma 2 è integrata da:

- a) un esperto di sistemi di gestione ambientale;
- b) un esperto di sistemi di gestione per la sicurezza;
- bbis) un esperto di sistemi di gestione della responsabilità sociale;».

⁽³⁸⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽³⁹⁾ La lettera g) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽⁴⁰⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽⁴¹⁾ La lettera h) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«h) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽⁴²⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽⁴³⁾ La lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽⁴⁴⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

⁽⁴⁵⁾ La lettera e) del comma 3 dell'articolo 17bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 prevedeva quanto segue:

«e) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.».

Nota all'articolo 37:

⁽⁴⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 prevedeva quanto segue:

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda. Nel caso di progetti di investimento che comprendano le spese di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono eleggibili ad agevolazione le iniziative avviate successivamente alla comunicazione dell'ammissibilità della relativa domanda, fatto salvo l'esito della successiva attività istruttoria.».

Nota all'articolo 38:

⁽⁴⁷⁾ La legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 25 del 22 giugno 2004

⁽⁴⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

«3. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:
"7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo."».

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Entrate di competenza
- Art. 2 – Spese di competenza
- Art. 3 – Riepilogo della competenza
- Art. 4 – Entrate esercizi precedenti
- Art. 5 – Spese esercizi precedenti

Loi régionale n° 14 du 17 juin 2009,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2008.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Recettes au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 2 – Dépenses au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 3 – Récapitulatif de l'exercice budgétaire
- Art. 4 – Recettes au titre des exercices précédents
- Art. 5 – Dépenses au titre des exercices précédents

- Art. 6 – Riepilogo dei residui
Art. 7 – Situazione di cassa
Art. 8 – Situazione finanziaria
Art. 9 – Situazione patrimoniale
Art. 10 – Approvazione del rendiconto generale
Art. 11 – Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea
Art. 12 – Disposizioni finanziarie
Art. 13 – Pubblicazione del rendiconto generale
Art. 14 – Dichiarazione d'urgenza

Art. 1
(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 2.075.092.287,81 delle quali:

riscosse	Euro 1.593.818.462,19
rimaste da riscuotere	Euro 481.273.825,62

Art. 2
(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 2.217.160.287,09 delle quali:

pagate	Euro 1.752.908.039,16
rimaste da pagare	Euro 464.252.247,93

Art. 3
(Riepilogo della competenza)

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2008 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	Euro 2.075.092.287,81
spese	Euro 2.217.160.287,09
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2008	Euro -142.067.999,28

- Art. 6 – Récapitulatif des restes
Art. 7 – Situation de caisse
Art. 8 – Situation financière
Art. 9 – Situation patrimoniale
Art. 10 – Approbation du compte général
Art. 11 – Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne
Art. 12 – Dispositions financières
Art. 13 – Publication du compte général
Art. 14 – Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}
(Recettes au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes provenant des impôts propres à la Région, des impôts du Trésor public ou des quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, des subventions et des allocations de l'État, ou, en général, des virements de l'État, des rentes patrimoniales, des bénéfiques des agences ou des organismes régionaux, des aliénations des biens patrimoniaux, des emprunts, des prêts et de toute autre opération de crédit et de comptabilité spéciale, constatées au cours de l'exercice budgétaire 2008 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 2 075 092 287, 81 euros et résumées comme suit :

recouvrées	1 593 818 462,19 euros
à recouvrer	481 273 825,62 euros.

Art. 2
(Dépenses au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, les dépenses découlant du remboursement de prêts et d'emprunts, ainsi que les dépenses des comptabilités spéciales de la Région, engagées au cours de l'exercice budgétaire 2008 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 2 217 160 287,09 euros et résumées comme suit :

payées	1 752 908 039,16 euros
à payer	464 252 247,93 euros.

Art. 3
(Récapitulatif de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire 2008 sont ainsi résumées :

recettes	2 075 092 287,81 euros
dépenses	2 217 160 287,09 euros
résultat négatif de l'exercice budgétaire 2008	-142 067 999,28 euros.

Art. 4
(Entrate esercizi precedenti)

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2007 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono approvati in complessivi Euro 736.752.961,70 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2008	Euro	1.308.147.493,90
minori accertamenti in conto residui attivi	Euro	2.728.919,45
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2008	Euro	1.305.418.574,45
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2008	Euro	568.665.612,75
residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2008	Euro	736.752.961,70

Art. 5
(Spese esercizi precedenti)

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2007 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono approvati in complessivi Euro 457.849.911,92 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2008	Euro	928.424.237,64
minori accertamenti in conto residui passivi	Euro	135.753.494,37
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2008	Euro	792.670.743,27
residui passivi pagati al 31 dicembre 2008	Euro	334.820.831,35
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2008	Euro	457.849.911,92

Art. 6
(Riepilogo dei residui)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2008 (art. 1)	Euro	481.273.825,62
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2007 e precedenti (art. 4)	Euro	736.752.961,70

Art. 4
(Recettes au titre des exercices précédents)

1. Les restes à recouvrer au titre de l'exercice 2007 et des exercices précédents, constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2008, sont approuvés pour un montant global de 736 752 961,70 euros et résumés comme suit :

restes à recouvrer inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2008	1 308 147 493,90 euros
moins-values au titre des restes à recouvrer	2 728 919,45 euros
restes à recouvrer constatés de nouveau au 31 décembre 2008	1 305 418 574,45 euros
restes recouverts au 31 décembre 2008	568 665 612,75 euros
restes encore à recouvrer au 31 décembre 2008	736 752 961,70 euros.

Art. 5
(Dépenses au titre des exercices précédents)

1. Les restes à payer au titre de l'exercice 2007 et des exercices précédents, constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2008, sont approuvés pour un montant global de 457 849 911,92 euros et résumés comme suit :

restes à payer inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2008	928 424 237,64 euros
moins-values au titre des restes à payer	135 753 494,37 euros
restes à payer constatés de nouveau au 31 décembre 2008	792 670 743,27 euros
restes payés au 31 décembre 2008	334 820 831,35 euros
restes encore à payer au 31 décembre 2008	457 849 911,92 euros.

Art. 6
(Récapitulatif des restes)

1. Les restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 sont ainsi résumés :

restes à recouvrer au titre des recettes de l'exercice 2008 (art. 1 ^{er})	481 273 825,62 euros
restes à recouvrer au titre des restes de l'exercice 2007 et des exercices précédents (art. 4)	736 752 961,70 euros
total	1 218 026 787,32 euros.

totale	Euro 1.218.026.787,32
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:	
rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2008 (art. 2)	Euro 464.252.247,93
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2007 e precedenti (art. 5)	Euro 457.849.911,92
totale	Euro 922.102.159,85

Art. 7
(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 è determinato in Euro 106.540.145,28 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:	
fondo cassa al 31 dicembre 2007	Euro 31.784.940,85
riscossioni nell'esercizio 2008	Euro 2.162.484.074,94
pagamenti nell'esercizio 2008	Euro 2.087.728.870,51
fondo cassa al 31 dicembre 2008	Euro 106.540.145,28

Art. 8
(Situazione finanziaria)

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 è accertato nell'ammontare di Euro 402.464.772,75 derivante da:	
entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008 (art. 1)	Euro 481.273.825,62
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008 (art. 4)	Euro 736.752.961,70
fondo cassa al 31 dicembre 2008 (art. 7)	Euro 106.540.145,28
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2008 (art. 2)	Euro 464.252.247,93
spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2008 (art. 5)	Euro 457.849.911,92

2. Les restes à payer à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 sont ainsi résumés :	
restes à payer dans le cadre des dépenses engagées au titre de l'exercice 2008 (art. 2)	464 252 247,93 euros
restes à payer au titre des restes de l'exercice 2007 et des exercices précédents (art. 5)	457 849 911,92 euros
total	922 102 159,85 euros.

Art. 7
(Situation de caisse)

1. Le fonds de caisse à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 s'élève à 106 540 145,28 euros, d'après les comptes présentés par le trésorier :	
fonds de caisse au 31 décembre 2007	31 784 940,85 euros
recouvrements au titre de l'exercice 2008	2 162 484 074,94 euros
paiements au titre de l'exercice 2008	2 087 728 870,51 euros
fonds de caisse au 31 décembre 2008	106 540 145,28 euros.

Art. 8
(Situation financière)

1. L'excédent budgétaire constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 s'élève à 402 464 772,75 euros et se compose comme suit :	
recettes, au titre de l'exercice budgétaire, à recouvrer au 31 décembre 2008 (art. 1 ^{er})	481 273 825,62 euros
recettes, au titre des restes, à recouvrer au 31 décembre 2008 (art. 4)	736 752 961,70 euros
fonds de caisse au 31 décembre 2008 (art. 7)	106 540 145,28 euros
dépenses, au titre de l'exercice budgétaire, à payer au 31 décembre 2008 (art. 2)	464 252 247,93 euros
dépenses, au titre des restes, à payer au 31 décembre 2008 (art. 5)	457 849 911,92 euros

avanzo di amministrazione
alla chiusura dell'esercizio 2008 Euro 402.464.772,75

Art. 9
(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2008 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività Euro 3.777.793.347,39

passività Euro 1.735.255.161,01

attivo netto patrimoniale
al 31 dicembre 2008 Euro 2.042.538.186,38

Art. 10
(Approvazione del rendiconto generale)

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

Art. 11
(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2008, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Sono regolarizzati accertamenti e impegni totali per euro 404,59 sui capitoli di contabilità speciale 13550 «Gestione Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13
(Pubblicazione del rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

excédent budgétaire
à la clôture de l'exercice 2008 402 464 772,75 euros.

Art. 9
(Situation patrimoniale)

1. L'état du patrimoine au 31 décembre 2008 est approuvé comme suit :

actif 3 777 793 347,39 euros

passif 1 735 255 161,01 euros

actif net patrimonial
au 31 décembre 2008 2 042 538 186,38 euros.

Art. 10
(Approbation du compte général)

1. Le compte général de l'exercice budgétaire 2008 de la Région est approuvé tel qu'il appert des articles 7, 8 et 9 (annexe A) de la présente loi.

Art. 11
(Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne)

1. Les fonds relatifs aux virements de l'État et de l'Union européenne indiqués au tableau 1 annexé à la présente loi, qui n'ont pas été engagés à la clôture de l'exercice budgétaire 2008, représentent des économies sur les dépenses et concourent à la formation de l'excédent budgétaire visé à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 12
(Dispositions financières)

1. La somme globale de 404,59 euros, constatée et engagée sur des chapitres de la comptabilité spéciale, est régularisée sur le chapitre 13550 (Gestion du fonds régional pour la promotion et le développement de la coopération) de l'état prévisionnel des recettes et sur le chapitre correspondant 72670 de l'état prévisionnel des dépenses.

Art. 13
(Publication du compte général)

1. Le compte général de la Région est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Art. 14
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

Il Presidente
ROLLANDIN

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 juin 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TABELLA 1

Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e dell'Unione Europea accertati e non impegnati al 31 dicembre 2008, da attribuire al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 (art. 11)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2135	Fondi relativi all'Osservatorio dei lavori pubblici per il funzionamento della banca dati	2.506,68
3010	Fondi per la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	694.614,44
3020	Fondi per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	2.279,00
3055	Fondi per il finanziamento di interventi per la salvaguardia e lo sviluppo a favore dell'apicoltura	6.032,19
4140	Fondi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari - parte in conto capitale	322.560,00
4600	Fondi per il finanziamento delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	43.868,58
4626	Fondi per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti	732.863,21
4630	Entrate per iniziative di prevenzione e di educazione alla salute per i soggetti affetti da celiachia	14.177,64
4635	Fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	947.301,56
4636	Fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche migratorie	172.550,00
4660	Fondi per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	50.000,00
4690	Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta	64.918,65
4770	Fondi per l'attivazione, l'implementazione e la gestione dei Registri regionali ed interregionali delle malattie rare	7.458,00
4850	Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	2.500,00
5920	Fondi per l'attuazione del programma di attività per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile	2.506.172,75
9700	Recuperi, rimborsi e proventi diversi - (Fondi Statali per l'attuazione di una strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da papilloma virus (HPV))	46.113,73
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	5.757,54
26030	Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale	200.215,03
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	77.171,31
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	6.327,20
26881	Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi dei servizi per l'impiego - investimenti	231.760,80
26910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	20.214,07

26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	415.936,00
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	1.162.262,16
30056	Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	122.403,89
30058	Spese per l'attuazione del progetto OLAF "Detecting and Correcting fraud in Valle d'Aosta and Bulgaria"	45.600,00
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	767.564,94
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,67
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	1.280.265,00
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	468.736,83
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	54.871,16
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	74.625,25
39681	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità nelle aree protette	160.000,00
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	140.488,70
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	411.762,50
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni - capitolo mantenuto per la sola gestione dei residui	189.123,51
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	25.912,00
47006	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione	638.753,98
47010	Spese per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - Programma operativo competitività regionale 2007/2013	4.762.076,20

47835	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali	75.002,91
49310	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici	92.685,79
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata-agevolata	58.414,85
50850	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	717.146,74
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	413.729,37
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	174.778,20
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	475.870,00
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	75.395,93
52555	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	1.176.140,09
52650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	70.618,19
55165	Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	28.689,53
55270	Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno di età	27.137,22
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole dell'infanzia paritarie per le spese di funzionamento	91.687,83
55605	Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo	526.537,00
55610	Trasferimento fondi statali per la concessione di prestiti fiduciari a studenti	5.714,96
59650	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'apicoltura	5.710,85
60005	Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per l'attuazione del progetto cofinanziato finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico per il Portale nazionale Italia.it	764.515,88
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	1.549,37
61520	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche familiari	279.955,00

61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	195.963,48
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	140.201,14
61735	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	242.748,17
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	8.013,32
61765	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul fondo per le politiche giovanili	30.000,00
61768	Spese sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul fondo delle politiche giovanili	23.318,00
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali	209.038,28
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	416.271,92
	TOTALE	23.274.300,19

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 36
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1171 del 30.04.2009);
 - presentato al Consiglio regionale in data 04.05.2009;
 - assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 08.05.2009;
 - esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 25.05.2009 e relazione del Consigliere ROSSET;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11.06.2009, con deliberazione n. 604/XIII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 36
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1171 du 30.04.2009) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 04.05.2009 ;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 08.05.2009 ;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 25.05.2009 et rapport du Conseiller ROSSET ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.06.2009, délibération n° 604/XIII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 16.06.2009.

ESTRATTO DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

CONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE		ENTRATA				SPESA				PER LINEE DI INTERVENTO	
		Previsioni finali	Accertato	Riscosso	Da risonotere	DESCRIZIONE	Previsioni finali	Impegno	Pagato	Da pagare	
TRIBUTI PROPRI:	c	185.607.750,00	171.207.277,02	135.075.190,83	36.132.086,19	c	382.951.889,60	353.263.875,60	302.516.452,66	50.747.432,94	
	c	42.813.633,17	42.813.633,17	41.663.599,11	1.130.034,06	r	55.145.981,24	46.492.051,99	39.937.114,22	6.554.937,77	
	c	47.459.000,00	40.902.990,90	37.251.153,87	3.657.837,11	c	453.253.599,00	369.347.091,63	245.108.004,13	124.239.087,50	
	r	2.235.937,47	2.235.937,47	2.235.937,47	0,00	r	209.331.679,64	190.718.119,00	67.988.322,39	122.719.795,61	
	c	16.000.000,00	16.150.189,46	14.989.447,00	1.160.742,46	c	258.563.971,59	243.813.235,81	163.589.114,80	80.224.111,01	
	c	2.200.510,02	2.200.510,02	2.200.510,02	0,00	r	121.731.649,24	106.176.897,29	34.486.151,15	71.690.746,14	
	c	98.000.000,00	95.905.533,33	65.343.788,00	30.559.765,33	c	2.600.268,99	2.586.330,54	2.219.388,94	366.941,60	
	r	36.370.982,24	36.370.982,24	36.310.982,24	60.000,00	r	426.857,92	423.420,33	422.093,73	721,60	
	c	24.148.750,00	18.248.543,25	17.488.801,96	759.741,29	c	1.070.987,00	559.657,84	505.892,45	50.765,39	
	r	2.006.203,44	2.066.203,44	936.169,38	1.070.034,06	r	506.632,04	409.248,78	409.248,78	0,00	
COMPARTICIPAZIONI	c	1.154.500.000,00	1.228.481.064,09	1.082.345.169,89	146.135.894,20	c	161.060.583,93	99.589.740,35	67.082.162,05	32.507.578,30	
	r	923.823.117,75	923.823.117,75	287.800.013,54	636.023.104,21	r	66.177.521,11	65.467.630,98	23.023.083,88	42.444.542,10	
di cui	c	300.000.000,00	302.159.462,48	302.159.462,48	0,00	c	17.707.197,67	13.082.860,91	4.781.536,71	8.301.324,20	
- Assegnazione sostitutiva IV4	r	182.572.315,97	182.572.315,97	71.603.480,06	110.968.835,91	r	16.409.583,30	14.717.583,19	6.609.306,06	8.048.277,13	
TRASFERIMENTI STATALI	c	41.303.177,70	47.398.690,29	24.416.605,21	22.982.085,08	c	982.811.953,32	833.221.707,99	557.534.962,63	275.686.745,36	
	r	91.077.980,70	90.587.500,00	28.553.622,47	63.033.877,53	r	561.813.287,97	453.486.442,12	213.768.779,58	239.717.662,54	
ALTRE ENTRATE	c	56.859.138,01	62.965.530,14	40.398.372,34	22.567.157,80	c	292.934.733,37	140.481.204,36	76.912.798,88	63.568.402,48	
	r	50.859.132,12	48.737.510,63	16.698.134,39	32.039.376,24	r	168.704.473,14	128.150.608,44	53.559.787,76	74.590.820,68	
MUTUI	c	1.437.970.065,71	1.510.052.561,54	1.282.235.338,27	227.817.223,27	c	331.963.206,94	258.782.231,82	133.726.341,22	125.056.990,60	
	r	1.108.306.963,74	1.105.961.761,55	374.735.369,51	731.226.392,04	r	265.695.443,34	229.653.645,03	121.215.331,64	108.438.313,39	
	c	167.950.000,00	0,00	0,00	0,00	c	350.703.154,30	346.400.087,18	290.946.934,68	55.453.152,50	
	r	3.820.535,26	3.820.535,26	0,00	3.820.535,26	r	78.733.508,76	53.653.714,53	18.408.648,70	35.246.865,83	
	c	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	c	97.210.838,71	87.357.184,63	55.948.887,85	31.608.296,78	
	c	1.605.920.065,71	1.510.052.561,54	1.282.235.338,27	227.817.223,27	r	48.677.862,73	42.026.474,12	20.584.811,48	21.441.662,64	
	r	1.112.126.199,00	1.109.782.296,81	374.735.369,51	735.046.927,50	c	118.066.884,27	96.287.885,60	96.276.831,16	11.054,44	
	c	788.483.093,23	565.039.726,27	311.563.123,92	253.456.602,35	r	122.710,44	99.763,04	78.888,41	20.874,63	
	r	196.020.994,90	195.636.277,64	193.930.243,24	1.706.034,40	c	1.937.084.326,19	1.652.120.560,82	1.201.436.250,58	450.684.310,24	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	c	411.508.197,11	0,00	0,00	0,00	r	826.413.659,29	690.796.375,15	321.773.104,60	569.023.270,55
TOTALE	c	1.605.920.065,71	1.510.052.561,54	1.282.235.338,27	227.817.223,27	c	2.017.428.262,82	1.652.120.560,82	1.201.436.250,58	450.684.310,24	
TOTALE	r	1.112.126.199,00	1.109.782.296,81	374.735.369,51	735.046.927,50	r	826.413.659,29	690.796.375,15	321.773.104,60	569.023.270,55	
CONTABILITA' SPECIALI	c	788.483.093,23	565.039.726,27	311.563.123,92	253.456.602,35	c	788.483.093,23	565.039.726,27	551.471.788,58	13.567.937,69	
CONTABILITA' SPECIALI	r	196.020.994,90	195.636.277,64	193.930.243,24	1.706.034,40	r	101.874.368,12	101.874.368,12	13.047.726,75	88.826.641,37	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	c	411.508.197,11	0,00	0,00	0,00	c	2.805.911.356,05	2.217.160.287,09	1.752.908.039,16	464.252.247,93	
TOTALE GENERALE	c	2.805.911.356,05	2.075.092.287,81	1.593.818.462,19	481.273.825,62	c	2.805.911.356,05	2.217.160.287,09	1.752.908.039,16	464.252.247,93	
TOTALE GENERALE	r	1.308.147.493,90	1.305.418.574,45	568.665.612,75	736.752.961,70	r	928.424.237,64	792.670.743,27	334.820.831,36	457.849.911,92	

LEGENDA: c = competenza r = residui

CONTO DEL PATRIMONIO

Descrizione	Consistenza al 31.12.2007	Variazioni avvenute durante il 2008				Consistenza alla chiusura dell'esercizio 2008
		In aumento		In diminuzione		
		In corrispondenza al bilancio	Fuori bilancio	In corrispondenza al bilancio	Fuori bilancio	
Attività	2.805.020.750,55	2.499.160.894,41	1.474.320.781,13	2.913.285.556,95	87.423.521,75	3.777.793.347,39
Passività	1.744.535.216,06	556.080.785,37		565.358.052,77	2.787,65	1.735.255.161,01
Attivo patrimoniale	1.060.485.534,49					2.042.538.186,38

Nota:

Il testo integrale del Rendiconto Generale della Regione è disponibile presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico: P.zza Deffeyes, 1 - 1100 AOSTA Tel. 0165/273591 - Fax 0165/273593 e-mail: urp@regione.vda.it) e sul sito ufficiale della Regione Valle d'Aosta www.regione.vda.it.

Note:

Le texte intégral du compte général de la Région est disponible au Bureau au service du public (URP) - 1, place Deffeyes, 1100 AOSTE (tel. 01 65 27 35 91 - fax 01 65 27 35 93 - courriel urp@regione.vda.it) et sur le site Internet de la Région autonome Vallée d'Aoste www.regione.vda.it.

Legge regionale 17 giugno 2009, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

- Art. 1 – Aggiornamento dei residui attivi
- Art. 2 – Aggiornamento dei residui passivi
- Art. 3 – Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 4 – Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP
- Art. 5 – Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29
- Art. 6 – Fondo per Speciali Programmi di Investimento FoSPI
- Art. 7 – Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilità comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009
- Art. 8 – Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a Piani di zona
- Art. 9 – Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue
- Art. 10 – Finanziamento straordinario al Comune di Etroubles
- Art. 11 – Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod
- Art. 12 – Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale
- Art. 13 – Interventi in materia di politica del lavoro
- Art. 14 – Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7
- Art. 15 – Acquisto di beni immobili dal Casino de la Vallée S.p.A.
- Art. 16 – Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 29/2008
- Art. 17 – Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali

Loi régionale n° 15 du 17 juin 2009,

portant réajustement du budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I^{ER}

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2009

- Art. 1^{er} – Rectification des restes à recouvrer
- Art. 2 – Actualisation des restes à payer
- Art. 3 – Actualisation du fonds de caisse initial

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
ET DE DÉPENSES. MODIFICATION DE
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

- Art. 4 – Impôt régional sur les activités productives – IRAP
- Art. 5 – Dispositions en matière de finances locales. Modification de l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008
- Art. 6 – Fonds pour les plans spéciaux d'investissement – FoSPI
- Art. 7 – Financement des actions de remise en état de la voirie communale endommagée par les chutes de neige de l'hiver 2008/2009
- Art. 8 – Financement destiné à la réalisation des projets relatifs aux plans de zone
- Art. 9 – Financement aux collectivités locales en vue du traitement des eaux usées
- Art. 10 – Financement extraordinaire à la Commune d'Etroubles
- Art. 11 – Financement des dépenses de réalisation d'une crèche dans la commune de Charvensod
- Art. 12 – Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État
- Art. 13 – Mesures en matière de politique de l'emploi
- Art. 14 – Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA, au sens de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006
- Art. 15 – Achat de biens immeubles de Casino de la Vallée SpA
- Art. 16 – Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Remplacement de l'art. 21 de la LR n° 29/2008
- Art. 17 – Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

- Art. 18 – Finanziamento degli oneri per il completamento del presidio socio sanitario distrettuale nel Comune di Nus
Art. 19 – Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel Comune di Verrayes
Art. 20 – Finanziamento degli oneri per la realizzazione degli interventi edilizi a completamento del Centro di ippoterapia per disabili nel Comune di Nus
Art. 21 – Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei volontari del soccorso
Art. 22 – Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali
Art. 23 – Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25
Art. 24 – Finanziamento della Cittadella dei giovani
Art. 25 – Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36
Art. 26 – Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29
Art. 27 – Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009/2011. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 28 – Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione
Art. 29 – Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui
Art. 30 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
Art. 31 – Variazioni allo stato di previsione della spesa
Art. 32 – Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio
Art. 33 – Fondo regionale per le politiche abitative
Art. 34 – Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30
Art. 35 – Copertura finanziaria
Art. 36 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento	euro	309.194.791,71;
in diminuzione	euro	111.168.004,39;
differenza	euro	198.026.787,32.

- Art. 18 – Financement des dépenses pour l'achèvement du centre socio-sanitaire de district dans la commune de Nus
Art. 19 – Financement des dépenses pour la réalisation d'une structure socio-sanitaire dans la commune de Verrayes
Art. 20 – Financement des dépenses pour la réalisation des travaux d'achèvement du centre d'hippothérapie pour personnes handicapées dans la commune de Nus
Art. 21 – Financement extraordinaire à la Fédération régionale des associations des secouristes bénévoles
Art. 22 – Systèmes d'information communs à la Région et aux collectivités locales
Art. 23 – Exercice transitoire des fonctions en matière d'assistance. Modification de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002
Art. 24 – Fonctionnement de la Citadelle des jeunes
Art. 25 – Allocation de fonds pour le versement des aides visées à la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998
Art. 26 – Modification de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008
Art. 27 – Augmentation des dépenses autorisées par la loi régionale

CHAPITRE III

RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2009 ET DU BUDGET PLURIANNUEL 2009/2011. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 28 – Modification de la dénomination de chapitres de la partie *dépenses* du budget prévisionnel
Art. 29 – Rectification des fonds de caisse à la suite de l'actualisation des restes
Art. 30 – Rectification de l'état prévisionnel des recettes
Art. 31 – Rectification de l'état prévisionnel des dépenses
Art. 32 – Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget
Art. 33 – Fonds régional pour les politiques du logement
Art. 34 – Modification de la loi régionale n° 30 du 10 décembre 2008
Art. 35 – Couverture financière
Art. 36 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2009

Art. 1^{er}

(Rectification des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2009 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente loi :

augmentation	309 194 791,71 euros
diminution	111 168 004,39 euros
restes	198 026 787,32 euros

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, è rideterminato in euro 1.218.026.787,32.

Art. 2
(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento	euro	180.396.768,77;
in diminuzione	euro	128.294.608,92;
differenza	euro	52.102.159,85.

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, è rideterminato in euro 922.102.159,85.

Art. 3
(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2009 è determinato in euro 106.540.145,28 in base alle risultanze del conto reso dal Tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2008.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4
(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e bis del medesimo articolo che non abbiano optato, ai sensi dell'articolo 10bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.
2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.
3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à recouvrer du budget prévisionnel 2009 s'élève à 1 218 026 787,32 euros.

Art. 2
(Actualisation des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2009 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe B de la présente loi :

augmentation	180 396 768,77 euros
diminution	128 294 608,92 euros
restes	52 102 159,85 euros

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à payer du budget prévisionnel 2009 s'élève à 922 102 159,85 euros.

Art. 3
(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial de l'exercice 2009 est fixé à 106 540 145,28 euros sur la base des comptes dressés par le trésorier à la clôture de l'exercice 2008.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
ET DE DÉPENSES. MODIFICATION DE
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 4
(Impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours au 1^{er} janvier 2009, le taux de l'impôt visé au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF, institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux) est réduit de 0,92 point par rapport à la valeur de la production nette réalisée sur le territoire régional par les sujets passifs visés au premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif, exception faite des sujets visés à la lettre e bis) dudit article qui n'ont pas choisi, au sens de l'art. 10 bis, la détermination de la base imposable relative aux activités commerciales suivant les dispositions de l'art. 5 du décret législatif susmentionné. Pour les sujets ayant choisi la détermination de la base imposable suivant les dispositions de l'art. 5 du décret législatif n° 446/1997, la réduction du taux sur la quote-part de valeur de la production non relative aux activités commerciales ne s'applique pas.
2. La réduction du taux s'applique à la période d'imposition en cours au 1^{er} janvier 2009.
3. Limitativement à la période d'imposition susmentionnée

presenti disposizioni, e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

Art. 5

*(Interventi in materia di finanza locale.
Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale
10 dicembre 2008, n. 29)*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2009, di euro 20.802.858,65 in applicazione dell'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
2. Al fine di garantire ai Comuni misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie, stabilite ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, è autorizzato, per il 2009, il trasferimento ai Comuni di una quota dell'importo di cui al comma 1 pari ad euro 2.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20755).
3. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a euro 2.480.994,92, è vincolata nell'apposito fondo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20750).
4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).
5. La somma di euro 20.802.858,65 è così ripartita:
 - a) euro 2.500.000,00, per gli interventi di cui al comma 2;
 - b) euro 2.480.994,92, per il fondo di cui al comma 3;

et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la réduction du taux englobe les facilités se rapportant à la même période et déjà prévues par des lois régionales.

4. Les éventuelles dispositions plus favorables prévues par des lois régionales continuent d'être appliquées.

Art. 5

*(Dispositions en matière de finances locales.
Modification de l'art. 6 de la loi régionale
n° 29 du 10 décembre 2008)*

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) aux mesures en matière de finances locales est augmenté, pour 2009, de 20 802 858,65 euros, en application de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).
2. Afin de garantir aux Communes des mesures compensatoires de la diminution des recettes due aux exonérations d'impôts et de tarifs prévues par l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, est autorisé, au titre de 2009, le virement aux Communes d'une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 2 500 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.01 - chap. 20755).
3. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une partie du montant visé au premier alinéa du présent article, se chiffrant à 2 480 994,92 euros, est obligatoirement destinée au fonds visé au deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) - objectif programmatique 2.1.1.01 - chapitre 20750.
4. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par délibération prise sur proposition du président de la Région et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les prélèvements du fonds visé au troisième alinéa ci-dessus et l'inscription des crédits y afférents aux chapitres de la partie *dépenses* existants ou devant être institués dans le cadre des objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination sectorielle obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales).
5. La somme de 20 802 858,65 euros est ventilée comme suit :
 - a) 2 500 000,00 euros sont destinés aux mesures visées au deuxième alinéa du présent article ;

- c) euro 2.810.284, per gli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);
d) euro 13.011.579,73, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 6 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).
6. All'allegato A di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 29/2008, sono apportate le seguenti modificazioni in aumento:

capitolo 33670	euro	774.686,00;
l.r. 24 dicembre 1996, n. 48		
capitolo 37860	euro	900.000,00;
l.r. 18 gennaio 2001, n. 5		
capitolo 58540	euro	1.000.000,00;
l.r. 21 dicembre 1990, n. 80		
capitolo 62576	euro	11.600,00;
l.r. 19 maggio 2005, n. 11		
capitolo 67113	euro	2.740.000,00;
l.r. 18 aprile 2008, n. 13		
capitolo 67116	euro	841.970,73;
l.r. 4 agosto 2006, n.18		
capitolo 67369	euro	143.323,00;
l.r. 4 novembre 2005, n. 25		
capitolo 68005	euro	2.100.000,00;
l.r. 20 novembre 1995, n. 48, art. 6ter		
capitolo 37880	euro	3.000.000,00;
articolo 7 della presente legge		
capitolo 58405	euro	300.000,00;
articolo 8 della presente legge		
capitolo 49415	euro	1.200.000,00;
articolo 9 della presente legge.		

Art. 6
*(Fondo per Speciali Programmi
di Investimento-FoSPI)*

1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 29/2008 per euro 32.960.254,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), è rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui:

a) anno 2009:	euro 3.179.872
b) anno 2010:	euro 2.601.347

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2009/2011 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa complessiva di euro 38.905.567 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 29/2008, è così suddivisa:

a) anno 2009:	euro 28.915.358;
b) anno 2010:	euro 5.166.149;
c) anno 2011:	euro 4.824.060.

- b) 2 480 994,92 euros sont destinés au fonds visé au troisième alinéa du présent article ;
c) 2 810 284 euros sont destinés aux mesures relatives aux plans d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.03 – chapitre 21245) ;
d) 13 011 579,73 euros sont destinés aux virements de ressources à destination sectorielle obligatoire au sens des dispositions du sixième alinéa du présent article (objectif programmatique 2.1.1.02).

6. L'annexe A visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/2008 est modifiée du fait des augmentations indiquées ci-après :

chapitre 33670		774 686,00 euros
(LR n° 48 du 24 décembre 1996)		
chapitre 37860		900 000,00 euros
(LR n° 5 du 18 janvier 2001)		
chapitre 58540		1 000 000,00 euros
(LR n° 80 du 21 décembre 1990)		
chapitre 62576		11 600,00 euros
(LR n° 11 du 19 mai 2005)		
chapitre 67113		2 740 000,00 euros
(LR n° 13 du 18 avril 2008)		
chapitre 67116		841 970,73 euros
(LR n° 18 du 4 août 2006)		
chapitre 67369		143 323,00 euros
(LR n° 25 du 4 novembre 2005)		
chapitre 68005		2 100 000,00 euros
(LR n° 48 du 20 novembre 1995, art. 6 ter)		
chapitre 37880		3 000 000,00 euros
(art. 7 de la présente loi)		
chapitre 58405		300 000,00 euros
(art. 8 de la présente loi)		
chapitre 49415		1 200 000,00 euros
(art. 9 de la présente loi).		

Art. 6
*(Fonds pour les plans spéciaux
d'investissement – FoSPI)*

1. Aux fins du financement du plan FoSPI 2008/2010 au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 960 254,00 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 – chapitre 21245 part.), déjà autorisée par le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 29/2008, est réajustée à 32 754 972 euros et ventilée comme suit :

a) Année 2009 :	3 179 872 euros
b) Année 2010 :	2 601 347 euros.

2. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux figurant au plan FoSPI 2009/2011 au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 38 905 567 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 – chapitre 21245 part.), déjà autorisée par le troisième alinéa de l'art. 7 la LR n° 29/2008, est ventilée comme suit :

a) Année 2009 :	28 915 358 euros
b) Année 2010 :	5 166 149 euros
c) Année 2011 :	4 824 060 euros.

3. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già determinata dall'articolo 7, comma 7, della l.r. 29/2008 in euro 37.896.024, è rideterminata in euro 40.911.590, ed è indicativamente suddivisa in euro 29.718.100, per l'anno 2010, e euro 8.588.296, per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).
4. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 2.810.284 per l'anno 2009, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).

Art. 7

(Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilità comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009)

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2009, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, piani straordinari di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture viabili comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.
2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1, provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.
4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2009, in euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37880).

Art. 8

(Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a Piani di zona)

1. Per la realizzazione di progetti previsti dai Piani di zona di cui all'obiettivo 18 del Piano regionale per la salute e il benessere sociali 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008), è autorizzata la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 58405).
2. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, possono provvedere sia la Regione sia gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vinco-

3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour la période 2010/2012, déjà fixée à 37 896 024 euros par le septième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 29/2008, est réajustée à 40 911 590 euros dont, à titre indicatif, 29 718 100 euros au titre de 2010 et 8 588 296 euros au titre de 2011. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux figurant au plan en cause, l'autorisation de dépense et la répartition de celle-ci par années feront l'objet de la loi de finances 2010/2012 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chapitre 21245 part.).
4. La dépense accrue dérivant de l'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, s'élevant à 2 810 284 euros au titre de 2009, est couverte par les crédits de l'excédent budgétaire des finances locales visés à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

Art. 7

(Financement des actions de remise en état de la voirie communale endommagée par les chutes de neige de l'hiver 2008/2009)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter par délibération, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, des plans extraordinaires d'actions pour 2009 visant à la remise en état des routes communales endommagées par les chutes de neige importantes de l'hiver 2008/2009.
2. Les travaux figurant aux plans visés au premier alinéa du présent article sont réalisés directement par les collectivités locales concernées et financés par les ressources à destination sectorielle obligatoire visées au titre V de la LR n° 48/1995.
3. Les délibérations visées au premier alinéa du présent article fixent, par ailleurs, les critères et les modalités de virement des ressources en cause.
4. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée, pour 2009, à 3 000 000 d'euros au total (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 37880).

Art. 8

(Financement destiné à la réalisation des projets relatifs aux plans de zone)

1. Une dépense de 300 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 - chapitre 58405) est autorisée pour la réalisation des projets relevant des plans de zone visés à l'objectif n° 18 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008, approuvé par la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006 (Approbation du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008).
2. Les projets visés au premier alinéa du présent article peuvent être réalisés tant par la Région que par les collectivités locales concernées avec les ressources déri-

lo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

3. L'approvazione dei progetti e l'eventuale erogazione del trasferimento agli enti locali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 9
*(Finanziamento agli enti locali
per il trattamento delle acque reflue)*

1. Al fine di consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti locali nell'anno 2009 a seguito dell'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue e al conseguente conferimento, in via eccezionale e transitoria, presso impianti di recupero o smaltimento ubicati al di fuori della regione, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 – capitolo 49415).
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato in favore dei soli enti locali che svolgono le attività di trattamento delle acque reflue; l'erogazione delle predette risorse è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 10
(Finanziamento straordinario al Comune di Etroubles)

1. Per l'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della strada statale n. 27 all'interno del centro abitato, è attribuito al Comune di Etroubles un finanziamento straordinario, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.
2. La destinazione del finanziamento è vincolata all'esecuzione degli interventi, di competenza comunale, finalizzati al miglioramento della sicurezza viaria. L'entità e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000, per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33668).

Art. 11
*(Finanziamento degli oneri di realizzazione
dell'asilo nido in Comune di Charvensod)*

1. Al fine di finanziare gli ulteriori oneri, compresi quelli correlati agli arredi, derivanti dalla progettazione esecutiva approvata dal Consorzio dell'Envers per la realizza-

vant des virements à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.

3. L'approbation des projets et l'éventuel virement aux collectivités locales font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 9
*(Financement aux collectivités locales
en vue du traitement des eaux usées)*

1. Une dépense de 1 200 000 euros (objectif programmatique 2.1.1.02 – chapitre 49415) est autorisée afin de permettre la couverture des dépenses accrues supportées par les collectivités locales en 2009 à la suite de l'interruption du service d'évacuation des déchets dérivant du traitement des eaux usées et par conséquent du transport de ceux-ci, à titre exceptionnel et transitoire, dans des installations de récupération ou de traitement situées hors de la Vallée d'Aoste.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les ressources dérivant des virements à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.
3. Le virement des ressources visées au premier alinéa du présent article est effectué uniquement en faveur des collectivités locales qui exercent les activités de traitement des eaux usées ; le versement desdites ressources a lieu sur la base de critères et de modalités fixés par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 10
(Financement extraordinaire à la Commune d'Étroubles)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, un financement extraordinaire est accordé à la Commune d'Étroubles pour la réalisation des actions urgentes de sécurisation de la route nationale n° 27, à l'intérieur de l'agglomération.
2. Le financement en cause est destiné obligatoirement aux actions, du ressort de la Commune, visant à l'amélioration de la sécurité de la voirie. Le montant du financement et les modalités de versement de celui-ci sont fixés par délibération du Gouvernement régional.
3. La dépense maximale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 100 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.1.1.05 – chapitre 33668).

Art. 11
*(Financement des dépenses de réalisation
d'une crèche dans la commune de Charvensod)*

1. Aux fins du financement des dépenses supplémentaires – y compris les dépenses pour le mobilier – découlant du projet d'exécution approuvé par le Consortium de

zione dei lavori dell'asilo nido in Comune di Charvensod di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa massima di euro 340.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33645).

Art. 12
*(Programmi di investimento oggetto
di cofinanziamento comunitario e statale)*

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione, previsto dai regolamenti CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, già determinati dall'articolo 18, comma 10, della l.r. 29/2008 in euro 6.634.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 2.012.497 per l'anno 2009, sono rideterminati in euro 9.034.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 4.412.497 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.18 – capitoli 30055 e 30056).
2. Per il cofinanziamento delle misure di aiuto previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013 relative all'annualità 2008, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse già determinate dall'articolo 35, comma 2, della l.r. 29/2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070).

Art. 13
(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di politica del lavoro, già determinata dall'articolo 17, comma 2, della l.r. 29/2008 in euro 18.076.700 per il triennio 2009/2011, di cui euro 6.021.400 per l'anno 2009, è rideterminata in euro 18.913.700 per il triennio 2009/2011, di cui euro 6.858.400 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 26031, 30151 e 30153).

Art. 14
*(Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)*

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 9.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35620 parz.).

l'Envers pour la réalisation, dans commune de Charvensod, de la crèche visée à l'art. 18 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives), une dépense de 340 000 euros au maximum (objectif programmatique 2.1.1.05 – chapitre 33645) est autorisée au titre de 2009, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995.

Art. 12
*(Programmes d'investissement cofinancés
par l'Union européenne et par l'État)*

1. Les dépenses à la charge de la Région pour l'application des actions prévues dans le cadre du programme objectif n° 2 « Emploi », au sens du règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, et du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, fixées par le dixième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 29/2008 à 6 634 884 euros au titre de la période 2009/2011, dont 2 012 497 euros pour 2009, sont réajustées à 9 034 884 euros au titre de la période 2009/2011, dont 4 412 497 euros pour 2009 (objectif programmatique 2.2.2.18 – chapitres 30055 et 30056).
2. Aux fins du cofinancement des mesures d'aide prévues par le programme de développement rural 2007/2013 et relatives à 2008, la Région est autorisée à utiliser les ressources déjà prévues par le deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 29/2008 (objectif programmatique 2.2.2.17 – chapitre 43070).

Art. 13
(Mesures en matière de politique de l'emploi)

1. La dépense autorisée pour l'application du plan de la politique de l'emploi, fixée par le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 29/2008 à 18 076 700 euros au titre de la période 2009/2011, dont 6 021 400 euros pour 2009, est réajustée à 18 913 700 euros au titre de la période 2009/2011, dont 6 858 400 euros pour 2009 (objectif programmatique 2.2.2.16 – chapitre 26010 ; objectif programmatique 2.2.2.18 – chapitres 26031, 30151 et 30153).

Art. 14
*(Fonds de gestion spéciale de Finaosta SpA,
au sens de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006)*

1. La dépense de 9 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.1.4.2. – chapitre 35620 part.) est autorisée au titre de 2009 pour les actions à réaliser par l'intermédiaire de la gestion spéciale de Finaosta SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

Art. 15
(Acquisto di beni immobili dalla
Casino de la Vallée S.p.A.)

1. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 22 del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3174/XII del 20 dicembre 2007, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2009, ad acquistare i seguenti beni immobili e le relative pertinenze, di proprietà della Casino de la Vallée S.p.A.:
 - a) ex rimessa Masala;
 - b) tunnel di collegamento tra la Casa da gioco e viale Piemonte.
2. L'acquisto dei beni di cui al comma 1 è effettuato al valore del costo sostenuto e documentato dalla Casino de la Vallée S.p.A..
3. L'onere per gli interventi di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 6.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35068).

Art. 16
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte
corrente. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 29/2008)

1. L'articolo 21 della l.r. 29/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 21
(Finanziamento della spesa sanitaria
regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui:
 - a) trasferimenti all'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e:
 - 1) euro 1.750.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);
 - 2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
 - 3) euro 5.275.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
 - 4) euro 11.328.000, per l'anno 2009, euro

Art. 15
(Achat de biens immeubles de
Casino de la Vallée SpA)

1. En application des dispositions de l'art. 22 du cahier des charges de gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3174/XII du 20 décembre 2007, le Gouvernement régional est autorisé, pour 2009, à acheter les biens immeubles et les accessoires y afférents indiqués ci-après, propriété de Casino de la Vallée SpA :
 - a) Ancien garage « Masala » ;
 - b) Tunnel de liaison entre la maison de jeu et l'avenue du Piémont.
2. Les biens visés au premier alinéa du présent article sont achetés à la valeur du coût supporté et documenté par Casino de la Vallée SpA.
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est fixée, pour 2009, à 6 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.1.4.01 – chapitre 35068).

Art. 16
(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire.
Remplacement de l'art. 21 de la LR n° 29/2008)

1. L'art. 21 de la LR n° 29/2008 est remplacé par l'article rédigé comme suit :

« Art. 21
(Financement de la dépense sanitaire
régionale ordinaire)

1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 267 520 491 euros au titre de 2009, à 270 566 600 euros au titre de 2010 et à 274 893 900 euros au titre de 2011 et ventilée comme suit :
 - a) Virements à l'Agence régionale Unité sanitaire locale (Agence USL) de la Vallée d'Aoste de 248 614 000 euros au titre de 2009, 252 538 000 euros au titre de 2010 et 256 838 000 euros au titre de 2011, dont, respectivement, 230 000 000 d'euros, 235 000 000 d'euros et 240 000 000 d'euros pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59900 part.) et :
 - 1) 1 750 000 euros au titre de 2009, 2010 et 2011, pour les prestations sanitaires régionales complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59980) ;
 - 2) 261 000 euros au titre de 2009 et 185 000 euros au titre de 2010 et 2011, pour les initiatives de formation professionnelle (chapitre 59900 part.) ;
 - 3) 5 275 000 euros au titre de 2009, 2010 et 2011, pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;
 - 4) 11 328 000 euros au titre de 2009, 10 328 000

10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902);

- b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 17.200.000 per l'anno 2009, di cui euro 6.200.000 per il saldo dell'anno 2006 e euro 11.000.000 per l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
- c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265);
- d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità FOPADIVA (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).

- 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).
- 3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).
- 4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti.
- 5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.
- 6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 17

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

- 1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere, già determinata dall'articolo

euro 9 628 000 per l'anno 2010 e 9 628 000 euro per l'anno 2011, pour les mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional (chapitres 59900 part. et 59902) ;

- b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux de patients vers l'extérieur pour un montant de 17 200 000 euros pour 2009, dont 6 200 000 euros à titre de solde de l'année 2006 et 11 000 000 d'euros à titre d'acompte de l'année 2009, de 16 400 000 euros pour 2010, à titre de solde de l'année 2007 et d'acompte de l'année 2010, et de 16 400 000 euros pour 2011, à titre de solde de l'année 2008 et d'acompte de l'année 2011 (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59910) ;
- c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 581 491 euros au titre de 2009, de 1 628 600 euros au titre de 2010 et de 1 655 900 euros au titre de 2011 (objectifs programmatiques 2.2.3.01 et 2.2.3.03 – chapitres 59920 et 61265) ;
- d) Virements à l'Agence USL d'une somme de 125 000 euros au titre de 2009 en vue des cotisations supplémentaires relatives à l'adhésion au fonds de retraite complémentaire (FOPADIVA) des personnels de la santé (objectif programmatique 2.2.3.01 – chapitre 59915).

- 2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article.
- 3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article.
- 4. Aux fins de la couverture partielle des dépenses dérivant du renouvellement des volets économiques des conventions collectives 2006/2009 du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional, l'Agence USL utilise les excédents et les provisions des exercices précédents.
- 5. La Région vire à l'Agence USL les sommes versées par l'État ou par les agences pharmaceutiques, en application des dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense pharmaceutique.
- 6. Aux fins de l'application du cinquième alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget. »

Art. 17

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

- 1. La dépense pour la conception et la réalisation de structures sanitaires hospitalières, déjà fixée par le premier

22, comma 1, della l.r. 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 e euro 14.000.000 per l'anno 2011, è rideterminata per il l'anno 2009 in 1.100.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 24.450.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).

2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale già determinata dall'articolo 22, comma 3, della l.r. 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 e euro 7.610.000 per l'anno 2011, è rideterminata, per l'anno 2009, in euro 4.720.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 18.440.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).

Art. 18

(Finanziamento degli oneri per il completamento del presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus)

1. Al fine di completare i lavori di realizzazione del nuovo presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus con gli interventi necessari all'adeguamento della struttura alla normativa vigente, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa massima di euro 120.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60480).
2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria, gli interventi di cui al comma 1 e definisce le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 19

(Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel Comune di Verrayes)

1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio nel Comune di Verrayes, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa massima di euro 390.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60480).
2. Con apposito accordo di programma, la Regione e il Comune di Verrayes definiscono tempi e modalità di realizzazione della nuova sede del consultorio, sulla base dello studio di fattibilità commissionato dalla Regione, nonché tempi e modalità della cessione a titolo gratuito del fabbricato di proprietà regionale sito nel medesimo Comune e avente destinazione d'uso socio-assistenziale.

alinéa de l'art. 22 de la LR n° 29/2008 à 24 050 000 euros au titre de la période 2009/2011, dont 700 00 euros pour 2009, 9 350 000 euros pour 2010 et 14 000 000 d'euros pour 2011, est réajustée à 1 100 000 euros pour 2009 et à 24 450 000 euros pour la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 – chapitre 60310).

2. La dépense pour la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales, fixée par le troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 29/2009 à 14 830 000 euros au titre de la période 2009/2011, dont 1 110 000 euros pour 2009, 6 110 000 euros pour 2010 et 7 610 000 euros pour 2011, est réajustée à 4 720 000 euros pour 2009 et à 18 440 000 euros pour la période 2009/2011 (objectif programmatique 2.2.3.02 – chapitre 60420).

Art. 18

(Financement des dépenses pour l'achèvement du centre socio-sanitaire de district dans la commune de Nus)

1. La dépense maximale de 120 000 euros (objectif programmatique 2.2.3.02 – chapitre 60480) est autorisée, pour 2009, aux fins de l'achèvement des travaux de réalisation du nouveau centre socio-sanitaire de district dans la commune de Nus, y compris les opérations de mise aux normes en vigueur, en application de l'objectif n° 8 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008, approuvé par la LR n° 13/2006.
2. Le Gouvernement régional approuve, par délibération et sur la base de l'instruction menée par la structure régionale compétente en matière de construction de bâtiments socio-sanitaires, les opérations visées au premier alinéa du présent article et établit les modalités de versement du financement.

Art. 19

(Financement des dépenses pour la réalisation d'une structure socio-sanitaire dans la commune de Verrayes)

1. Une dépense maximale de 390 000 euros (objectif programmatique 2.2.3.02 – chapitre 60480) est autorisée, pour 2009, aux fins de la réalisation d'un nouveau centre de consultation dans la commune de Verrayes, en application de l'objectif n° 8 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008, approuvé par la LR n° 13/2006.
2. La Région et la Commune de Verrayes établissent, par un accord de programme ad hoc, les délais et les modalités de réalisation du nouveau centre de consultation, sur la base de l'étude de faisabilité commandée par la Région, ainsi que des délais et des modalités de cession à titre gratuit du bâtiment propriété régionale situé sur le territoire de ladite Commune et destiné aux activités d'aide sociale et d'assistance.

Art. 20

(Finanziamento degli oneri per la realizzazione degli interventi edilizi a completamento del Centro di ippoterapia per disabili nel Comune di Nus)

1. Al fine di poter dotare il centro di ippoterapia per disabili ubicato nel Comune di Nus dei servizi accessori necessari allo svolgimento delle relative attività, in attuazione dell'obiettivo n. 23 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, e in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, è attribuito al Comune di Nus, per l'anno 2009, un finanziamento straordinario.
2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale definisce l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1.
3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 100.000 e trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61310).

Art. 21

(Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei volontari del soccorso)

1. In considerazione dell'interesse regionale all'ottimizzazione dello svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, svolta dalla Federazione regionale dei volontari del soccorso in convenzione con l'Azienda USL, in attuazione dell'obiettivo n. 10 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, è autorizzata la concessione alla Federazione stessa di un contributo straordinario, per l'anno 2009, per ultimare la sistemazione della propria sede nel Comune di Saint-Christophe.
2. L'entità e le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 60985).

Art. 22

(Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali)

1. La Regione e gli enti locali realizzano e gestiscono sistemi informativi condivisi volti a favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino, l'attività di comunicazione e informazione e il monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 20

(Financement des dépenses pour la réalisation des travaux d'achèvement du centre d'hippothérapie pour personnes handicapées dans la commune de Nus)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, un financement extraordinaire est accordé à la Commune de Nus, au titre de 2009, afin que celle-ci puisse doter le centre d'hippothérapie pour personnes handicapées, situé sur son territoire, des accessoires nécessaires au déroulement des activités y afférentes, en application de l'objectif n° 23 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008, approuvé par la LR n° 13/2006.
2. Le Gouvernement régional établit par délibération le montant du financement visé au premier alinéa du présent article et les modalités de versement de celui-ci.
3. La dépense maximale pour l'application du premier alinéa du présent article, fixée à 100 000 euros pour 2009, est couverte par les crédits du Fonds régional pour les politiques sociales institué au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitre 61310).

Art. 21

(Financement extraordinaire à la Fédération régionale des associations des secouristes bénévoles)

1. L'octroi d'un financement extraordinaire à la Fédération régionale des associations des secouristes bénévoles, destiné à l'achèvement des travaux de réaménagement des locaux de celle-ci, dans la commune de Saint-Christophe, est autorisé pour 2009, compte tenu de l'intérêt régional que revêt l'optimisation du déroulement des activités de secours et de transport sanitaire exercées par ladite Fédération sur la base d'une convention avec l'Agence USL, en application de l'objectif n° 10 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008, approuvé par la LR n° 13/2006.
2. Le Gouvernement régional établit par délibération le montant du financement extraordinaire visé au premier alinéa du présent article et les modalités de versement de celui-ci.
3. La dépense maximale pour l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 80 000 euros pour 2009 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitre 60985).

Art. 22

(Systèmes d'information communs à la Région et aux collectivités locales)

1. La Région et les collectivités locales réalisent et gèrent des systèmes d'information communs visant à favoriser l'accès des citoyens aux services, l'activité de communication et d'information et le suivi de la dépense publique.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e dell'obiettivo n. 26 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con l.r. 13/2006, la Regione provvede al finanziamento degli oneri necessari alla realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell'Indicatore regionale della situazione economica (IRSE), condiviso con gli enti locali interessati.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa complessiva di euro 400.000 di cui euro 100.000 per l'anno 2009 e euro 150.000 annui per gli anni 2010 e 2011. Tale spesa trova copertura nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312).

Art. 23

*(Esercizio transitorio di funzioni
in materia di assistenza. Modificazione
alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - capitolo 61310).

Art. 24

(Finanziamento della Cittadella dei giovani)

1. In considerazione della valenza culturale e sociale e dell'interesse regionale della Cittadella dei giovani, con sede nel Comune di Aosta, è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, un finanziamento al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani.
2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa di annui euro 300.000. Tale spesa trova copertura per euro 150.000 per l'anno 2009 e annui euro 300.000 per gli anni 2010 e 2011 nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312), e per euro 150.000 per l'anno 2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57310.

2. En application des dispositions du premier alinéa du présent article et de l'objectif n° 26 du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008, approuvé par la LR n° 13/2006, la Région assure le financement des dépenses de réalisation d'un système d'information pour la gestion de l'Indicateur régional de la situation économique (IRSE) qui pourra être utilisé par les collectivités locales intéressées.
3. Aux fins visées par le présent article, une dépense globale de 400 000 euros - dont 100 000 euros pour 2009 et 150 000 euros par an pour 2010 et 2011 - est autorisée au titre de la période 2009/2011. Ladite dépense est couverte dans le cadre des actions financées par le Fonds régional pour les politiques sociales, institué au sens de l'art. 3 de la LR n° 18/2001 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitre 61312).

Art. 23

*(Exercice transitoire des fonctions
en matière d'assistance. Modification de la
loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002)*

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances 2003/2005), les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2012 ».
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est couverte par les crédits du Fonds régional pour les politiques sociales, institué au sens de la l'art. 3 de la LR n° 18/2001 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitre 61310).

Art. 24

(Fonctionnement de la Citadelle des jeunes)

1. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et compte tenu de la valeur culturelle et sociale ainsi que de l'intérêt régional de la Citadelle des jeunes d'Aoste, un financement est autorisé au profit de la Commune d'Aoste, à titre de concours aux frais de gestion et aux projets non ordinaires à caractère culturel réalisés dans le cadre de la gestion de ladite Citadelle.
2. Le Gouvernement régional établit par délibération les modalités et les critères relatifs au financement visé au premier alinéa du présent article.
3. Aux fins visées au présent article, une dépense annuelle de 300 000 euros est autorisée au titre de la période 2009/2011. Ladite dépense est couverte, quant à 150 000 euros au titre de 2009 et à 300 000 euros par an au titre de 2010 et de 2011, dans le cadre des actions financées par le Fonds régional pour les politiques sociales, institué au sens de l'art. 3 de la LR n° 18/2001 (objectif programmatique 2.2.3.03 - chapitre 61312), et, quant à 150 000 euros au titre de 2009, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.4.06 - chapitre 57310.

Art. 25

(Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36)

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2009, è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative), da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).

Art. 26

(Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 29/2008, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2009».

Art. 27

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 29/2008, sono modificate, per l'anno 2009, nella misura indicata nell'allegato C.

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2009 E PER IL TRIENNIO 2009/2011.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28

(Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione)

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 è così modificata:

capitolo 40912

«Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni»;

capitolo 64440

«Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per il funzionamento della stessa».

Art. 29

(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 477.694,33 e dello stato di previsione della spesa per

Art. 25

(Allocation de fonds pour le versement des aides visées à la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998)

1. Dans l'attente de l'approbation du plan triennal pour le logement visé à l'art. 2 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements et modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973), est autorisé, pour 2009, par délibération du Gouvernement régional, le prélèvement de 300 000 euros des crédits inscrits au chapitre 50900 (Fonds régional pour les politiques du logement), aux fins du versement des aides visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de constitution et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement).

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008)

1. Au premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 29/2008, « 2008 » est remplacé par « 2009 ».

Art. 27

(Augmentation des dépenses autorisées par la loi régionale)

1. Le montant des dépenses autorisées par la loi régionale et fixées par la LR n° 29/2008 est modifié, au titre de 2009, conformément à l'annexe C de la présente loi.

CHAPITRE III

RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2009 ET DU BUDGET PLURIANNUEL 2009/2011.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 28

(Modification de la dénomination de chapitres de la partie dépenses du budget prévisionnel)

1. La dénomination des chapitres indiqués ci-après de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 est modifiée comme suit :

Chapitre 40912

« Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la constitution de la Colonne mobile nationale des Régions »

Chapitre 64440

« Subventions à l'Union valdôtaine des guides de haute montagne pour son fonctionnement »

Art. 29

(Rectification des fonds de caisse à la suite de l'actualisation des restes)

1. Les diminutions, au titre des fonds de caisse, des chapitres des états prévisionnels des recettes et des dépenses du budget 2009, se chiffrant respectivement à

euro 13.075.119,50 del bilancio per l'anno finanziario 2009, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 30

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009:
capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione»
competenza euro 237.494.652,75

capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa»
cassa euro 96.540.145,28

capitolo 01305 «Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498»
cassa euro 40.000.000,00

capitolo 11220 «Accensione di prestiti a medio o a lungo termine per il finanziamento del programma pluriennale di interventi a favore di enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche»
cassa euro 40.000.000,00

b) in diminuzione:
capitolo 1100 «Imposta Regionale sulle Attività Produttive I.R.A.P.»
competenza anno 2009 euro 17.000.000,00
cassa euro 3.000.000,00.

Art. 31

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, sono apportate variazioni in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009, per complessivi euro 197.137.220,39 per la competenza e euro 173.062.450,95 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.

Art. 32

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 23.274.300,19, quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato G.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), ammontano a com-

477 694,33 euros et à 13 075 119,50 euros, sont approuvées, telles qu'elles figurent de manière analytique aux annexes D et E de la présente loi.

Art. 30

(Rectification de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 subit les rectifications suivantes :

a) Augmentation, limitativement à 2009 :
Chapitre 00010 « Excédent budgétaire »
exercice budgétaire 237 494 652,75 euros

Chapitre 00020 « Fonds de caisse initial »
fonds de caisse 96 540 145,28 euros

Chapitre 01305 « Droit substitutif de l'IVA à l'importation pour les marchandises provenant des pays communautaires visés au quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi n° 498 du 23 décembre 1992 »
fonds de caisse 40 000 000,00 d'euros

Chapitre 11220 « Recours à des emprunts à moyen et à long terme pour le financement du programme pluriannuel d'actions en faveur des collectivités locales pour la réalisation d'infrastructures hydriques »
fonds de caisse 40 000 000,00 d'euros

b) Diminution :
Chapitre 1100 « Impôt régional sur les activités productives – IRAP »
exercice budgétaire 2009 17 000 000,00 d'euros
fonds de caisse 2009 3 000 000,00 d'euros.

Art. 31

(Rectification de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région fait l'objet d'une augmentation, limitativement à 2009, pour un total de 197 137 220,39 euros au titre de l'exercice budgétaire et de 173 062 450,95 euros au titre des fonds de caisse, ainsi qu'il appert de manière analytique de l'annexe F de la présente loi.

Art. 32

(Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et inscrits au budget prévisionnel 2008, mais non engagés à la clôture de l'exercice, s'élèvent à 23 274 300,19 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe G de la présente loi.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2009 au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), s'élèvent à 22 382 922,22

plessivi euro 22.382.922,22, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato G.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2009, ammontano ad euro 891.377,97, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, limitatamente all'anno finanziario 2009, sono apportate le variazioni in aumento per euro 891.377,97, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

Art. 33

(Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Gli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche abitative, iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari a euro 83.132,17, sono già stati attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 29/2008.

Art. 34

*(Modificazione alla legge regionale
10 dicembre 2008, n. 30)*

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'articolo 31, comma 1 sul capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», l'allegato n. 1 alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011), Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011, è integrato nel modo seguente:

«E SANITÀ

1. Interventi regionali per l'ampliamento a est del presidio ospedaliero di viale Ginevra. – anno 2009 – euro 10.460.000».

Art. 35

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 220.494.652,75, per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 30.

Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe G de la présente loi.

3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2009 au sens de la présente loi, s'élèvent à 891 377,97 euros, ainsi qu'il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe G de la présente loi.
4. Les augmentations de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 et, au titre de 2009, du budget pluriannuel 2009/2011, se chiffrant à 891 377,97 euros, sont approuvées telles qu'elles figurent de manière analytique à la colonne C de l'annexe G de la présente loi.

Art. 33

(Fonds régional pour les politiques du logement)

1. Les crédits du Fonds régional pour les politiques du logement, inscrits au budget prévisionnel 2008 et non engagés à la clôture dudit exercice, s'élevant à 83 132,17 euros, sont reportés à l'exercice budgétaire 2009, au sens de l'art. 29 de la LR n° 29/2008.

Art. 34

*(Modification de la loi régionale
n° 30 du 10 décembre 2008)*

1. À la suite de la rectification apportée au sens du premier alinéa de l'art. 31 de la présente loi au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), l'annexe n° 1 (Liste des mesures législatives qu'il est envisagé de financer par les fonds globaux) de la loi régionale n° 30 du 10 décembre 2008 (Budget prévisionnel 2009 et budget pluriannuel 2009/2011 de la Région autonome Vallée d'Aoste) est complétée comme suit, au titre du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 :

« E SANTÉ

1. Mesures régionales visant à l'agrandissement, à l'est, du centre hospitalier de l'avenue de Genève – année 2009 – 10 460 000 euros. »

Art. 35

(Couverture financière)

1. La dépense supplémentaire de 220 494 652,75 euros au titre de 2009, qui dérive des autorisations de dépense visées à la présente loi, est couverte par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 30 ci-dessus.

Art. 36

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

Il Presidente
ROLLANDIN

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 juin 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A

- 1 -

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE -

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
00100	Tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche	4.957,99	
00150	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore		20.883,92
00300	Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent		1.348.162,89
00400	Diritto regionale sull'esenzione fiscale di alcuni generi continuentati	126.003,12	
00500	Tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti		57.025,33
00820	Contributi sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto		115.854,49
01000	Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale	929.098,74	
01050	Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche		539.257,54
01100	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.)		380.234,67
01150	Imposta Regionale di Trascrizione (I.R.T.) dei veicoli iscritti al P.R.A.	13.479,24	
01200	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.E. ex I.R.P.E.F. di cui all'art.2 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		35.171.800,42

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01205	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.E. ex I.R.P.E.F. di cui all'art.2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n.690	845.517,96	
01210	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.E.S. ex I.R.P.E.G. di cui all'art. 2 lett. b) della legge 26 novembre 1981, n. 690	7.691.237,69	
01220	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle ritenute alla fonte previste dal titolo III del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600 di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		1.160.443,55
01300	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		34.223.210,04
01305	Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498		34.031.164,09
01310	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di registro di cui all'art. 3 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		534.358,54
01320	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di bollo di cui all'art. 3 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	3.430.287,85	
01340	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta ipotecaria di cui all'art. 3 lett. e) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	181.335,01	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01350	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 3 lett. f) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	562.031,73	
01370	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse automobilistiche sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. h) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		577.447,63
01380	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario di cui all'art. 2 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	321.643,64	
01400	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		84.659,90
01401	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	1.418.572,61	
01402	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta sull'energia elettrica di cui all'art. 4 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	859.331,42	
01404	Quote fisse di ripartizione sul gettito della sovrimposta di confine di cui all'art. 4 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		28.014,93

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
01410	Quote fisse di ripartizione dei proventi del monopolio sui tabacchi di cui alla lett. e) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690	830.786,34	
01420	Quote fisse di ripartizione dei proventi del lotto al netto delle vincite di cui alla lett. f) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690		509.672,60
01600	Quote fisse di ripartizione delle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione		604.246,12
01610	Gettito imposte anni precedenti	38.271,98	
02110	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per la costruzione del tratto Aosta centro - Aosta ovest della tangenziale sud di Aosta	2.579.335,70	
02115	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per interventi nel settore della viabilità	723.039,66	
02150	Fondi per i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	104.828,00	
02760	Fondi per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	238.007,35	
03000	Fondi per la tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico, dei registri anagrafici e per i controlli funzionali		279.289,71

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
03030	Fondi per la realizzazione di programmi di gestione faunistico- ambientale	124.500,00	
03060	Assegnazione fondi per il progetto di sperimentazione di un passaporto elettronico per i bovini e di un sistema friendly di gestione sanitaria	21.151,60	
03300	Fondi per pagamento di interessi e prestiti per opere di miglioramento fondiario - limite di impegno	3.602,09	
03500	Fondi per pagamento quote interessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - limite di impegno	24.784,38	
03600	Fondi per concorso spese per mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	8.232,03	
03700	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	97.032,60	
03900	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	5.490,13	
03910	Fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "LEADER PLUS"		10.930,53

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
04127	Fondi provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	33.144,31	
04129	Fondi per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	644.473,96	
04130	Fondi per l'attuazione di interventi previsti dal piano triennale di tutela ambientale 1994/96 - area programmata "Bacini idrografici e mare Adriatico"	1.225.580,08	
04131	Fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, potenziamento reti radar e pluviometriche sul territorio nazionale	58.980,00	
04132	Fondi per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	56.500,00	
04134	Fondi per il funzionamento del servizio idrografico	34.255,55	
04520	Fondi per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane a valere sul Fondo Nazionale per la Montagna	136.500,79	
04585	Fondi per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	61.728,94	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
04631	Fondi per la realizzazione del programma sperimentale "Osservatorio nazionale sulla qualità dell'educazione continua in medicina - Progetto pilota"	10.500,00	
04635	Fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	4.582,32	
04671	Fondi per la fornitura gratuita di libri di testo a favore degli alunni che adempiono alle scuole dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori	303.641,01	
04680	Fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	171.933,00	
04681	Fondi per la realizzazione di iniziative finalizzate alla Dimensione europea dell'Educazione e progetti europei	1.900,00	
04685	Fondi per iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione a favore delle scuole riconosciute paritarie	25.769,00	
04700	Fondi per l'attuazione di interventi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche	78.820,00	
04820	Fondi per l'ammortamento di mutui contratti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	59.218,13	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
04850	Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	123.489,23	
04851	Fondi per la realizzazione di interventi a sostegno della famiglia	279.955,00	
04860	Fondi per interventi nel settore del commercio e del turismo	71.384,51	
04861	Fondi per il co-finanziamento da parte dello Stato-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie-del progetto finalizzato alla realizzazione e di contenuti digitali di interesse turistico per il Portale nazionale e Italia.it	364.515,88	
04865	Fondi per l'attuazione di interventi in materia equestre	35.958,83	
04866	Assegnazioni per migliorare la qualità dell'offerta turistica a valere sull'apposito Fondo di cofinanziamento	304.129,35	
04870	Fondi per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali	683.607,42	
04876	Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli da adibire al trasporto pubblico regionale	194.844,00	
05515	Fondi per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	216.000,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
05516	Fondi per attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	336.673,84	
05520	Fondi per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	718.786,65	
05521	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma operativo Competitività regionale 2007/2013	1.745.240,88	
05526	Contributo finanziario dello Stato per la redazione del progetto di potenziamento e qualificazione della strumentazione didattica, dei servizi documentali e per l'orientamento professionale in funzione dello sviluppo di azioni innovative di formazione professionale di cui alla Legge 12 novembre 1988, n. 492	248.757,55	
05531	Fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un progetto denominato "Le mura oltre le mura" per interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo	107.168,47	
05545	Fondi per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.789.602,47	
05546	Fondi per la realizzazione di azioni rivolte all'adattabilità dei soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali e locali - obiettivo 3 - PON FSE 2000/2006	240.550,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05547	Fondi provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 2 P.O. FSE Occupazione 2007/2013	3.187.785,00	
05550	Fondi per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	496.215,98	
05582	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Svizzera 2000/2006	240.198,47	
05583	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia 2000/2006		160.159,94
05584	Contributi provenienti dal fondo per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse per l'attuazione dell'accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	561.951,73	
05586	Contributi sul Fondo di rotazione statale di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"		67.866,99
05587	Contributi provenienti dal Fondo per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in applicazione di Intese istituzionali di programma e Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione	1.027.641,94	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05588	Contributi sul Fondo di rotazione statale di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III C 2000-2006	68.137,74	
05810	Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	113.895,26	
05830	Fondi per il concorso nel pagamento di interessi e condizioni di maggior favore su prestiti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	42.419,93	
05835	Fondi per la realizzazione del programma nazionale "Biocombustibili" per la riduzione delle emissioni gassose	26.574,94	
05840	Fondi per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	20.637,72	
05876	Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal Regolamento CE n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie	32.591,10	
05905	Fondi per la riqualificazione funzionale e ambientale dello Stabilimento ittico regionale di Morgex e La Salle	142.171,55	
06310	Fondi per il finanziamento del progetto regionale "Impianto di depurazione e collettori fognanti a servizio della Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc"	93.300,41	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
06320	Fondi per la realizzazione dell'impianto di deodorizzazione della zona di trattamento fanghi e di interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione del Consorzio di Depurazione Fognature Saint-Christophe, Aosta e Quart	104.694,39	
06330	Fondi per la realizzazione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	202.404,20	
06350	Fondi per il finanziamento di un impianto consortile di depurazione dei liquami fognari al servizio dei Comuni di Montjovet ed Emarèse	24.430,07	
06360	Contrazione mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziamento del programma straordinario di edilizia sanitaria	6.033.865,62	
06370	Contrazione mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziamento del programma di edilizia residenziale pubblica	15.121,03	
06700	Assegnazione per spese attinenti il personale regionale impiegato presso gli uffici amministrativi dei giudici di pace	69.510,23	
06710	Fondi per lo svolgimento di funzioni delegate alla Regione in materia di lavoro	177.467,76	
07000	Recupero di somme sulle spese erogate per ricoveri di assistiti	9.293,69	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
07100	Finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica o sportiva (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	300.000,00	
07600	Diritti di segreteria sui contratti di competenza regionale	2.081,17	
07700	Proventi pene pecuniarie per convenzioni	83.536,93	
08100	Provento gestione delle funivie Buisson - Chamois (rilevante ai fini I.V.A.)		1.043,30
08300	Proventi di ingresso ai castelli (rilevante ai fini I.V.A.)		5.535,80
08380	Proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, esposizioni, manifestazioni di interesse turistico, scientifico, culturale, sportivo e promozionali (rilevante ai fini I.V.A.)	1.250,00	
08420	Proventi derivanti dal servizio di fotoriproduzione operato presso gli uffici regionali (rilevante ai fini I.V.A.)	495,10	
08450	Proventi della vendita dei prodotti dei campi sperimentali (rilevante ai fini I.V.A.)	1.860,60	
08600	Canoni di locazione di terreni, fabbricati e aziende (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	5.424.517,77	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
08700	Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale	70.000,00	
08800	Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere	665.931,68	
08900	Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico		67.461,91
09100	Provento dei 9/10 dei canoni statali per le concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 12 dello Statuto Speciale	1.916,76	
09200	Interessi su giacenze di cassa	111.099,67	
09230	Interessi attivi su somme dovute alla Regione a titolo diverso	88.353,68	
09500	Recupero di somme sulle erogazioni di spese correnti	2.015.902,78	
09520	Somme dovute alla Regione da amministratori e da dipendenti regionali a titolo di recupero in esecuzione di sentenze di magistrature varie	143.052,65	
09550	Recupero a carico degli affittuari di stabili di proprietà delle spese per riscaldamento e consumo acqua potabile	142.321,18	
09600	Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale	5.991.746,79	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09700	Recuperi, rimborsi e proventi di_ versi	165.090,70	
09736	Quota Enti locali per il finanzia_ mento del fondo per le politiche a_ bitative	1.032,36	
09740	Recupero somme anticipate per in_ terventi oggetto di cofinanziamento statale e comunitario	20.948,03	
09750	Rimborso da parte dei Comuni delle spese per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Centro regionale di compattazione di Brissogne		447.158,53
09790	Finanziamenti a carico di enti lo_ cali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FOSPI)	2.235.147,58	
09795	Finanziamenti a carico di enti lo_ cali per la realizzazione di opere pubbliche da destinare ad attività socio-culturali	101.670,98	
09860	Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi pre_ stati dalla Regione	262.941,67	
09862	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del pro_ gramma di iniziativa comunitaria INTERREG III A tra Italia e Sviz_ zera 2000/2006	93.142,55	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09870	Fondi dell'Unione Europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria "RED"	9.471,00	
09880	Fondi dell'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE	2.176,15	
09884	Fondi comunitari per l'attuazione di un progetto nell'ambito del programma comunitario "Agis"	7.866,49	
09886	Fondi comunitari per l'attuazione di un progetto nell'ambito di un programma di lotta all'emarginazione sociale	2.556,70	
09887	Contributo a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	8.730,33	
09900	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.932.551,04	
09901	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	545.665,87	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09902	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di azioni rivolte all'adattabilità dei soggetti interessati a situazioni di crisi settoriali e locali -obiettivo 3 PON FSE 2000/2006	160.450,00	
09903	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 2 P.O. FSE Occupazione 2007/2013	3.596.954,80	
09909	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma operativo Competitivita' regionale 2007/2013	1.528.801,35	
09919	Contributi comunitari per l'attuazione del programma Leonardo Da Vinci	18.675,00	
09931	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999		25.000,00
09932	Contributi provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in applicazione del Regolamento CEE n. 4256/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	24.837,92	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09935	Contributi provenienti dalla Commissione Europea per l'attuazione del progetto Detecting and Correcting fraud in Valle d'Aosta e Bulgaria" nell'ambito del programma denominato OLAF - HERCULE II	22.800,00	
09936	Contributi provenienti dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea (FEAOG-FESR-FSE) per la realizzazione dell'obiettivo 5b (DOCUP 1994/1999) e del programma d'iniziativa comunitaria LEADER II (PRL 1994/1999)		180.000,00
09943	Contributi comunitari per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	39.786,24	
09947	Fondi dell'Unione Europea provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	3.118,29	
09948	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	664.330,68	
09949	Contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino"		73.238,30

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09950	Fondi comunitari per l'attuazione di un programma di formazione di docenti per l'insegnamento di lingue straniere	182,00	
09952	Contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III C 2000-2006		5.215,29
09953	Fondi dell'Unione europea per l'attivazione e il funzionamento di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione europea denominato "Europe Direct - Vallée d'Aoste"	7.200,00	
09955	Fondi dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	16.908,49	
09960	Fondi provenienti dal FEOGA per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "Leader plus"		118.698,00
10000	Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali (rilevante ai fini I.V.A.)	145.319,49	
10100	Provento delle vendite di beni mobili ed oggetti fuori uso	7.591,97	
10200	Provento vendite beni immobili	1.252.691,04	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
10650	Introiti di somme per crediti d'im_ posta nei confronti dell'erario	924.886,00	
11185	Contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel set_ tore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi allu_ vionali degli anni 1993 e 1994	3.820.535,26	
12000	Riscossioni per partite di giro di_ verse		71.384,96
12010	Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Teso_ reria Centrale dello Stato	228.945.747,03	
12300	Anticipazione della pensione prov_ visoria al personale regionale e scolastico collocato a riposo		15.000,00
12310	Gestione dei contributi previden_ ziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale	23.958,63	
12320	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale	17.238,11	
12420	Gestione fondi versati dalla re_ gione a titolo di garanzia e depo_ siti cauzionali	17.435,58	
12430	Rimborso anticipazione delle com_ petenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio regionale	126.569,54	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
12475	Gestione di fondi per addizionale comunale Irpef	585.562,06	
12480	Somme provenienti da utenti diversi da trasferire alla soc. AGEA per i_ nadempienze dovute al prelievo di quote latte	21.612,14	
12490	Fondi Stato per rimborso spese i_ nerenti l'impiego di volontari in attività di protezione civile	4.735,13	
12500	Contribuzione a carico dei dipen_ denti e a carico della Regione da trasferire al fopadiva	36.959,29	
12520	Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P._ D.A.P. con riferimento alla retri_ buzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, di_ rettivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative di_ pendenti dalla Regione	48,01	
12560	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	203.646,24	
12570	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire al Ministero dell'Eco_ nomia e delle Finanze ed ai partner di progetto stranieri nell'ambito del programma di iniziativa comu_ nitaria INTERREG III B 2000/2006 "Spazio alpino"		63.584,47

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
12575	Somme provenienti dall'Unione Europea da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci	4.737,00	
13000	Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio		190.000,00
13050	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	297.167,68	
13280	Gestione dei fondi delle borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	189,74	
TOTALE GENERALE		309.194.791,71	111.168.004,39

ALLEGATO B

- 1 -

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE -

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20011	Trasferimento straordinario all'Istituto dell'assegno vitalizio a copertura dei maggiori oneri derivanti dal calcolo attuariale dei diritti maturati dai Consiglieri regionali e dagli ex-Consiglieri regionali al 31 dicembre 2006	10.100,00	
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	10.483,97	
20061	Spese per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	12.182,23	
20150	Indennità di carica per il Presidente della Regione e per gli Assessori		69.693,92
20160	Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Regione ed agli Assessori		53.185,72
20170	Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta Regionale e spese per il cerimoniale	18.488,89	
20420	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni	7.559,37	
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione		34.377,61
20435	Spese per indennità, canoni, servitù ed altri diritti reali su beni immobili di terzi		330.146,17

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20440	Spese derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi		11.473,69
20460	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	12.916,93	
20465	Spese minute per l'acquisto di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento dei servizi regionali		3.050,45
20466	Spese di gestione dei laboratori di analisi e di restauro nonché magazzini		9.794,77
20467	Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)		304.261,00
20468	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo territoriale regionale		25.817,20
20470	Spese di funzionamento corrente degli uffici ivi compresi i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		1.753.190,84
20471	Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		39.914,16
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: condizionamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	286.974,83	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
20473	Spese per acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici per il funzionamento ordinario dei servizi		11.788,11
20480	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature degli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali	52.973,38	
20481	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale		1.599.691,15
20485	Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pubbliche affissioni ed inserzioni		145.468,39
20490	Spese per la locazione finanziaria di attrezzature informatiche		52.000,00
21050	Trasferimenti agli enti locali su fondi assegnati dallo Stato per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane a valere sul Fondo nazionale per la montagna	486.868,75	
21160	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		30.000,00
21180	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	44.300,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione globale delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento	606.936,01	
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI		10.000,00
21265	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul FOSPI	1.019.949,82	
21270	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade a valere sul FOSPI	3.745.247,42	
21275	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti a valere sul FOSPI	6.679.093,26	
21280	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul FOSPI	1.118.329,61	
21285	Trasferimento agli enti locali per opere di ripristino e di riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI	3.154.178,92	
21290	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di edifici scolastici di rilevante interesse locale a valere sul FOSPI	4.422.754,51	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21295	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	1.998.316,42	
21300	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri a valere sul FOSPI		372.267,97
21305	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi a valere sul FOSPI	3.587.066,38	
21315	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione dell'energia elettrica a valere sul FOSPI	14.526,00	
21325	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di impianti sportivi a valere sul FOSPI		166.206,61
21432	Contributi a sostegno dell'informazione locale (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla l.r. 32/2004 abrogata dalla l.r. 11/2008)	127.272,44	
21434	Contributi per l'adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività informative (mantenuto per la gestione degli interventi residuali di cui alla l.r. 32/2004)	22.657,00	
21450	Spese per la comunicazione istituzionale		288.402,68

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali		12.010,00
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		697,88
21615	Contributi per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale	57.670,50	
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale	23.016,53	
21630	Spese per l'organizzazione della "Rencontre Valdotaïne" e per la partecipazione alle manifestazioni degli emigrati valdostani nei loro paesi d'accoglienza		20.000,00
21635	Spese per iniziative divulgative e didattiche presso le istituzioni scolastiche della Regione in occasione delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla L.R. 8/2005)	802,50	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21640	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale		14.034,03
21648	Spese per la valorizzazione dell'autonomia e per la realizzazione dei segni distintivi della Regione		4.315,85
21820	Spese per incarichi di consulenza e studi		215.380,65
21836	Spese per incarichi di collaborazione tecnica		543.257,98
21852	Spese per le convenzioni con Finasta S.p.A. per l'istruttoria delle domande di contributo per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi	8.194,32	
21870	Spese di informatizzazione degli Assessorati, dei servizi e degli uffici della Regione ed adeguamento tecnologico delle sedi degli stessi		404.267,49
21879	Progetti di informatizzazione per la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche	3.000,00	
21880	Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico	37.197,02	
21881	Spese per la gestione della distribuzione dei generi contingentati e per i relativi sistemi informatici		140.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
21882	Realizzazione degli interventi necessari per il completamento della sperimentazione della televisione digitale	1.936.800,00	
21883	Spese per l'attuazione del progetto sperimentale per il controllo del territorio e il monitoraggio del traffico mediante apparati di videosorveglianza	3.750,00	
22300	Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali	4.500,00	
22360	Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta		968,00
22380	Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza	8.786,00	
22520	Spese per il funzionamento del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv		74.426,96
22560	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo - parte corrente		56.925,37
22565	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo - parte investimenti	5.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
22820	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse nazionale	2.551,20	
22830	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale		651.785,81
25025	Spese per la definizione di progetti da proporre a finanziamento comunitario		6.546,27
25026	Spese per l'attuazione del Docup o b. 2 2000/2006 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	27.136,96	
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo-svizzero 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui)	105.660,81	
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo-francese 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui)		65.857,14
25045	Spese per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III C		2.998,19

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
25060	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per la gestione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione europea denominato "Europe Direct - Vallée d'Aoste"		420,00
25062	Spese per la gestione, il funzionamento e le attività del punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione Europea	14.687,00	
26006	Spese per il funzionamento del Consiglio per le politiche del lavoro, del Comitato tecnico-scientifico e del Comitato di valutazione lavoro autonomo		4.674,05
26030	Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale		129.157,13
26031	Spese per iniziative di formazione artigiana	94.299,41	
26040	Spese di gestione del personale nelle aziende sottoposte a procedure concorsuali nei casi di particolare difficoltà occupazionale e finanziaria	21.030,77	
26050	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei posti di lavoro	67.143,65	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
26055	Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine	73.962,80	
26060	Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità		156.671,19
26080	Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale		480.996,43
26105	Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili		27.033,01
26115	Contributi in conto capitale integrativi ai finanziamenti dello Stato a favore dell'imprenditoria femminile	67,13	
26120	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile	999,87	
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego		150.000,00
26881	Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego - investimenti	15.677,20	
26885	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei tirocini formativi e di orientamento inseriti in processi di mobilità geografica		8.495,82

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	19.740,86	
26910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	152.332,61	
26916	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative		150.000,00
27010	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale		39.000,00
30040	Spese per interventi formativi e di politica del lavoro a totale finanziamento regionale	18.051,08	
30050	Oneri per il cofinanziamento dell'attuazione di attività formative ed azioni di politica del lavoro Programma Obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui)		25.206,87
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	249.625,81	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
30056	Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	450.986,77	
30057	Spese per il cofinanziamento regionale di interventi formativi e di politica del lavoro oggetto di contributo comunitario, del F.S.E e dei fondi di rotazione statali 2007/2013		788.600,00
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale		280.000,00
30151	Spese per corsi di qualificazione professionale per operatori agrituristici	13.762,31	
30153	Spese per formazione in agricoltura	2.016,00	
30184	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributi comunitari nell'ambito del programma Leonardo da Vinci	2.339,80	
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		1.596.715,82

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006		52.693,17
30250	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal FSE oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL II fase	639,98	
30495	Spese relative al Segretario generale della Regione Valle d'Aosta	4.436,15	
30500	Trattamento economico a tutto il personale regionale	404.246,93	
30501	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale	896.318,03	
30502	Fondo per le progressioni orizzontali	496.473,00	
30505	Indennità di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale		32.700,68
30515	Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione regionale		254.976,32
30520	Indennità di trasferta al personale dirigenziale dell'Amministrazione Regionale	1.443,37	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30521	Rimborso spese vive di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione	6.484,26	
30560	Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito a favore di ex combattenti ed assimilati	110.070,19	
30570	Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale	3.119,37	
30575	Spese per accertamenti sanitari per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori	356.288,00	
30580	Spese per la gestione mensa dipendenti	75.502,59	
30600	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale	71.989,55	
30605	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	6.777,06	
30610	Spese per la fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale al personale regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	180.420,15	
30631	Spese per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro	1.366,56	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
30800	Fondo Vigili del Fuoco	116.290,57	
33000	Spese per l'acquisto di autovetture per il trasporto di persone anche ad uso promiscuo	569.163,14	
33005	Spese per l'acquisto di automezzi	549.464,40	
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	48.322,22	
33025	Spese per contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli di servizio e di rappresentanza in alternativa all'acquisto		13.050,61
33030	Spese per l'acquisizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate e servizi connessi		118.818,38
33090	Premi ed oneri assicurativi		60.443,85
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse		1.121.627,84
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici ed aree attigue di proprietà	252.076,29	
33200	Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco		16.673,78

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
33223	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco	122.700,00	
33225	Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo	13.620,95	
33235	Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	32.302,23	
33240	Spese per l'acquisto di attrezzature diverse, strumentazioni elettroniche ed apparati radio per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	8.920,97	
33628	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti previsti dai programmi di interventi FOSPI	70.846,00	
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI		91.830,11
33636	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	914,85	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
33638	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri previsti dai programmi di interventi FOSPI	20.018,62	
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	128.557,56	
33642	Spese sulla quota a carico degli Enti locali per opere di ripristino e di riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI		31.658,12
33660	Finanziamento straordinario all'Associazione Forte di Bard per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo		100.000,00
33676	Trasferimenti agli Enti Locali per interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà		279.676,53
33685	Trasferimento al Comune di Brusson Finalizzato all'acquisto e realizzazione nuova struttura socio-sanitaria a Brusson		300.000,00
33690	Spese a carico della Regione derivanti dall'ampliamento, dalla ristrutturazione e da altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle opere per assistenza anziani e inabili	2.579.958,42	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
33710	Contributi agli Enti Locali nelle spese derivanti dall'acquisizione di beni immobili occupati senza titolo		144.270,34
33745	Contributi per l'adempimento all'obbligo di costruzione e ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra	4.000.000,00	
33765	Spese per la redazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale	77.299,00	
33766	Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete	69.913,67	
33767	Spese per iniziative di formazione e di informazione in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili	5.134,17	
33768	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche	229.747,00	
33770	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria automatica	420.393,00	
33771	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - Istruttoria valutativa	562.260,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33773	Spese per le convenzioni con Finaosta S.p.A. per l'istruttoria valutativa su domande di agevolazione per la promozione dell'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale e per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche		30.000,00
33790	Spese per iniziative di formazione e di informazione in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili per la riduzione dell'inquinamento atmosferico	6.000,00	
33791	Spese per il funzionamento del Centro di osservazione avanzata sulle energie di flusso e sull'energia di rete per l'adozione di misure contro l'inquinamento atmosferico	60.000,00	
33792	Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche per la riduzione dell'inquinamento atmosferico	30.000,00	
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		158.204,79
35060	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali	947.470,91	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35085	Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corrispondenza della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza		164.817,33
35087	Trasferimento al GEIE - Col du Petit Saint Bernard per spese di funzionamento		15.000,00
35105	Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili		244.759,42
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale		47.680.369,22
35640	Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta	263.728,98	
35650	Sottoscrizione di titoli azionari della società SITRASB S.p.A.	1.428.750,00	
35700	Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori		50.000,00
35705	Sottoscrizione di titoli azionari della Società INVA S.p.A		1.125.000,00
35740	Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali	1.800.000,00	
35745	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi		1.138.670,61

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35750	Contributi in conto interessi a favore di imprese industriali, o loro consorzi, su finanziamenti a sostegno di investimenti produttivi - limite di impegno		240.000,00
35760	Contributi, a favore di imprese industriali, a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti		80.468,53
35770	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese industriali		10.000,00
35795	Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a sostegno di investimenti produttivi	38.241,86	
35850	Trasferimento alla gestione speciale della Finaosta S.p.A. per l'acquisto e la ristrutturazione del complesso alberghiero ed immobiliare Grand Hotel Billia di Saint Vincent		8.000.000,00
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico		32.970,78
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi		14.880,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
37840	Spese per interventi di previsione, prevenzione e soccorso per eventi calamitosi - parte investimento	176.740,13	
37845	Spese per interventi di previsione, prevenzione e soccorso per eventi calamitosi - parte corrente	16.180,55	
37860	Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi	286.019,36	
37957	Trasferimenti ai Comuni per interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi	266.045,90	
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione		303.922,79
37963	Trasferimenti agli enti locali per interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali maggio 2008	403.152,43	
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dai danni causati da eventi calamitosi		369.675,19

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994		556.326,53
38100	Finanziamento degli interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico		60.115,17
38300	Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	216.489,41	
38310	Gestione di reti di rilevamento dati meteo-idrologici e ambientali		34.843,45
38327	Spese per automezzi destinati al Servizio sistemazioni montane: fornitura carburante, manutenzione, oneri di legge, pedaggi autostradali		10.000,00
38360	Spese per interventi di difesa da valanghe		5.969,18
38361	Spese per retribuzioni agli operai per lavori di amministrazione diretta relativi ad interventi di difesa da valanghe	32.232,16	
38362	Incarichi di collaborazione per servizio prevenzione e protezione per i cantieri in amministrazione diretta		3.819,20

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38375	Spese per le convenzioni con Fi- naosta S.p.A. per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e succes- sivi controlli (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)	16.000,00	
38380	Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di pro- gramma in amministrazione diretta per sistemazioni idraulico- -forestali (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)		80.000,00
38400	Realizzazione di interventi strut- turali per la difesa dei rischi i- drogeologici	794.612,19	
38660	Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo e valorizza- zione della rete sentieristica		321.950,10
38805	Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del patrimonio boschivo - piano di svi- luppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali pre- visti dalla D.C. n. 1807/2001)		56.959,87
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle fun- zioni conferite alle Regioni ai fi- ni della conservazione e della di- fesa dagli incendi del patrimonio boschivo	93.260,37	
38816	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del l'Inventario Forestale Nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio	790,07	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
38820	Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco	48.830,93	
38830	Contributo per la difesa e tutela dei boschi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla D.C. n. 1807/2001)		64.145,92
38835	Spese per automezzi in dotazione alla Direzione foreste e infrastrutture: carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, pedaggi autostradali, tasse di proprietà e oneri di legge	12.048,97	
38845	Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi	45.793,05	
38860	Spese per affitto e manutenzione ordinaria dei vivai forestali		1.564,94
38945	Spese per la gestione del personale assunto con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro occupato nei settori idraulico-forestale, idraulico-agrario, agricolo e florovivaista	1.520,00	
38950	Spese per retribuzioni al personale addetto alla manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali, alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)	202.541,62	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
38960	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta		3.571,32
38970	Spese per il personale addetto agli interventi di sentierazione e di sistemazione di infrastrutture all'interno del territorio del Parco naturale Mont Avic	7.813,01	
38980	Spese di vestiario, equipaggiamento, corredo, armamento ed attrezzatura per il Corpo forestale della Valle d'Aosta	59.206,65	
39020	Spese sul Fondo unico aziendale	548.024,58	
39060	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, rifiuti solidi urbani e acqua, riscaldamento, canoni di locazione e relativi oneri condominiali, manutenzione ordinaria degli immobili e gestione impianti	25.588,83	
39080	Spese per la costruzione, ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili e dei relativi impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta		88.390,11
39085	Spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture destinate alla gestione della fauna selvatica, compresa quella ittica e delle risorse naturali		7.137,53

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
39440	Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza	8.620,00	
39450	Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta	1.815,28	
39460	Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	5.451,45	
39500	Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali	15.553,44	
39520	Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto		4.340,24
39580	Contributi per la gestione dei giardini alpini	7.000,00	
39600	Spese per la gestione dei giardini alpini	2.118,87	
39660	Spese per interventi di insediamento e manutenzione straordinaria del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate		106.244,51
39665	Spese per interventi di valorizzazione e conservazione di itinerari escursionistici e della viabilità minore lungo i canali irrigui	380.784,11	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
39667	Spese per attività di informazione e sensibilizzazione concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale	5.560,00	
39670	Spese per manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e delle aree naturali		19.503,49
39680	Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais di Morgex e La Salle		270.412,48
39685	Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche		44.232,52
39690	Trasferimenti finanziari per interventi di valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars e del territorio circostante in comune di Fontainemore	145.000,00	
39700	Spese per retribuzioni al personale addetto alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto, alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e alla gestione dei giardini alpini (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)		128.449,84
40400	Contributi al Consorzio regionale pesca	1.253,10	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40410	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale-spese correnti		12.952,41
40445	Spese per la gestione e la tutela della fauna ittica	2.919,90	
40455	Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria	17.522,79	
40456	Spese per i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	2.000,00	
40460	Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria	1.155,84	
40465	Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente		10.000,00
40700	Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile	964.058,00	
40720	Spese per l'organizzazione e la manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile	67.120,80	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40730	Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile	277.675,20	
40731	Spese di potenziamento, ampliamento ed adeguamento della Centrale Unica di Soccorso	29.000,00	
40732	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria della Centrale Unica di Soccorso	76.404,94	
40740	Spese per l'acquisto di strumentazione per il servizio regionale per la protezione civile		3.609,60
40742	Spese per la gestione delle pratiche relative alle patenti e targhe di protezione civile	1.672,72	
40750	Spese per ampliamento palazzina protezione civile	102.051,95	
40760	Spese per iniziative di stimolo e divulgazione, organizzazione di esercitazioni ai volontari e alla popolazione e pianificazione dell'emergenza		3.602,23
40780	Spese per la disponibilità del servizio di trasporto a mezzo elicottero		837.002,06
40810	Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	16.024,45	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
40816	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo	142.624,35	
40820	Spese per attività di soccorso in montagna e di protezione civile svolte dal Soccorso Alpino Valdostano	169.465,29	
40835	Spese per la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	15.108,20	
40840	Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	22.817,67	
40842	Spese per l'acquisto di vestiario ed equipaggiamenti per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	263.300,00	
40844	Spese per la manutenzione straordinaria degli automezzi e delle attrezzature della componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	17.280,00	
40845	Spese per l'acquisto di attrezzature per la componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	12.428,00	
40880	Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici e del centro di acquisizione dati	33.262,02	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
40890	Gestione e manutenzione della rete di rilevamento dei dati meteorologici e del centro di acquisizione dati	15.929,04	
40895	Spese per il risarcimento danni causati da fauna selvatica		10.000,00
40900	Spese sui fondi assegnati dall Unione Europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria RED		1.797,50
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale		21.281,02
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	618.387,62	
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni - capitolo mantenuto per la sola gestione dei residui		30.000,00
40930	Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato all'Unità Sanitaria Locale - U.B. 118 per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	2.972,84	
41605	Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche (mantenuto per la gestione delle domande presentate ai sensi della l.r. 27/1995 abrogata dalla l.r. 29/2006)	55.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
41611	Contributi a favore di operatori agrituristici		39.726,00
41730	Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/2001)	8.298.896,15	
41735	Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla D.C. n. 1807/2001)		9.531.133,03
41740	Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la interventi residuali previsti dal la D.C. n. 1807/2001)	13.603,00	
41745	Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione residui di cui alla D.C. n. 1807/2001)	566.642,69	
41750	Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/2001)	737.094,90	
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	590.273,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
41765	Spese per la realizzazione di infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla D.C. n. 1807/2001)	9.014,35	
41800	Contributi per investimenti nelle aziende agricole	704.372,10	
41801	Contributi per la conservazione di paesaggi e alpeggi		220.000,00
41802	Contributi per la ricomposizione fondiaria	86.636,00	
41803	Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	112.707,00	
41804	Contributi per infrastrutture rurali	400.134,00	
41805	Contributi a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario e Consorzierie	310.993,00	
42000	Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica		98.635,87
42085	Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/2001)		29.200,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42108	Contributi per promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli		50.000,00
42109	Contributi per l'animazione sociale e culturale delle comunità	75.675,00	
42110	Spese per l'animazione sociale e culturale delle comunità		108.889,34
42360	Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		18.010,10
42361	Spese inerenti la classificazione, la certificazione nonché cartelli indicatori, loghi, segni distintivi e marchi per il settore agrituristico		20.000,00
42365	Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta occupati nel settore agricolo (Contratti collettivi nazionali di lavoro)		121.661,04
42440	Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)	30.000,00	
42452	Funzionamento di comitati previsti da contratti collettivi regionali di lavoro	16.785,91	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
42525	Spese per il servizio di rilevazione per la rete contabile agricola regionale	38.698,80	
42535	Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati	100,00	
42545	Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/2001)	3.238,00	
42550	Contributi per assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	17.558,00	
42780	Spese per attività promozionali e per partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni		8.500,00
42790	Spese per la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento	25.000,00	
42818	Spese per interventi sanitari nel settore zootecnico		66.800,00
42820	Contributi per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico	431.399,30	
42821	Contributi per la rimozione e la distruzione di animali deceduti appartenenti a specie di interesse zootecnico	47.500,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42845	Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico		2.771.233,11
42847	Contributi per interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico	4.336,00	
43050	Attuazione del piano di sviluppo rurale 2000/2006 - misure cofinanziate (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/ 2001)		79.999,76
43055	Spese per implementazione, gestione ed informazione concernenti il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013		55.766,74
43070	Trasferimento all'Organismo pagatore della quota a carico della Regione per investimenti nell'ambito delle misure cofinanziate dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013		3.029.500,00
43080	Contributi per l'attuazione del programma regionale LEADER PLUS, cofinanziato dal FEOGA orientamento e dal Fondo di rotazione statale		159.638,57
43100	Spese per adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'agricoltura		3.536,00
43710	Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/2001)		1.301,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
43715	Contributi per danni da fitopatie e infestazioni parassitarie		50.000,00
43716	Contributi per perdite dovute ad avversità atmosferiche		50.000,00
43990	Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del centro di essiccamento siero, in Saint-Marcel	47.409,83	
43991	Contributi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli per la valorizzazione dei sottoprodotti	44.320,00	
44025	Spese per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla D.C. n. 1807/2001)	4.598,35	
44045	Contributi per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per i sistemi di qualità e le certificazioni - Piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla D.C. n. 1807/2001)	246.748,31	
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie - piano di sviluppo rurale 2000/2006 (mantenuto per la gestione delle domande di contributo per spese relative all'attività di gestione e funzionamento relative all'anno 2007-gestione residui di cui alla D.C. 1808/2001)		1.275.468,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
45110	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		129.184,26
46410	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e "Spazio alpino" (mantenuto per la gestione dei residui)		908,54
46415	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 e sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III C 2000-2006 (mantenuto per la gestione dei residui)	23.556,44	
46440	Spese per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi	73.545,19	
46460	Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attività e per nuovi investimenti		20.129,98
46470	Contributi alle società cooperative e ai loro conzorzi a fronte di operazioni di capitalizzazione e di incrementi al patrimonio netto	60.000,00	
46480	Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale	19.070,08	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
46490	Spese per strutture ed impianti fissi nel settore agricolo		328.678,84
46520	Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione	500,94	
46560	Contributi agli enti ausiliari della cooperazione per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale agli enti cooperativi	4.900,00	
46850	Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale	1.165.465,50	
46865	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale	16.084,06	
46880	Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate alla qualità, all'ambiente, alla sicurezza e alla responsabilità sociale		1.600,00
46940	Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale		23.663,31
46970	Spese per interventi di bonifica e reinfrustrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi concernenti l'area industriale Cogne di Aosta	240.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47006	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione (mantenuto per la gestione dei residui)	749.491,96	
47009	Trasferimenti e contributi per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale		1.150.000,00
47012	Spese per l'attuazione del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	60.276,17	
47013	Spese per iniziative di marketing territoriale	51.496,00	
47020	Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 85/1992 abrogata da l.r. 2/2004)	39.592,00	
47025	Contributi per spese di costituzione e di primo impianto a favore di consorzi di imprese industriali		5.000,00
47033	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale		826.802,21

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47035	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transnazionale Spazio Alpino 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	4.662,15	
47051	Spese per l'attuazione del Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)	688.105,00	
47520	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività - limiti di impegno (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla l.r. 9/1989 abrogata dalla l.r. 2/2004)	288,84	
47530	Contributo all'Artigiancassa per l'abbattimento del tasso d'interesse relativo a finanziamenti concessi alle imprese artigiane		100.000,00
47550	Contributo all'Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)	115.000,00	
47555	Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico - professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega - scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali	44.501,60	
47556	Spese per l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento di tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione presso imprese artigiane	14.755,90	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
47557	Contributi per l'organizzazione di corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione	9.600,00	
47558	Spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e iniziative varie relative all'artigianato di tradizione		140.220,94
47559	Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione	1.809,30	
47565	Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali	32.875,63	
47570	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore artigianale		8.413,74
47575	Spese per acquisto di pubblicazioni per la promozione dell'artigianato		2.440,80
47580	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi	47.540,46	
47590	Contributi in conto interessi a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, su finanziamenti a sostegno di investimenti produttivi - limite di impegno		50.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
47600	Contributi a favore di imprese artigiane a sostegno di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti		17.287,89
47610	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno di attività promozionali per la commercializzazione dei prodotti di imprese artigiane	11.500,00	
47640	Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli su finanziamenti a sostegno di investimenti produttivi	25.000,00	
47650	Contributi a favore di imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a sostegno di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti		3.000,00
47655	Spese per iniziative dirette della Regione a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli	5.000,00	
47700	Spese per l'organizzazione di corsi di abilitazione e aggiornamento nel settore della somministrazione di alimenti e bevande	14.537,00	
47710	Spese per l'organizzazione di attività formative per l'ottenimento del contrassegno di qualità (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		7.920,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
47802	Spese per iniziative e manifesta_ zioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività eco_ nomiche		123,73
47803	Spese per l'organizzazione di corsi preparatori e abilitanti nel set_ tore del commercio		15.000,00
47805	Spese per l'allestimento del museo dell'artigianato tipico locale		112.865,96
47806	Contributi per iniziative e mani_ festazioni economiche e per il po_ tenziamento delle attività econo_ miche	41.819,37	
47815	Contributi a favore delle associa_ zioni dei consumatori e degli u_ tenti	25.000,00	
47820	Contributi sui fondi assegnati dal_ lo Stato a favore di associazioni dei consumatori e degli utenti	11.771,20	
47835	Contributi sui fondi assegnati dal_ lo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e de_ gli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali		7.471,30
47845	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, del_ l'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certifica_ zione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore commerciale		6.619,34

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
47850	Contributi a favore delle attività commerciali		2.169.989,98
48830	Contributi per concorso nell'amortamento di mutui per la realizzazione di termovalorizzazione e per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei - limiti di impegno		15.000,00
49540	Contributi agli Enti Locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	229.643,45	
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	121.190,78	
50110	Spese derivanti dalle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture	15.670,73	
50120	Contributi per interventi nella costruzione di edifici di culto	50.000,00	
50150	Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il Parco Mont Avic	191.951,34	
50400	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia della Regione	161.712,61	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata		30.000,00
50845	Contributi per il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica a valere su mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato	15.121,20	
50850	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	1.750.000,00	
50905	Contributi per il sostegno alle locazioni	4.244.990,66	
51039	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie - limiti di impegno	173,02	
51300	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane	720.988,79	
51310	Spese per la costruzione di parcheggi di interesse regionale	338.302,35	
51340	Spese per interventi di manutenzione su strade regionali		1.254.622,99
51360	Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia	418.579,67	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
51400	Spese per l'acquisto di strumenti tecnici e di attrezzature stradali	18.338,32	
51420	Spese per strumenti tecnici, auto_ mezzi ed attrezzature stradali 01 fornitura carburante 02 manuten_ zione 03 noleggio 04 oneri di legge 05 pedaggi autostradali		4.742,41
51460	Spese per retribuzioni agli operai addetti agli interventi di pro_ gramma in amministrazione diretta (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)		109.443,28
51490	Spese per l'ammodernamento e la si_ stemazione della strada dell'Envers	42.895,69	
51800	Spese per la costruzione e la si_ stemazione straordinaria di infra_ strutture ed edifici pubblici	34.138,19	
51820	Spese per l'esecuzione di opere di_ verse a mezzo di cantieri in eco_ nomia		74.275,79
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di ri_ ferimento del Nuvvop e del Nuval, nonchè della struttura deputata al_ la tenuta dei rapporti con gli or_ ganismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	9.450,00	
52110	Spese per interventi nel settore delle acque termali (capitolo man_ tenuto per la gestione dei residui)	50.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	940.310,20	
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	58.170,00	
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	18.000,00	
52500	Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati	486.183,92	
52520	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle autorimesse regionali		759,54
52525	Spese per la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione regionali	4.354,18	
52555	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate		216.603,10
52650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	155.381,81	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
53700	Spese per immobili destinati ad uso scolastico: 01 condizionamento 02 manutenzione ordinaria	213.452,78	
53705	Spese connesse all'assegnazione e gestione straordinaria degli immobili sede di istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado		4.999,98
54150	Quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini	80.000,00	
54700	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - retribuzioni e altri assegni fissi 01 scuola materna 02 scuola elementare 03 scuola media 1- grado 04 scuole secondarie superiori ed artistiche 05 Convitto F. Chabod	2.204.250,15	
54701	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente e I.R.A.P. su retribuzioni e altri assegni fissi	134.380,84	
54705	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al C.C.N.L. - scuola del 26 maggio 1999		181.322,16
54710	Spese per la gestione mensa del personale ispettivo, dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado	6.331,45	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
54780	Personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo - indennità di trasferta	4.962,50	
54810	Spese per il funzionamento di commissioni di concorso o di esami		351,91
55130	Trasferimenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali	12.845,67	
55135	Trasferimenti per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della Regione collegate a progetti specifici	37.067,53	
55145	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste	45.498,56	
55147	Trasferimenti di fondi alle istituzioni scolastiche per iniziative finalizzate alle sperimentazioni	2.000,00	
55148	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria		2.456,18
55150	Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali	141.778,78	
55156	Spese connesse con lo svolgimento degli esami di abilitazione, esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di licenza, promozione ed idoneità		6.396,49

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55157	Spese per la realizzazione di iniziative finalizzate alla Dimensione europea dell'Educazione e progetti europei	1.900,00	
55165	Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	23.739,85	
55171	Spese per la realizzazione di iniziative finalizzate all'educazione stradale	7.945,50	
55265	Rimborso spese di competenza regionale per la conduzione di immobili non regionali adibiti ad uso scolastico	26.208,48	
55270	Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno di età	55.600,22	
55510	Spese per l'attuazione del diritto allo studio		234.664,79
55511	Spese per il servizio mensa per gli studenti	4.792,33	
55530	Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio	40.448,29	
55540	Trasferimenti sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	244.451,97	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
55550	Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta		80.000,00
55560	Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario		1.144.277,15
55900	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola	31.410,03	
55901	Contributi a fondo perduto a favore di enti culturali e scientifici, nonché di associazioni professionali e disciplinari per lo svolgimento durante l'anno scolastico di attività di formazione e di aggiornamento rivolte al personale docente della scuola	5.000,00	
55910	Spese connesse alle procedure di accesso alle qualifiche del comparto scuola	5.802,16	
55960	Contributi e sussidi per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente		1.000,00
55965	Spese sui fondi comunitari per la formazione di docenti per l'insegnamento di lingue straniere	910,00	
56100	Spese per attività di ricerca, documentazione, diffusione e innovazione	52.659,82	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
56300	Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione		1.460.928,43
56310	Spese per la riconversione dell'ex cotonificio Brambilla a "Poli-Istituto Scolastico"	108.801,09	
56330	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti	96.140,76	
56340	Trasferimento alle istituzioni scolastiche regionali di secondo grado di fondi vincolati per la realizzazione di corsi di recupero		100.000,00
56360	Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico	735.404,62	
56381	Spese per interventi di edilizia scolastica compartecipati dallo Stato e dalla Regione	314.250,00	
56658	Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste		884,67
56659	Finanziamento Università della Valle d'Aosta per gli interventi di edilizia universitaria	50.000,00	
56670	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione a favore dell e scuole riconosciute paritarie	1.293,71	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
56675	Spese per la gestione dell'edificio denominato "Ex cotonificio Brambilla" in comune di Verrès	37.894,93	
56677	Trasferimenti ad istituzioni universitarie in attuazione delle convenzioni stipulate per la promozione nell' "Ex Cotonificio Brambilla" di un nuovo polo destinato all'offerta di servizi formativi e ricerca scientifica	277.500,00	
56678	Spese derivanti dalle convenzioni stipulate con istituzioni universitarie per la promozione nell' "Ex Cotonificio Brambilla" di un nuovo polo destinato all'offerta di servizi formativi e ricerca scientifica	6.370,00	
56679	Trasferimento fondi al Politecnico di Torino per erogazione borse di studio a favore di studenti universitari stranieri frequentanti sedi valdostane nell'ambito di progetti di internazionalizzazione	80.000,00	
56695	Spese per il funzionamento e per le attività della Consulta regionale degli studenti	565,82	
56920	Spese per il funzionamento del sistema bibliotecario regionale	6.508,74	
56921	Spese di acquisizione per l'aggiornamento fondi e interventi di restauro su fondi della Biblioteca regionale e delle biblioteche del territorio	8.536,02	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
56930	Spese per attività culturali e pro_ mozionali della biblioteca regio_ nale (comprende interventi rile_ vanti ai fini I.V.A.)	1.252,00	
56940	Archivio storico regionale - spese relative al materiale archivistico		1.037,51
56941	Archivio storico regionale - spese per acquisto, restauro, tutela e valorizzazione del materiale ar_ chivistico e bibliografico	2.148,42	
56945	Interventi di riordino ed inventa_ riazione degli archivi ecclesia_ stici e privati	4.129,68	
57200	Spese per manifestazioni ed ini_ ziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scola_ stiche	13.943,82	
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	26.270,87	
57260	Contributi ad enti e ad associa_ zioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative cul_ turali e scientifiche	44.783,72	
57265	Contributi per iniziative di rior_ dino, inventariazione, salvaguardia e valorizzazione degli archivi di interesse storico	6.837,83	
57320	Contributi alle associazioni ban_ distiche per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di cor_ si di orientamento musicale	6.719,10	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
57350	Spese per la gestione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale, progetto "Ecole populaire de patois" (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	5.095,10	
57380	Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica	107.783,45	
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		235.611,18
57420	Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali		17.878,08
57470	Finanziamento a favore dell'I.R. R.E. della Valle d'Aosta	72.000,00	
57491	Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale	15.386,90	
57500	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle iniziative di tutela delle minoranze linguistiche storiche	16.039,90	
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili		1.315.411,13
58420	Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di gestione di asili-nido		206.557,77

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
58540	Contributi agli enti locali per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps	2.130.658,70	
58700	Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili		80.000,00
59270	Spese per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla L.R. 44/1988 abrogata dalla L.R. 31/2007)	31.324,15	
59280	Spese per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti		171.994,70
59285	Spese per il funzionamento di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, nonché per le attività ad esse connesse	264.178,89	
59300	Spese per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per lo smaltimento dei rifiuti (contiene spese rilevanti ai fini I.V.A) - (mantenuto per gli interventi residuali previsti dalla lr 37/82 abrogata dalla lr 31/2007)		198.850,47
59310	Spese per la gestione di impianti e di attività finalizzate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti nonché per la gestione delle acque reflue (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)-(mantenuto per la gestione dei residui di cui alla lr 37/82 abrogata dalla lr 31/2007)	169.066,75	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
59311	Gestione delle reti di monitoraggio e dei dati nel settore delle risorse idriche	83.456,00	
59620	Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame	159.237,00	
59640	Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali	13.842,12	
59645	Spese per prevenire conseguenze sulla salute umana di patologie animali		75.210,00
59650	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'apicoltura		497,10
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	1.680,00	
59755	Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda		50.000,00
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti	4.026.019,56	
59910	Rimborso al Fondo Sanitario Nazionale degli oneri addebitati al Servizio Sanitario Regionale per la mobilità sanitaria passiva	748.000,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
59920	Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio Sanitario Nazionale	700.185,07	
59980	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive	125.000,00	
59985	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	12.061,45	
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	588.579,00	
59995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento delle strutture individuate per garantire il coordinamento intraregionale ed interregionale dell'attività trasfusionale	30.620,11	
60015	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un progetto denominato "Le mura oltre le mura" per interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo	9.169,51	
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	37.960,00	
60030	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia		1.855,94

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
60035	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attivazione, l'implementazione e la gestione dei Registri regionali ed interregionali delle malattie rare		10.000,00
60310	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere	5.651,32	
60380	Finanziamento all'Azienda USL per interventi di edilizia sanitaria	84.117,95	
60420	Spese a carico della Regione per interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale	312.066,56	
60445	Finanziamento all'Azienda USL per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale	1.600.000,00	
60480	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali	62.606,16	
60905	Finanziamento di un piano di sicurezza alimentare	7.000,00	
60950	Provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti	247,78	
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità	40.915,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
60965	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	6.341,53	
60978	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative per la prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile	3.465,63	
60980	Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale	607,57	
61115	Contributi straordinari a favore di soggetti affidati alla tutela e/o alla curatela della Regione	965,90	
61210	Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione	100.000,00	
61250	Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti ed assimilati	60.237,30	
61265	Contributi alle associazioni donatori di sangue operanti nella regione	54.250,00	
61311	Spese per convenzioni con organismi no profit		241.507,94
61312	Spese per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	261.697,11	
61313	Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà	112,67	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
61314	Provvidenze a favore delle famiglie		114.296,43
61315	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	318.306,07	
61316	Spese a carico della Regione per la costruzione e la ristrutturazione di strutture residenziali e semi-residenziali socio-assistenziali e socio-educative	129.022,87	
61317	Spese per convenzione con Istituto Don Bosco di Chatillon		225.769,97
61318	Spese per il coordinamento pedagogico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia		9.068,77
61319	Acquisto di materiale e attrezzature per strutture convenzionate - spese di investimento	42.382,40	
61321	Spese per interventi a favore delle persone con disabilità (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)		133.048,69
61322	Iniziative di formazione e aggiornamento rivolte agli operatori che svolgono attività nell'ambito delle politiche sociali		30.000,00
61323	Contributi volti a favorire la vita di relazione delle persone con disabilità	600.000,00	
61324	Spese per convenzioni per la rete di servizi		37.685,84

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
61325	Spese per collaborazioni tecniche nell'ambito delle politiche sociali		14.480,00
61326	Spese per consulenze nell'ambito delle politiche sociali		17.000,00
61327	Contributi per il sostegno economico alle persone con disabilità		10.000,00
61520	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche famigliari	30.000,00	
61529	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali		150.000,00
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	619.280,71	
61531	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie	6.108,95	
61730	Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario	12.785,12	
61738	Trasferimento agli enti locali di fondi assegnati dallo Stato per i servizi socio educativi per la prima infanzia	185.185,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
61765	Contributi sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo per le politiche giovanili	53.101,61	
61768	Spese sui fondi assegnati dallo stato a valere sul fondo delle politiche giovanili	10.682,00	
62230	Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico	95.358,76	
62575	Contributi agli enti locali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale	134.615,30	
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra (mantenuto per le domande di contributi pervenute ai sensi della l.r. 10/1990 abrogata dalla l.r. 13/2007)	19.739,79	
63515	Contributi in conto capitale per interventi di edilizia abitativa convenzionata	1.547.933,60	
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche		13.975,43
64110	Spese per ritiri e raduni collegiali di società ed organismi sportivi e per l'attuazione di eventi sportivi di rilievo promozionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		5.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64120	Implementazione del sistema di in_ formazione turistica		29.347,25
64320	Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo li_ bero	124.966,46	
64325	Interventi a favore del Comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flas_ sin		50.000,00
64330	Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica		35.854,11
64332	Contributo straordinario alla Fon_ dazione per la Formazione Profes_ sionale Turistica	22.184,84	
64360	Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e rever_ sibilità a favore di guide e loro superstiti	11.024,26	
64380	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la sti_ pula di polizze collettive di as_ sicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'unione stes_ sa		23.582,80
64390	Contributi per la ristrutturazione e l'arredamento di immobili da de_ stinare a sedi di società locali di guide e aspiranti guide alpine, nonché per l'acquisizione di stru_ mentazione informatica per la ge_ stione dell'attività delle medesime società locali	55.825,58	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
64440	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa UVGAM	9.026,21	
64461	Contributi all'ASIVA per l'attività agonistica a livello di rappresentative regionali, per il coordinamento e il sostegno dell'attività degli sci club regionali	46.000,00	
64490	Finanziamento delle sponsorizzazioni personali ad atleti sportivi valdostani	53.072,00	
64500	Contributi per la ristrutturazione, l'arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci, nonché per l'installazione di mezzi di risalita mobili e materiale didattico per l'insegnamento		34.046,45
64640	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste	30.387,61	
64650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica		243.591,15
64810	Interventi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti (gestione residui di cui alla l.r. 8/1998 a brogatadall'art.42 della l.r. 1/2005)	36.876,96	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
64811	Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse	4.642.761,98	
64816	Contributi ad enti pubblici per lo sviluppo dello sci nordico	688.800,00	
64817	Contributi a soggetti privati per lo sviluppo dello sci nordico	110.900,00	
64820	Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive - mantenuto per i residui di cui alla l.r. 45/86 abrogata dalla l.r. 16/2007	394.971,78	
64825	Spese per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le piste di sci	2.500,00	
64827	Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini		448,28
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali		10.000,00
64852	Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a "Foyer de montagne" in Valgrisenche		13.749,56
64901	Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	18.748,09	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64915	Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	86.306,60	
64918	Contributi per interventi, arredi e attrezzature relativi a rifugi, bivacchi e dortoirs	764.379,33	
64919	Contributi per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue dai rifugi, bivacchi e dortoirs	63.092,83	
64930	Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)	18.500,00	
64941	Contributi ai soggetti gestori per il ripristino funzionale dei campi da golf	26.779,35	
64949	Contributi ai soggetti gestori per la manutenzione straordinaria dei campi da golf	36.779,35	
64950	Concorso alle spese di gestione di infrastrutture ricreativo-sportive regionali	30.000,00	
64951	Spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale	90.707,36	
64953	Contributi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà di enti locali	59.640,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali		95.476,25
64960	Contributi a favore dei consorzi di operatori turistici		108.882,16
64965	Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.A. e la Regione - spese correnti	10.434,10	
64969	Trasferimento alla Casinò S.p.A. per la realizzazione del piano di sviluppo in attuazione del disciplinare regolante i rapporti con la Regione		11.800.000,00
64975	Trasferimento fondi per spese di investimento al comune di Saint-Vincent per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi finalizzati al completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da Gioco	50.000,00	
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	11.622,72	
65230	Contributi a favore delle attività turistico-ricettive		2.776.110,09
65233	Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per la gestione degli ostelli per la gioventù	188.647,79	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
65900	Completamento e manutenzione dell'archivio computerizzato dei beni culturali	65.847,70	
65905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	88.583,46	
65920	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili di proprietà regionale - (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	778.444,99	
65921	Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale - mobili e immobili non di proprietà regionale	363.435,57	
65925	Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del Museo archeologico regionale	10.529,48	
65930	Spese per la promozione e realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione museografica dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	38.286,22	
65940	Spese per la gestione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	106.363,35	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
65945	Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard	17.133,77	
65950	Contributi a enti pubblici territoriali per interventi e studi per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta	107.355,36	
65960	Contributi a soggetti privati, a enti e istituti pubblici non territoriali per interventi e studi per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta	9.036,91	
66000	Spese per scavi e ricerche di interesse archeologico	126.532,87	
66010	Spese per servizi di guida e connessi alla visita del patrimonio monumentale	600,80	
66020	Spese per acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà		13.083,44
66055	Spese per il funzionamento del museo Beck Peccoz nel comune di Gressoney-Saint-Jean (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	720,56	
66060	Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico		67.749,45

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
66080	Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione beni culturali e ambientali e per gli ispettori onorari, nonché per il comitato tecnico - scientifico	3.000,00	
66090	Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans nel comune di Aosta	645.030,08	
66100	Spese per il censimento e la tutela dell'architettura storica minore in Valle d'Aosta	39.050,54	
66110	Contributi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura	1.626,46	
66120	Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	1.485.012,69	
66225	Spese per attività di documentazione grafica e fotografica di supporto all'attività di tutela dei beni culturali	21.989,50	
66505	Contributi per attività sportiva ordinaria federale e contributi speciali	43.200,00	
66506	Contributi per l'attività agonistica di squadra di rilievo nazionale		19.647,50

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
66509	Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale e per l'organizzazione di spedizioni di alto livello tecnico in continenti extra europei		44.638,11
66510	Contributi speciali a favore di organismi sportivi per l'acquisto di attrezzature e di automezzi		30.000,00
66555	Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà	439.443,84	
66560	Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali	5.149,85	
66575	Contributo straordinario all'Aeroclub Valle d'Aosta per spese di investimento		50.000,00
66580	Contributo straordinario all'Aeroclub C. Gex per spese di investimento		30.000,00
67200	Spese per rilievi, documentazione e pubblicazioni in genere nel settore della pianificazione territoriale	2.000,00	
67205	Spese per collaborazioni tecniche nell'ambito della tutela e conservazione del patrimonio paesaggistico e urbanistico		5.828,37
67360	Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale		2.442,20

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67367	Finanziamento straordinario agli enti locali per la manutenzione di siti attrezzati e/o stazioni radioelettriche e/o di strutture di radiotelecomunicazioni	47.774,21	
67371	Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza regionale	122.400,10	
67372	Contributi per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta	971.400,00	
67374	Spese per l'affidamento a soggetti esterni della fornitura di servizi di sportello e di informazioni per la presentazione delle domande di contributo per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta	5.500,00	
67375	Spese per la realizzazione di progetti in materia di riqualificazione e valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici	347.200,40	
67385	Spese per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette o ad Espace Mont Blanc	97.087,99	
67386	Spese per la provvista di beni e servizi necessari al funzionamento ed alla realizzazione e gestione di iniziative concordate in seno alla conferenza transfrontaliera Mont Blanc		5.080,66

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
67387	Trasferimento a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi di interesse regionale volti alla valorizzazione e salvaguardia ambientale	1.318.721,00	
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore		17.514,08
67391	Spese per l'istituzione e la gestione del catasto degli elettori	2.202,05	
67392	Spese per la formazione, l'educazione e l'informazione del settore per l'inquinamento atmosferico		16.550,40
67395	Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette	49.959,92	
67408	Contributi per la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale		550.000,00
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi		1.422.999,47
67680	Spese per garantire la funzione di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest	12.979,46	
67710	Spese per pubblicazioni e iniziative formative ed informative nel settore dei trasporti	495,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67760	Spese di esercizio di infrastrutture legate ai trasporti		52.649,84
67770	Spese per le facilitazioni e le tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione per le iniziative e i servizi integrativi di trasporto pubblico		320.569,33
67790	Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicaps		77.706,59
67810	Spese per la formazione e l'applicazione dei piani regionali dei trasporti e sistemi di comunicazione e dei programmi di organizzazione e ristrutturazione dei servizi relativi	6.000,00	
67870	Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici	397.261,70	
67881	Spese per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualità dell'aria relative al servizio di trasporto pubblico con autobus	9.142,92	
67884	Spese per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualità dell'aria relative al trasporto ferroviario		15.000,00
67885	Spese per iniziative legate all'attuazione del Piano per la qualità dell'aria relative ai piani regionali dei trasporti		20.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67900	Contributi a società concessionarie od esercenti servizi di trasporto pubblico per incentivare la dotazione di automezzi non inquinanti		965.270,80
67905	Contributi su fondi assegnati dallo stato per acquisto veicoli da adibire al trasporto pubblico regionale		251.229,20
67910	Spese per gli adempimenti di polizia e vigilanza e per il personale giurato dei trasporti	400,00	
67940	Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea	31,89	
67970	Spese per l'applicazione del contratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.p.A.		61.660,00
67975	Spese per interventi per l'ammmodernamento del sistema ferroviario	57.676,05	
67980	Concessione di contributi ad enti pubblici per interventi di ammmodernamento del sistema ferroviario e intermodalità nei trasporti	148.054,52	
67985	Contributi per il rinnovo del materiale rotabile	136.000,00	
67990	Spese di gestione e manutenzione ordinaria delle funivie Buisson-Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		6.271,73

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
68030	Spese per l'acquisto di beni strumentali, la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle funivie Buisson-Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		3.708,68
68050	Spese di gestione della telecabina Aosta - Pila	240.487,23	
68055	Spese per la manutenzione, l'ammortamento e l'acquisto di attrezzature per la telecabina Aosta - Pila		15.000,00
68090	Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Praz		236.182,10
68095	Spese per la manutenzione straordinaria del collegamento tramviario Cogne-Eaux froides-Plan Praz	4.200,00	
68100	Spese di gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux froides - Plan Praz		147.655,04
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3° livello	1.633.270,47	
68170	Spese di gestione dell'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe		7.158,29
68352	Contributo per la manutenzione straordinaria del Museo Regionale di scienze naturali di Saint-Pierre	500.000,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
68370	Spese relative alla celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	61.004,59	
68371	Contributi relativi alla celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	20.000,00	
68372	Spese relative a manutenzione ed interventi di restauro in occasione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	139.698,00	
68373	Contributi per interventi diretti al recupero, valorizzazione e riqualificazione di luoghi legati alla memoria di Sant'Anselmo	6.610,71	
69100	Interessi passivi e pene pecuniarie		10.000,00
69220	Restituzione e rimborso di quote indebite ed inesigibili di entrate e proventi diversi	16.929,07	
72000	Pagamenti per partite di giro diverse		140.801,34
72085	Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale		107.005,73
72090	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale		397.699,81

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
72160	Gestione fondi di rotazione di cui alla L.R. 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni per rate di rientro su mutui in ammortamento	156.510,90	
72205	Anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio Regionale	34.469,29	
72270	Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali	10.927,15	
72275	Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato ai lavoratori autonomi e/o ai datori di lavoro per l'impiego di volontari in attività di protezione civile a titolo di rimborso	10.513,51	
72280	Trasferimento all'AGEA di somme riscosse per prelievo supplementare di quote latte	30.000,00	
72285	Trasferimenti ai comuni di somme versate alla Regione a titolo di addizionale comunale IRPEF	585.562,06	
72300	Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della Regione da trasferire al FOPADIVA	36.385,87	
72320	Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla Regione	58.497.112,89	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
72345	Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	678,17	
72360	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	130.148,60	
72365	Gestione somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000-2006 Mediterraneo occidentale (Medocc)	47.919,11	
72370	Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) da trasferire al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ai partner di progetto stranieri nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B 2000/2006 "Spazio alpino"	15.555,92	
72530	Gestione del fondo regionale per l'abitazione		305.548,88
72560	Gestione provento beni legato Chenil Giovanni Delfino	4.251,55	
72640	Gestione fondi borse di studio Olietti, Plassier e Vitale	4.450,61	
72650	Gestione fondo borse di studio Ugo e Liliana Brivio		14.532,59

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
72660	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie	5.284,98	
72670	Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	209.396,80	
TOTALE GENERALE		180.396.768,77	128.294.608,92

ALLEGATO C

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

Leggi regionali	Descrizione	In aumento anno 2009
l.r. 28 febbraio 1990, n. 10 (cap. 63500)	Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in fose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni	1.550.000
l.r. 27 novembre 1990, n. 75 (cap. 35642)	Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi	200.000
l.r. 4 settembre 1995, n. 41 art. 22 c. 2 l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 art. 31 c. 2 (cap. 67382)	Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia.	30.000
l.r. 1° settembre 1997, n. 29 (capp. 67670, 67760)	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea	192.500
l.r. 8 gennaio 2001, n. 1 - art. 3 (cap. 35625)	Legge finanziaria per gli anni 2001/2003 - Trasferimento giacenze di fondi di rotazione presso la Finaosta S.p.A.	45.000.000
l.r. 15 marzo 2001, n. 6 (capp. 64100, 64110, 64120, 64125, 64300)	Riforma dell'organizzazione turistica regionale.	290.000
l.r. 22 aprile 2002, n. 3 (capp. 42790, 42815, 42818, 42820, 42821)	Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico	680.000
l.r. 14 novembre 2002, n. 24 (cap. 57280)	Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz.	40.000

Leggi regionali	Descrizione	In aumento anno 2009
l.r. 21 gennaio 2003, n. 2 (capp. 47556, 47557, 47558, 47559, 47575, 47805)	Tutela e valorizzazione dell'artigianato tipico	570.000
l.r. 1 aprile 2004, n. 3 (capp. 64461, 64490, 66505, 66506, 66507, 66508, 66509, 66510)	Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport.	100.000
l.r. 1 giugno 2007, n. 13 (cap. 33745)	Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.	650.000
l.r. 6 agosto 2007, n. 18 (capp. 67372, 67373, 67374)	Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.	80.000
l.r. 3 dicembre 2007, n. 31 (cap. 38920, 59280, 59285, 59295, 67370)	Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.	4.676.588

ALLEGATO D

- 1 -

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
AI QUALI SONO APPORTATE
VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
08300	Proventi di ingresso ai castelli (rilevante ai fini I.V.A.)	5.535,80
09750	Rimborso da parte dei Comuni delle spese per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Centro regionale di compattazione di Brissogne	447.158,53
09931	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88 per l'attuazione di progetti nell'am- bito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - fran- cese 1994/1999	25.000,00
TOTALE GENERALE		477.694,33

ALLEGATO E

- 1 -

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
AI QUALI SONO APPORTATE
VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
20150	Indennità di carica per il Presi_ dente della Regione e per gli As_ essori	69.693,92
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione	34.377,61
20435	Spese per indennità, canoni, ser_ vitù ed altri diritti reali su beni immobili di terzi	330.146,17
20470	Spese di funzionamento corrente de_ gli uffici ivi compresi i servizi contingentamento (comprende inter_ venti rilevanti ai fini I.V.A.)	1.753.190,84
20485	Spese contrattuali ed oneri a ca_ rico della Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pubbliche af_ fissioni ed inserzioni	145.468,39
21160	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a va_ lere sul Fondo Regionale Investi_ menti Occupazione	30.000,00
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a va_ lere sul FOSPI	10.000,00
21300	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri a valere sul FOSPI	372.267,97

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
21325	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di impianti sportivi a valere sul FO_SPI	166.206,61
22360	Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta	968,00
22830	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale	651.785,81
25045	Spese per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III C	2.998,19
25060	Spese sui fondi assegnati dall'Unione europea per la gestione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione europea denominato "Europe Direct - Vallée d'Aoste"	420,00
26880	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego	60.000,00
30057	Spese per il cofinanziamento regionale di interventi formativi e di politica del lavoro oggetto di contributo comunitario, del F.S.E e dei fondi di rotazione statali 2007/2013	453.027,56

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
33030	Spese per l'acquisizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate e servizi connessi	118.818,38
33090	Premi ed oneri assicurativi	60.443,85
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse	1.121.627,84
33200	Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	16.673,78
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI	91.830,11
33660	Finanziamento straordinario all'Associazione Forte di Bard per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Bard situati nel relativo borgo	50.000,00
33685	Trasferimento al Comune di Brusson Finalizzato all'acquisto e realizzazione nuova struttura socio-sanitaria a Brusson	300.000,00
33710	Contributi agli Enti Locali nelle spese derivanti dall'acquisizione di beni immobili occupati senza titolo	144.270,34
35705	Sottoscrizione di titoli azionari della Società INVA S.p.A	327.100,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	130.726,53
39080	Spese per la costruzione, ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili e dei relativi impianti ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta	88.390,11
40900	Spese sui fondi assegnati dall Unione Europea per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di iniziativa comunitaria RED	1.797,50
42780	Spese per attività promozionali e per partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni	8.500,00
43050	Attuazione del piano di sviluppo rurale 2000/2006 - misure cofinanziate (mantenuto per la gestione dei residui di cui alla D.C. n. 1807/ 2001)	31.999,76
43100	Spese per adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'agricoltura	3.536,00
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie - piano di sviluppo rurale 2000/2006(mantenuto per la gestione delle domande di contributo per spese relative all'attività di gestione e funzionamento relative all'anno 2007-gestione residui di cui alla D.C. 1808/2001)	353.468,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
47033	Spese per l'attuazione del Programma Cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	46.602,21
47650	Contributi a favore di imprese artigiane operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli a sostegno di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti	3.000,00
47710	Spese per l'organizzazione di attività formative per l'ottenimento del contrassegno di qualità (contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	7.920,00
47803	Spese per l'organizzazione di corsi preparatori e abilitanti nel settore del commercio	6.000,00
47805	Spese per l'allestimento del museo dell'artigianato tipico locale	6.465,96
54810	Spese per il funzionamento di commissioni di concorso o di esami	351,91
55960	Contributi e sussidi per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente	1.000,00
56658	Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste	884,67

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
56940	Archivio storico regionale - spese relative al materiale archivistico	1.037,51
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili	1.315.411,13
58420	Contributi ai Comuni, ai consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di gestione di asili-nido	206.557,77
58700	Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili	23.200,00
59755	Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda	20.000,00
60030	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia	1.855,94
60035	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attivazione, l'implementazione e la gestione dei Registri regionali ed interregionali delle malattie rare	2.542,00
61529	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul fondo nazionale per le politiche sociali	30.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
64120	Implementazione del sistema di in_ formazione turistica	947,25
64650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica	30.791,15
64827	Compenso ai membri della commis_ sione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini	448,28
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari cicla_ bili o pedonali	10.000,00
64969	Trasferimento alla Casinò S.p.A. per la realizzazione del piano di sviluppo in attuazione del disci_ plinare regolante i rapporti con la Regione	3.431.400,00
68090	Spese per la realizzazione del col_ legamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Praz	23.382,10
69100	Interessi passivi e pene pecuniarie	10.000,00
72000	Pagamenti per partite di giro di_ verse	140.801,34
72085	Gestione dei contributi previden_ ziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale	107.005,73

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
72090	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale	397.699,81
72530	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	305.548,88
72650	Gestione fondo borse di studio Ugo e Liliana Brivio	14.532,59
TOTALE GENERALE		13.075.119,50

Allegato F

Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno 2009	
		Competenza	Cassa
20175	Spese connesse con la presenza del Pontefice in Valle d'Aosta	140.000,00	100.000,00
20465	Spese minute per l'acquisto di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento dei servizi regionali.	2.000,00	
20471	Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure (comprende interventi rilevanti a fini I.V.A.)	4.000,00	
20750	codificazione così modificata: 1.1.1.5.2.2.11.33 Fondo per utilizzo avanzo di amministrazione di finanza locale	2.480.994,92	
20755	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.1 Codificazione: 1.1.1.5.2.2.11.33 Finanziamento ai Comuni compensativo dei mancati introiti derivanti da esenzioni tributarie e tariffarie	2.500.000,00	1.500.000,00
21245	Fondo per l'attuazione di programmi triennali (relativi al Fondo per speciali programmi di investimento)	2.810.284,00	
21820	Spese per incarichi di consulenza e studi	200.000,00	
21836	Spese per incarichi di collaborazione tecnica	170.000,00	
22560	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo- parte corrente	30.000,00	
26010	Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro	837.000,00	
26920	Iniziative a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili	583.204,36	
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	1.200.000,00	
30056	Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	1.200.000,00	
30600	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale	1.500,00	
30615	Contributi per attività sociali a favore dei dipendenti regionali	282,22	282,22
30800	Fondo Vigili del Fuoco	549,00	
33110	Spese per la sistemazione, manutenzione straordinaria ed installazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici ed aree attigue di proprietà	350.000,00	
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	172.374,08	

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno 2009	
		Competenza	Cassa
33645	Trasferimento fondi al Comune di Charvensod per la realizzazione di un asilo nido	340.000,00	
33668	(nuova istituzione) Programma regionale 2.1.1.5 Codificazione: 2.1.2.3.2.3.10.17 Finanziamento straordinario al Comune di Etroubles per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza viaria	100.000,00	100.000,00
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint-Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale	774.686,00	
33745	Contributi per l'adempimento all'obbligo di costruzione e ricostruzione del manto di copertura dei tetti in losc di pietra	650.000,00	
35068	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.4.1 Codificazione: 2.1.2.1.0.3.1.1 Spese per acquisto di beni immobili di proprietà della Casinò de la Vallèe S.p.A.	6.000.000,00	6.000.000,00
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A per gli interventi della gestione speciale	9.000.000,00	9.000.000,00
35625	Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta	45.000.000,00	45.000.000,00
35642	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.2.10 Codificazione: 2.1.2.4.3.5.10.23 Integrazione contributo esercizio 2008 al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta	200.000,00	200.000,00
37860	Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi	900.000,00	
37880	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.2 Codificazione: 2.1.2.3.2.3.11.17 Finanziamento ai Comuni della spesa per il ripristino dei danni causati alla viabilità dalle nevicate dell'inverno 2008-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione	3.504.503,41	
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dai danni causati da eventi calamitosi	880.349,51	800.000,00
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli	967.593,44	500.000,00
38375	Spese per le convenzioni con Finaosta S.p.A. per l'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contrassegno di qualità e successivi controlli (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A)	60.000,00	

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno 2009	
		Competenza	Cassa
38950	Spese per retribuzioni al personale addetto alla manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali, alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)	60.000,00	60.000,00
39020	Spese sul Fondo unico aziendale	3.375,00	
39087	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.4.1 Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.3 Spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture destinate al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e alla protezione civile	5.000.000,00	2.000.000,00
39450	Spese per materiale di supporto all'attività di vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta	2.013,34	2.013,34
39460	Spese per l'acquisto di beni durevoli a supporto dell'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta	3.100,00	3.100,00
39520	Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto	10.000,00	10.000,00
40465	Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente	84.367,04	84.367,04
40895	Spese per il risarcimento danni causati da fauna selvatica.	50.000,00	50.000,00
42820	Contributi per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico	680.000,00	400.000,00
47550	Contributo all'Institut Valdotain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)	100.000,00	100.000,00
47558	Spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e iniziative varie relative all'artigianato di tradizione	570.000,00	300.000,00
49415	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.2 Codificazione: 1.1.1.5.2.3.11.16 Finanziamento straordinario agli enti locali per il trattamento delle acque reflue	1.200.000,00	600.000,00
50118	(nuova istituzione) Programma regionale: 1.3.1 Codificazione: 1.1.1.4.1.2.1.1 Spese per acquisizione di beni e servizi in economia	15.000,00	10.000,00
54705	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al C.C.N.L. - scuola del 26 maggio 1999	304.617,00	300.000,00
54785	Fondo per i rinnovi contrattuali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione	1.979.000,00	1.000.000,00
54790	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al personale scolastico di qualifica dirigenziale	58.246,91	
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	10.000,00	

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno 2009	
		Competenza	Cassa
57260	Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche	64.000,00	
57280	Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Clément Fillietroz	40.000,00	40.000,00
57310	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.6 Codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.6 Trasferimento al Comune di Aosta per il finanziamento di progetti a carattere culturale predisposti nell'ambito della Cittadella dei giovani	150.000,00	100.000,00
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)	360.000,00	
57420	Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali	1.000,00	
58405	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.2 Codificazione: 1.1.1.5.2.2.11.8 Trasferimento agli enti locali per la realizzazione dei progetti relativi ai piani di zona	300.000,00	300.000,00
58540	Contributi agli enti locali per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps	1.000.000,00	
59280	Spese per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti	4.576.587,97	
59295	Spese per iniziative di informazione e sensibilizzazione in materia di rifiuti	50.000,00	
59905	Trasferimento di fondi all'Unità sanitaria locale derivanti dal recupero di somme a carico delle Aziende Farmaceutiche per mancata applicazione dello sconto sui prezzi di vendita dei prodotti farmaceutici	390.462,11	
59910	Rimborso al Fondo Sanitario Nazionale degli oneri addebitati al Servizio Sanitario Regionale per la mobilità sanitaria passiva	11.000.000,00	11.000.000,00
60310	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere	400.000,00	
60420	Spese a carico della Regione per interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale	3.610.000,00	
60480	Spese a carico della Regione per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali	510.000,00	
60985	(nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.3.3 Codificazione: 2.1.2.4.2.2.8.7 Contributo straordinario alla Federazione regionale volontari del soccorso	80.000,00	80.000,00
61320	Acquisto di materie prime e di prodotti di consumo per i centri socio-educativi e delle strutture educative di formazione orientamento per disabili (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	1.970,00	1.970,00
61730	Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario	20.000,00	20.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno 2009	
		Competenza	Cassa
62576	Contributi agli enti locali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale - spese di investimento	11.600,00	
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra (mantenuto per le domande di contributi pervenute ai sensi della l.r. 10/1990 abrogata dalla l.r. 13/2007)	1.550.000,00	1.000.000,00
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	290.000,00	
64320	Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero	70.000,00	
64969	Trasferimento alla Casinò S.p.A. per la realizzazione del piano di sviluppo in attuazione del disciplinare regolante i rapporti con la Regione	11.887.950,17	11.887.950,17
65940	Spese per la gestione di beni mobili e immobili di interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)	10.000,00	
66509	Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale e per l'organizzazione di spedizioni di alto livello tecnico in continenti extra europei	100.000,00	
67113	Spese per la realizzazione di interventi mirati alla funzionalità delle reti e degli impianti idrici e ad assicurare un livello di qualità omogeneo in tutto il territorio regionale	2.740.000,00	
67116	Fondo vincolato per patto di stabilità	841.970,73	
67369	Contributi agli enti locali per l'installazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazione	143.323,00	
67370	Contributi per la bonifica di aree inquinate	50.000,00	
67371	Spese per la caratterizzazione e la bonifica di aree inquinate di competenza regionale	261.591,08	
67372	Contributi per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta	80.000,00	80.000,00
67382	Trasferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) per investimenti	30.000,00	30.000,00
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore	20.000,00	
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi	180.548,00	
67760	Spese di esercizio di infrastrutture legate ai trasporti	11.952,00	
68005	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese di investimento)	2.100.000,00	2.100.000,00
68370	Spese relative alla celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo da Aosta	55.000,00	55.000,00
69020	Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento	10.460.000,00	5.000.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Anno 2009	
		Competenza	Cassa
69340	Fondo di riserva per le spese obbligatorie	5.000.000,00	5.000.000,00
69360	Fondo di riserva per le spese impreviste	5.000.000,00	5.000.000,00
69380	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese correnti)	8.000.000,00	8.000.000,00
69400	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)	31.500.000,00	31.500.000,00
69440	Fondo di riserva di cassa		33.822.887,68
69480	Spese casuali	225,10	
	Totale	197.137.220,39	186.137.570,45

ALLEGATO G

Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e non impegnati.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO DA
		TOTALE	RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	RIPROPORRE
		A	B	C
20060	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento delle funzioni riguardanti le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità	5.757,54	4.285,71	1.471,83
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	77.171,31	77.171,31	-
26881	Spese sui fondi assegnati dallo stato per il potenziamento dei servizi dei servizi per l'impiego - investimenti	238.088,00	231.760,80	6.327,20
26910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	20.214,07	5.048,29	15.165,78
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	415.936,00	415.936,00	-
30055	Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di Rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	1.362.477,19	1.267.420,22	95.056,97
30056	Contributi per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo di rotazione statale e del cofinanziamento regionale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013	122.403,89	122.048,35	355,54
30058	Spese per l'attuazione del progetto OLAF "Detecting and Correcting fraud in Valle d'Aosta and Bulgaria"	45.600,00	45.600,00	-
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	837.286,61	446.974,61	390.312,00
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	1.280.265,00	1.280.265,00	-
37800	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di raccolta dati, analisi, monitoraggio, consulenze per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	1.468.736,83	1.468.736,83	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO DA
		TOTALE	RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	RIPROPORRE
		A	B	C
37805	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	54.871,16	54.871,16	-
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	74.625,25	59.649,86	14.975,39
39681	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità nelle aree protette	160.000,00	160.000,00	-
40905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alle attività di prevenzione e di emergenza nel settore della protezione civile regionale	360.488,70	341.129,28	19.359,42
40910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti al potenziamento del sistema della protezione civile regionale	1.497.935,25	1.489.883,95	8.051,30
40912	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle Regioni - capitolo mantenuto per la sola gestione dei residui	189.123,51	135.973,51	53.150,00
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	720.526,44	694.614,44	25.912,00
42865	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la banca dati relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali	2.279,00	2.279,00	-
47002	Fondo per il finanziamento e la gestione di interventi oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione	626.886,78	626.887	-
47003	Spese relative agli interventi oggetto di contributi del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in attuazione di Accordi di programma-quadro 2000-2006 tra lo Stato e la Regione	11.867,20	11.867,20	-
47008	Fondo per il finanziamento del Programma Competitività regionale 2007/2013 oggetto di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale	4.762.076,20	4.762.076,20	-
47835	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali	75.002,91	75.002,91	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO DA
		TOTALE	RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	RIPROPORRE
		A	B	C
49310	Spese sui fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per il funzionamento della banca dati della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici	95.192,47	95.192,47	-
49540	Contributi agli Enti locali su fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma delle attività per potenziare il sistema della protezione civile regionale - spese di investimento	200.000,00	200.000,00	-
50900	Fondo regionale per le politiche abitative	775.561,59	775.561,59	-
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le attività di competenza del Nuvv e delle strutture di riferimento del Nuvvop e del Nuval, nonché della struttura deputata alla tenuta dei rapporti con gli organismi dello Stato e con la rete dei Nuvv	413.729,37	413.729,37	-
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	174.778,20	144.648,68	30.129,52
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico	475.870,00	475.870,00	-
52205	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi operativi per situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici	75.395,93	75.395,93	-
52555	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione delle risorse idriche integrate	1.176.140,09	1.176.140,09	-
52650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	70.618,19	70.618,19	-
55165	Trasferimento fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per percorsi in alternanza scuola-lavoro	28.689,53	28.689,53	-
55270	Trasferimento di fondi statali alle istituzioni scolastiche regionali per interventi a sostegno dell'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al diciottesimo anno di età	27.137,22		27.137,22
55550	Trasferimenti sul Fondo integrativo statale per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio a studenti dell'Università della Valle d'Aosta	64.918,65	64.918,65	-
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole dell'infanzia paritarie per le spese di funzionamento	91.687,83	91.687,83	-
55605	Trasferimento di assegnazioni statali alle istituzioni scolastiche per la fornitura gratuita di libri di testo	526.537,00	526.537,00	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO DA
		TOTALE	RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	RIPROPORRE
		A	B	C
55610	Trasferimento fondi statali per la concessione di prestiti fiduciari a studenti	5.714,96	5.714,96	-
59650	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi a favore dell'apicoltura	11.743,04	11.743,04	-
59656	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di strutture e impianti per la lotta al randagismo	50.000,00	50.000,00	-
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	2.500,00	2.500,00	-
60005	Spese sui fondi assegnati dallo Stato - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - per l'attuazione del progetto cofinanziato finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico per il Portale nazionale Italia.it	764.515,88	764.515,88	-
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	45.417,95	45.417,95	-
60035	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attivazione, l'implementazione e la gestione dei Registri regionali ed interregionali delle malattie rare	7.458,00	7.458,00	-
60040	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di una strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da papilloma virus (HPV)	46.113,73	46.113,73	-
60960	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di prevenzione e di educazione alla salute per i soggetti affetti da celiachia	14.177,64	14.177,64	-
61520	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per le politiche familiari	279.955,00	279.955,00	-
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	1.143.265,04	947.304,56	195.960,48
61531	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi per iniziative concernenti l'immigrazione a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche migratorie	172.550,00	172.550,00	-
61625	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di informazione e formazione in materia di servizio civile nazionale	140.201,14	140.201,14	-
61735	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la non autosufficienza	975.611,38	975.611,38	-
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	8.013,32		8.013,32
61765	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul fondo per le politiche giovanili	30.000,00	30.000,00	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO DA
		TOTALE	RIPROPOSTO CON ATTO AMMINISTRATIVO	RIPROPORRE
		A	B	C
61768	Spese sui fondi assegnati dallo Stato a valere sul fondo delle politiche giovanili	23.318,00	23.318,00	-
64958	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che interessino ambiti interregionali o sovraregionali	209.038,28	209.038,28	-
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	416.271,92	416.271,92	-
65905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	322.560,00	322.560,00	-
	TOTALE	23.274.300,19	22.382.922,22	891.377,97

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 37
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1172 del 30.04.2009);
 - presentato al Consiglio regionale in data 04.05.2009;
 - assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 08.05.2009;
 - esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 25.05.2009 e relazione del Consigliere ROSSET;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11.06.2009, con deliberazione n. 605/XIII;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 37
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1172 du 30.04.2009) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 04.05.2009 ;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 08.05.2009 ;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 25.05.2009 et rapport du Conseiller ROSSET ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11.06.2009, délibération n° 605/XIII ;
 - transmis au Président de la Région en date du 16.06.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.».

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2009, N. 15.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

«1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto

⁽²⁾ L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

«1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

- a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;
- b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone

fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

- c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
- d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
- e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.».

⁽³⁾ L'articolo 10bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

«10-bis. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) (45), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commer-

ciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».

⁽⁴⁾ L'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

«5. Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi deducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile

se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. *Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.».*

Note all'articolo 5:

- ⁽⁵⁾ L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 227.217.963 per l'anno 2009.».

- ⁽⁶⁾ L'articolo 6ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 6ter
(Avanzo di amministrazione di finanza locale)

1. *L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).*
2. *Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.*
3. *I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.*
4. *Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.*
5. *La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.*
6. *Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.».*

- ⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 prevede quanto segue:

«Art. 7
(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Esenzioni tariffarie)

1. *Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, per l'anno 2009, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e delle tariffe stabilite per i servizi pubblici erogati dagli enti locali della Valle d'Aosta.*
2. *Le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.».*

- ⁽⁸⁾ L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 prevede quanto segue:

«2. Per l'anno 2008, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 4.071.796,11 è vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. (Finanza locale) - obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20750.».

- ⁽⁹⁾ L'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 prevede quanto segue:

«2. Per l'anno 2009, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

- a) *trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 127.561.257 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501, 20503 e 20745);*
- b) *interventi per programmi di investimento, euro 44.487.130 da utilizzare, quanto ad euro 42.035.323, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e, quanto ad euro 2.451.807, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);*
- c) *trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 55.169.576 (obiettivi programmatici 2.1.1.02. e 3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.».*

Note all'articolo 6:

- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 20
(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)

1. *Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio*

del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:

- a) l'ente proponente;
 - b) le principali caratteristiche fisiche;
 - c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell'eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell'opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell'ente proponente.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l'esclusione dell'opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:
- a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della medesima legge;
 - b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:
 - 1) l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l'avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;
 - 2) l'individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;
 - 3) il contenimento dell'eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento;
 - 4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.
4. La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell'ente proponente, le quote annuali.
5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali pro-

grammi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.».

- (11) L'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«2. Per la realizzazione del programma definitivo FoSPI 2008/2010, la spesa di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.), già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 9/2008 è così suddivisa:
a) anno 2009 euro 3.284.872;
b) anno 2010 euro 2.701.629.».

- (12)(13) Vedasi nota 10.

- (14) L'articolo 7, comma 7, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«7. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già autorizzata ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è rideterminata in euro 37.896.024 ed è indicativamente suddivisa in euro 29.718.100 per l'anno 2010 ed euro 5.572.730 per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.)».

Nota all'articolo 11:

- (15) L'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 prevede quanto segue:

«Art. 18

(Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod)

1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede con fondi del proprio bilancio al finanziamento dell'esecuzione e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria ed architettura dell'asilo nido da realizzare, a cura del Consorzio dell'Envers, in comune di Charvensod.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di euro 3.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33645).
3. Con propria deliberazione la Giunta regionale approva, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria, la progettazione preliminare ed esecutiva dell'opera ed impegna la relativa spesa.
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede, con proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta con le seguenti modalità:
 - a) nella misura del 40 per cento, a titolo di primo acconto, all'atto della consegna dei lavori;
 - b) nella misura del 50 per cento, a titolo di secondo acconto, ad avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità della spesa sostenuta relativa al primo acconto;
 - c) nella misura del 10 per cento, a titolo di saldo, all'atto

dell'approvazione del certificato di collaudo e dell'avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità della spesa sostenuta.

5. Nella struttura realizzata ai sensi del presente articolo debbono essere riservati, in relazione ai bisogni dell'Amministrazione regionale e con le modalità stabilite in apposita convenzione, posti di asilo nido aziendale, per i quali è riconosciuto all'ente gestore un corrispettivo calcolato al netto degli oneri di ammortamento della struttura.».

Note all'articolo 12:

- ⁽¹⁶⁾ L'articolo 18, comma 10, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«10. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata, per il periodo 2009/2011, la spesa complessiva di euro 6.634.884 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 30055, 30056 e 30057), annualmente così suddivisi:

- a) anno 2009 euro 2.012.497;
b) anno 2010 euro 2.244.746;
c) anno 2011 euro 2.377.641.».

- ⁽¹⁷⁾ L'articolo 35, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell'agricoltura previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 sono determinati, nel triennio 2009/2011, in euro 24.217.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43070), annualmente suddivisi nel modo seguente:

- a) anno 2009 euro 7.617.500;
b) anno 2010 euro 8.100.000;
c) anno 2011 euro 8.500.000.».

Note all'articolo 13:

- ⁽¹⁸⁾ L'articolo 17, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2009/2011 in complessivi euro 18.076.700, di cui euro 6.021.400 per l'anno 2009, euro 6.028.900 per l'anno 2010 ed euro 6.026.400 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 26031, 30151 e 30153).».

Nota all'articolo 14:

- ⁽¹⁹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 6
(Interventi della gestione speciale)

1. Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:
- a) interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;
- b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di

interesse generale;

- c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.
3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione.».

Nota all'articolo 16:

- ⁽²⁰⁾ L'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevedeva quanto segue:

«Art. 21
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 256.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui:

- a) trasferimenti all'Azienda regionale Unità sanitaria locale (Azienda USL) della Valle d'Aosta per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali rispettivamente euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e:
- 1) euro 1.750.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);
- 2) euro 261.000 per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011 per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);
- 3) euro 5.275.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);
- 4) euro 11.328.000 per l'anno 2009, euro 10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902);
- b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 6.200.000 per l'anno 2009 per il saldo dell'anno 2006 e l'acconto dell'anno 2009, di euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
- c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265);
- d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità (FOPADIVA) (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilan-

cio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).
4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi, nonché gli accantonamenti degli esercizi precedenti.
5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dalle aziende farmaceutiche relative alla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci.
6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'articolo 17:

⁽²¹⁾ L'articolo 22, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata per il triennio 2009/2011, in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 ed euro 14.000.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).».

⁽²²⁾ L'articolo 22, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

«3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2009/2011, in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 ed euro 7.610.000 per l'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).».

Nota all'articolo 17:

⁽²³⁾ L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:

«Art. 3

(Fondo regionale per le politiche sociali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali.
2. Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione di quelli ricompresi nella finanza locale e di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).».

Nota all'articolo 22:

⁽²⁴⁾ Vedasi nota 23.

Note all'articolo 23:

⁽²⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

«1. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio assistenziali erogati presso strutture residenziali.».

⁽²⁶⁾ Vedasi nota 23.

Nota all'articolo 24:

⁽²⁷⁾ Vedasi nota 23.

Note all'articolo 25:

⁽²⁸⁾ L'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2007, n. 28 prevede quanto segue:

«Art. 2

(Pianificazione regionale)

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, di seguito denominato piano triennale.
2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
 - a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
 - b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'articolo 5 tra le categorie di intervento di cui all'articolo 6, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
 - c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
 - d) individua gli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
 - e) fatte salve le disposizioni previste nelle discipline regionali di settore, fissa l'entità delle agevolazioni finanziarie che possono essere assegnate per ciascuna categoria di intervento e indica i requisiti generali di ammissibilità alle agevolazioni;
 - f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - g) individua la quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare all'emergenza abitativa e, in percentuale, le risorse non vincolate finalizzate al recupero di soluzioni abitative per i casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'uti-

lizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
h) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'articolo 20 della l.r. 30/1999.
4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.».

⁽²⁹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 prevede quanto segue:

«Art. 3

(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi:
 - a) agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) e b), della l.r. 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque per cento e al dieci per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della l.r. 39/1995;
 - b) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione di cui all'art. 48 della l.r. 39/1995, con esclusione di quelli dell'area di deroga e di quelli collocati nell'area di decadenza di cui all'art. 37 della l.r. 39/1995, abbiano segnalato all'ente gestore di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:
 - 1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione o convalescenza, servizio di leva, detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;
 - 2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta per cento del reddito conseguenti a decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare di un membro del nucleo familiare percettore di reddito;
 - c) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione e dai casi previsti alle lett. a) e b), siano soggetti all'applicazione della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco;
 - d) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a) e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;
 - e) alle famiglie di nuova formazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 39/1995, che, in qualità di locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica di trovarsi nell'impossibilità di effettuare al locatore

dell'alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il trenta per cento del reddito.

2. Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui il riscaldamento non sia in comune, l'ammontare delle spese relative al riscaldamento dell'alloggio è calcolato secondo una valutazione convenzionale effettuata d'ufficio dall'ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e dei periodi di riscaldamento.
3. Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli art. 5, 7 e 42 della l.r. 39/1995.
4. Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono, per gli assegnatari, quelle previste all'art. 41 della l.r. 39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie locatarie di nuova formazione, quelle stabilite dall'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
5. I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall'art. 2 della l.r. 39/1995.
6. Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all'art. 31 della l.r. 39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue, con proprio visto, dall'ente gestore.».

Nota all'articolo 26:

⁽³⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), ad erogare un contributo straordinario a favore della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon di euro 30.000 per l'anno 2008, a copertura delle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.».

Nota all'articolo 32:

⁽³¹⁾ L'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«Art. 2

(Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o dall'Unione europea con atto amministrativo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), le spese relative a fondi assegnati a qualsiasi titolo alla Regione dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate entro il termine di ciascun esercizio possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 90/1989.».